

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 1

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 gennaio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 420. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Giudizio di appello - Potere del giudice di negare l'accesso al rito alternativo per incompatibilità dell'istruttoria già disposta con le finalità di economia processuale del rito ovvero potere del giudice di non ammettere la riduzione premiale di pena se gli elementi desumibili dal fascicolo del pubblico ministero non facciano venir meno la necessità della rinnovazione dell'istruttoria - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con illogica equiparazione tra imputati - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, comma 3, lettera b) cod. proc. pen., art. 438, comma 5, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

Pag. 13

N. 421. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - Improponibilità dell'appello da parte del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, con violazione del principio di parità fra accusa e difesa - Omessa esposizione dei fatti di causa - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 443, comma 3, e 595.
- Costituzione, art. 111.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare - Appellabilità da parte del pubblico ministero - Esclusione - Lamentata irragionevolezza, con sacrificio del principio di parità tra accusa e difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 443, comma 3.
- Costituzione, art. 111 .....

» 16

N. 422. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria - Interessi civili - Inappellabilità da parte dell'imputato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati (convenuti, rispettivamente, in sede civile e in sede penale) - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 574 e 593, comma 3 (nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
- Costituzione, art. 3 .....

» 20

## N. 423. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Avvocato e procuratore - Esercizio professionale - Divieto di assunzione del titolo (di procuratore) prima dell'iscrizione nell'albo professionale - Prospettata violazione della norma che impone il solo superamento di un esame di Stato come condizione per l'esercizio professionale e disparità di trattamento rispetto ai dottori commercialisti - Intervenuta depenalizzazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), art. 1, primo e terzo comma.
- Costituzione, artt. 33, quinto comma, e 3 .....

Pag. 21

## N. 424. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Acquisizione e utilizzazione dei soli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero e derivanti dall'interrogatorio dell'indagato - Prospettata irragionevolezza con compromissione della garanzia del «giusto processo» e dei principî di parità delle parti, della terzietà del giudice e del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 390, comma 3-*bis*, e 391.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Facoltà del pubblico ministero di non comparire - Lamentata irragionevolezza con lesione dei principî di parità tra le parti, del contraddittorio, della terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 390, comma 3-*bis*, e 391.
- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

» 24

## N. 425. Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del rito formulata dall'imputato - Potere del pubblico ministero di interloquire in merito alla richiesta nonché potere del giudice di decidere sulla sua ammissibilità - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità delle parti, di terzietà e soggezione del giudice alla legge (e non alla volontà di una sola parte processuale) - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Carezza di motivi e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111 .....

» 26

## N. 426. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Potere di pronunciare la sentenza rimesso anche al giudice dell'udienza preliminare (oltre che al giudice del dibattimento), in caso di dissenso del pubblico ministero, se la richiesta dell'imputato sia fondata - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità, di buon andamento della amministrazione e di ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 448, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111 .....

» 28

N. 427. Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del rito formulata dall'imputato - Potere del pubblico ministero di interloquire in merito alla richiesta e potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî del contraddittorio e parità tra le parti, di terzietà e imparzialità del giudice, di buon andamento dell'amministrazione - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di motivi e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 97, 101 e 111 ..... Pag. 31

N. 428. Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Acquisizione delle prove - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Inutilizzabilità di dichiarazioni *erga alios* rese in precedenza da persone coimputate, imputate o giudicate in procedimenti connessi, che si avvalgono della facoltà di non rispondere - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, con violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del diritto di difesa e del contraddittorio - Sopravvenuta modifica normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 111 e 112 ..... » 33

N. 429. Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato o imputato in procedimento connesso su fatti implicanti la responsabilità di altri - Facoltà di non rispondere - Inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in precedenza (nel corso delle indagini preliminari) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principî di indefettibilità della giurisdizione, di non dispersione della prova, di obbligatorietà dell'azione penale e del diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuta nuova disciplina con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 210 e 513; 197, comma 1, lett. *a)*.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 ..... » 36

N. 430. Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Giurisdizione generale di legittimità e altri ambiti di giurisdizione - Consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza - Sopravvenuta modificazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 26.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma ..... » 39

N. 431. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento del giudice persona fisica - Inutilizzabilità, mediante lettura, dei verbali delle dichiarazioni assunte in precedenza - Prospettata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, del diritto di difesa, di non dispersione della prova e di buon andamento - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., artt. 238, 511, 511-bis e 525.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111 ..... Pag. 41

N. 432. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Richiesta di giudizio abbreviato - Ammissibilità anche nel caso in cui l'istruzione dibattimentale debba essere rinnovata per mutamento del collegio - Prospettata irragionevole e più favorevole disciplina per gli imputati che usufruiscono di tale congiuntura - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, art. 3 ..... » 45

N. 433. Ordinanza del 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Conflitto funzionale - Funzione di difensore e ufficio di testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone ovvero obbligo di astensione dalla difesa, del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e che si trovi a cumulare le funzioni di difensore e testimone, nonché potere del giudice di rilevare l'incompatibilità alla difesa - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina riservata al pubblico ministero - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 197, comma 1, lettera d); r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, art. 13).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... » 45

N. 434. Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Magistrati - Consiglieri del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali - Distinzione delle qualifiche e separazione delle dotazioni organiche - Inapplicabilità della regola della reversibilità delle funzioni (prevista per i magistrati ordinari) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 aprile 1982, n. 186, artt. 14 e 15 e allegata tabella.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 107, terzo comma ..... » 48

## N. 435. Sentenza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto e rilevanza della questione - Limitazione dello scrutinio alla parte di disposizione censurata, secondo i termini dell'ordinanza di rinvio.**

**Regione Puglia - Prestazioni imposte - Tariffe per pareri igienico-sanitari resi, in favore di terzi richiedenti, dalle unità sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie) - Determinazione rimessa interamente alla discrezionalità della Giunta regionale - Mancanza di una indicazione di criteri e limiti idonei a vincolare il potere impositivo - Violazione del principio della riserva di legge - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, art. 7, secondo comma.

- Costituzione, art. 23 ..... Pag. 51

## N. 436. Sentenza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Indicazioni contenute nel dispositivo delle ordinanze di rimessione - Correzione, alla luce della motivazione adottata.**

**Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Proponibilità da parte del coniuge del contribuente - Mancato «rilievo» alla situazione di comunione legale tra i coniugi sui beni mobili presenti nella casa coniugale - Prospettata disparità di trattamento (rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito), con violazione del principio della pari dignità ed eguaglianza fra i coniugi, con aggravio dell'adempimento dei compiti familiari e sacrificio dell'impegno economico e del contributo paritario del coniuge opponente - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera *b*) (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e art. 58, terzo comma (nel testo sostituito dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47 ..... » 54

## N. 437. Sentenza 19 - 28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Protezione civile - Interventi urgenti, in caso di calamità, di regioni, province ed enti locali - Istituzione del «Fondo regionale di protezione civile» - Finanziamento statale, con il concorso delle regioni e delle province autonome - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Lamentata inottemperanza all'impegno assunto dal Governo di un finanziamento interamente a carico dello Stato, con conseguenti oneri per i bilanci regionali - Prospettata violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di congruità delle risorse rispetto alle funzioni conferite, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, commi 16 e 17.

- Costituzione, artt. 5, 118 e 119 ..... » 60

## N. 438. Ordinanza del 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato di incendio colposo - Equiparazione, *quoad poenam*, ad altre più gravi ipotesi di disastro (punite, nella forma dolosa, assai più severamente dell'incendio doloso) - Sproporzione tra il fatto reato e il trattamento sanzionatorio minimo per esso previsto (anche al confronto con il reato di omicidio colposo) - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 449.

- Costituzione, artt. 3 e 27 ..... » 67

## N. 439. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Arma dei carabinieri - Rideterminazione dei ruoli e perequazione economica (in esecuzione della sentenza costituzionale n. 277 del 1991) - Decorrenza della disciplina censurata - Esclusione dei soggetti (destinatari di tale pronuncia) non in servizio alla data del 1° settembre 1995 - Prospettata, ingiustificata, discriminazione nell'ambito della stessa categoria in base ad un elemento accidentale, con violazione del principio di buon andamento della amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

– D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 46.

– Costituzione, artt. 97 e 3 ..... Pag. 70

## N. 440. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Diniego e revoca della patente per i sottoposti a misura di prevenzione (nella specie, a sorveglianza speciale) - Innovazione restrittiva, rispetto all'assetto preesistente - Prospettato contrasto con i criteri dettati dalla legge delega nonché irragionevole equiparazione dei sottoposti in tempi diversi alla misura preventiva e ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative dell'individuo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.**

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*).

– Costituzione, artt. 3, 4 e 76 ..... » 73

## N. 441. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di coimputati del medesimo fatto-reato - Mancata previsione della sua incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di imputati che abbiano richiesto di essere processati con tale rito - Prospettato contrasto con i principi di imparzialità e terzietà del giudice, con il diritto di difesa e con il principio del giudice naturale - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.

– Costituzione, artt. 24, 25 e 111, secondo comma ..... » 76

## N. 442. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, del luogo di dimora abituale nonché delle variazioni patrimoniali di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Operatività immediata dell'obbligo (ovvero dalla data del decreto che dispone la misura preventiva e non dalla data in cui il provvedimento è definitivo) - Prospettata contraddittorietà delle disposizioni censurate, con disparità di trattamento dei soggetti destinatari dell'obbligo - Dubbio interpretativo la cui soluzione compete al giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.

– Costituzione, art. 3.

**Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, delle variazioni patrimoniali che li riguardano - Sanzioni, in caso di inosservanza - Prospettata sproporzione e inefficacia rispetto allo scopo, nonché violazione del principio di rieducatività delle pene - Manifesta infondatezza della questione.**

– Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.

– Costituzione, art. 27 ..... » 78

N. 443. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Controversie in materia - Rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette - Cognizione del tribunale, sul presupposto della natura tributaria dei contributi - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del principio pluralistico e di quello del giudice naturale - Questione di natura interpretativa, estranea alla finalità del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 59 e 21.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 113 ..... Pag. 82

N. 444. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Lombardia - Trasferimento di funzioni statali alla Regione - Proposta di legge di revisione costituzionale - Deliberazione del Consiglio regionale per l'indizione di un referendum consultivo su tale proposta - Ricorso del Presidente del Consiglio, per conflitto - Prospettata lesione alle attribuzioni statali - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, con adesione della controparte.**

- Deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 15 settembre 2000.
- Costituzione, artt. 116, terzo comma, 117 e titolo V; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma ..... » 84

N. 445. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Depenalizzazione - Multe e ammende inflitte con sentenze e decreti divenuti irrevocabili - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. [2, *recte*:] 3 ..... » 86

N. 446. Ordinanza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Provincia di Trento - Comunicazioni e trasporti - Disposizioni statali concernenti agevolazioni di viaggio per gli appartenenti alla Polizia di Stato - Inapplicabilità nella Provincia, se incompatibili con la legge provinciale in materia di trasporti pubblici - Prospettata disparità di trattamento e indebita legiferazione regionale in materia riservata alla competenza dello Stato - Questione riferita a norma diversa da quella applicabile nel giudizio di merito - Manifesta inammissibilità.**

- Legge Provincia di Trento 9 luglio 1993, n. 16, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117 ..... » 88

N. 447. Sentenza 19-28 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Consulenti del lavoro - Pensione di reversibilità del coniuge superstite dell'assicurato - Esclusione nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia - Limitazione irragionevolmente discriminatoria - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.**

- Legge 23 novembre 1971, n. 1100, art. 21, terzo comma.
- Costituzione, art. 3 (e artt. 29, 31 e 38) ..... Pag. 90

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 955. Ordinanza della Corte di appello di Milano del 16 ottobre 2001.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Proposizione da parte del pubblico ministero di appello avverso la sentenza di condanna che non modifichi il titolo di reato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato nel giudizio ordinario - Lesione del principio di parità tra le parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 443, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112 ..... » 93

N. 956. Ordinanza del Tribunale di Pisa del 12 ottobre 2001.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato pagamento - Cumulo di interessi legali e rivalutazione - Omessa previsione - Violazione del principio, immediatamente precettivo, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (anche differita) - Lesione, altresì, dei principî di solidarietà sociale, di uguaglianza, di azione in giudizio e di garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Riferimento critico alla successiva giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 394/1992 e 361/1996).**

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 24 (*recte*: 22), comma 36.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 36 e 38 ..... » 95

N. 957. Ordinanza del Tribunale di Pisa del 18 ottobre 2001.

**Impiego pubblico - Dipendenti pubblici (nella specie, del Ministero della giustizia) "privatizzati" - Crediti retributivi - Ritardato pagamento - Cumulo di interessi legali e rivalutazione - Omessa previsione - Violazione dei principî di uguaglianza di solidarietà sociale, di azione in giudizio, di retribuzione proporzionata ed adeguata (ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva), di tutela del lavoro e di garanzia previdenziale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 156/1991, 196/1993, 459/2000 e 136/2001.**

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 35 e 36 ..... » 104

n. 958. Ordinanza del Tribunale di Pisa del 5 novembre 2001.

**Sanità pubblica - Operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da epatite - Diritto ad indennizzo come stabilito per gli operatori sanitari che, nelle stesse condizioni, abbiano contratto infezione da HIV - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Violazione di un dovere fondamentale di solidarietà sociale - Lesione del diritto alla salute e del principio di garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 118/1996, 226/2000 e 423/2000.**

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3.

- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38 .....

Pag. 112

n. 959. Ordinanza del giudice di pace di Sanremo del 5 luglio 1999.

**Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore - Mancata equiparazione al «consumatore» delle piccole imprese e delle imprese artigiane - Discriminazione ingiustificata e irragionevole in danno del piccolo imprenditore artigiano - Sottrazione di quest'ultimo al giudice naturale precostituito per legge (nell'ipotesi di clausole che attribuiscono competenza esclusiva al giudice del luogo dove ha sede il «professionista») - Limitazione della effettività della concorrenza e della libertà di iniziativa economica.**

- Codice civile, art. 1469-*bis*, comma secondo.

- Costituzione, artt. 3, 25 e 41 .....

» 114

n. 960. Ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Monza del 30 luglio 2001.

**Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Crediti di rivalsa verso i cessionari - Riconoscimento di privilegio speciale sui beni mobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, in luogo del prevalente privilegio generale sui mobili (ex art. 2752, comma terzo, cod. civ.) - Garanzia impossibilitata ad operare nel caso di crediti relativi a forniture di beni (quali energie, combustibili o materiali di rapido consumo) per loro natura non rinvenibili nel patrimonio del debitore - Disparità di trattamento fra titolari di crediti di rivalsa, a seconda che i beni ceduti siano suscettibili o meno di essere effettivamente appresi in sede esecutiva - Violazione indiretta del principio di eguaglianza - Invocato superamento della sent. n. 25/1984 della Corte costituzionale.**

- Legge 29 luglio 1975, n. 426, art. 5, nella parte in cui ha modificato l'art. 2758, comma secondo, codice civile.

- Costituzione, art. 3 .....

» 116

n. 961. Ordinanza del 7 dicembre 2001 della Commissione tributaria provinciale di Sassari del 21 aprile 2001.

**Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle Commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle cause di valore superiore a lire 5.000.000 - Potere discrezionale del Presidente della Commissione di ammettere il contribuente a stare in giudizio personalmente, tenendo conto della modesta difficoltà della controversia e della sostanza delle doglianze espresse - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi inversa (cause di valore inferiore a cinque milioni, in cui può essere ordinato alla parte di munirsi di assistenza tecnica) - Lesione del «diritto sostanziale alla difesa, personale o tecnica».**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.

- Costituzione, art. 3 .....

» 122

N. 962. Ordinanza del 7 dicembre 2001 della Commissione tributaria provinciale di Sassari del 21 aprile 2001.

**Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle Commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle cause di valore superiore a lire 5.000.000 - Potere discrezionale del Presidente della Commissione di ammettere il contribuente a stare in giudizio personalmente, tenendo conto della modesta difficoltà della controversia e della sostanza delle doglianze espresse - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi inversa (cause di valore inferiore a cinque milioni, in cui può essere ordinato alla parte di munirsi di assistenza tecnica) - Lesione del «diritto sostanziale alla difesa, personale o tecnica».**

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.

– Costituzione, art. 3 .....

Pag. 123

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 420

*Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Giudizio di appello - Potere del giudice di negare l'accesso al rito alternativo per incompatibilità dell'istruttoria già disposta con le finalità di economia processuale del rito ovvero potere del giudice di non ammettere la riduzione premiale di pena se gli elementi desumibili dal fascicolo del pubblico ministero non facciano venir meno la necessità della rinnovazione dell'istruttoria - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con illogica equiparazione tra imputati - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, comma 3, lettera *b*); cod. proc. pen., art. 438, comma 5, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dalla Corte di assise di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di P.R., iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di P.R.;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 la Corte di assise di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, lettera *b*), della legge 5 giugno 2000, n. 144 — *recte*: del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella

legge 5 giugno 2000, n. 144 — e dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sia nella parte in cui non consentono al giudice di appello di rifiutare l'ammissione al giudizio abbreviato, allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo l'ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano «in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione dell'istruttoria»;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di essere investito dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna ad anni ventidue di reclusione, emessa nei suoi confronti in primo grado per i delitti di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 576, numero 5, codice penale e di violenza sessuale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuzione del vizio parziale di mente, ritenute equivalenti all'aggravante contestata;

che in accoglimento della richiesta formulata nell'atto di appello a norma dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la Corte rimettente aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine dell'espletamento di una perizia sulla dinamica dei fatti e sulle condizioni di mente dell'imputato, ampliando peraltro d'ufficio l'ambito dell'indagine peritale in applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.;

che prima dell'esame dei periti, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144: istanza che il giudice *a quo* aveva parimenti accolto, disponendo conseguentemente l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero;

che tuttavia — ritenendo che le risultanze di tale fascicolo non risolvessero i problemi di ordine probatorio a fronte dei quali era stata disposta la rinnovazione del dibattimento — il giudice *a quo* aveva completato le attività istruttorie in precedenza deliberate;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la Corte rimettente rileva come — di seguito alle radicali modifiche della disciplina del giudizio abbreviato introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — il citato art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 (aggiunto dalla legge di conversione n. 144 del 2000) abbia dettato, al comma 2, una speciale disciplina transitoria, concernente i processi penali per reati punibili con la pena dell'ergastolo (quale quello *a quo* a fronte dell'aggravante di cui all'art. 576, numero 5, codice penale, contestata in rapporto al reato di omicidio) in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e nei quali, prima della data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta del rito alternativo;

che, in particolare, si è previsto che l'imputato possa chiedere, nella prima udienza utile successiva, che il processo, «ai fini dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale», sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero: facoltà, questa, esercitabile — in forza del comma 3, lettera *b*), dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 — anche nei giudizi di appello, a condizione che sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la richiesta venga presentata prima della conclusione dell'istruzione medesima;

che nell'ipotesi considerata, peraltro, il giudice di appello non potrebbe comunque negare l'accesso al rito speciale: e ciò neppure quando, dopo l'ampliamento del materiale processuale conseguente all'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero, egli ravvisi (come nella specie) la perdurante necessità di procedere all'attività istruttoria;

che l'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge n. 479 del 1999 — che il rimettente assume «teoricamente applicabile al giudizio di appello in relazione alla regola estensiva dell'art. 598 cod. proc. pen.» — limita, infatti, il potere del giudice di respingere la richiesta di giudizio abbreviato alla sola ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta stessa ad una integrazione probatoria che appaia incompatibile con

le finalità di economia processuale proprie del procedimento: situazione, questa, che non ricorrerebbe nella fattispecie avuta di mira, non essendosi al cospetto di una integrazione probatoria richiesta dall'imputato quale condizione di ammissione al rito, ma di una attività istruttoria disposta dallo stesso giudice di secondo grado sulla base della constatazione «di non essere in grado di decidere» (nell'ipotesi di rinnovazione su richiesta dell'appellante, *ex art.* 603, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero di una valutazione di assoluta necessità dell'attività medesima (nell'ipotesi di rinnovazione *ex officio*, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen.);

che in tal modo, peraltro, le norme denunciate si porrebbero in contrasto «con il combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione per violazione del parametro della ragionevolezza», equiparando illogicamente la situazione dell'imputato che chieda il rito alternativo in primo grado, rinunciando a proporre istanze probatorie, o proponendole solo «in via subordinata», ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.; e quella dell'imputato che, in base alla disciplina transitoria *de qua*, formuli la medesima richiesta in appello, «non solo a "strategie difensive di parte" pressoché esaurite, ma in un quadro di sviluppi probatori tendenzialmente favorevoli», beneficiando, così, di una riduzione di pena «senza alcuna contropartita reale per lo Stato» in termini di economia processuale;

che non costituirebbe, infatti, una reale contropartita la mera acquisizione del fascicolo del pubblico ministero, quante volte gli atti in esso contenuti risultino inidonei a «dirimere il dubbio» a fronte del quale il giudice di appello si era indotto a ricorrere alle «risorse eccezionali» di cui all'art. 603 cod. proc. pen.: in simile situazione, difatti, il giudice di appello non potrebbe rinunciare a procedere all'attività istruttoria già ritenuta essenziale senza violare «il canone, non solo normativo ma etico del giudizio penale, dell'obbligo di ricercare la verità, anche al di là ed in assenza di stimoli di parte»;

che si è costituito nel giudizio di costituzionalità l'imputato nel processo *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la Corte di assise di appello di Venezia — nel sottoporre a scrutinio di costituzionalità l'art. 4-ter, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e l'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, dello stesso codice — chiede a questa Corte due distinti interventi di tipo additivo, i quali si pongono in rapporto di necessaria alternatività logico-giuridica fra loro, in quanto ciascuno di essi varrebbe ad eliminare, per via diversa, gli asseriti profili di illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che il rimettente invoca, infatti, da un lato, un intervento sanante «a monte», consistente nell'attribuzione al giudice di appello del potere di negare l'accesso al rito alternativo — richiesto dall'imputato di reato punibile con l'ergastolo in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 — sulla base di una valutazione di incompatibilità della rinnovazione dell'istruttoria precedentemente disposta da detto giudice con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (valutazione omologa a quella prevista «a regime» dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. per l'ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria);

che il giudice *a quo* prospetta, peraltro, anche un intervento sanante «a valle», costituito dal conferimento al giudice di appello del potere di negare — a rito alternativo già ammesso — la riduzione «premiale» di pena, quante volte gli elementi desumibili dal fascicolo del pubblico ministero (acquisito proprio a seguito dell'ammissione del rito) non facciano venir meno la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria;

che dal tenore dell'ordinanza di rimessione non è dato in alcun modo desumere a quale fra le due soluzioni alternative prospettate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario;

che, pertanto — a prescindere da ogni considerazione in ordine all'irrelevanza nel processo *a quo* del primo dei due interventi (avendo nella specie il rimettente già disposto il rito alternativo), e dall'assenza, nell'ordinanza, di qualsiasi considerazione in ordine alla particolare *ratio* della disciplina transitoria impugnata — la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo ancipite (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 78 e n. 418 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter comma 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1240

N. 421

*Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - Improprietà dell'appello da parte del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, con violazione del principio di parità fra accusa e difesa - Omessa esposizione dei fatti di causa - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 443, comma 3, e 595.
- Costituzione, art. 111.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare - Appellabilità da parte del pubblico ministero - Esclusione - Lamentata irragionevolezza, con sacrificio del principio di parità tra accusa e difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 443, comma 3.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 27 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di G. F., iscritta al n. 381 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2001, e il 20 febbraio 2001 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di A. A.V., iscritta al n. 383 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 aprile 2001 (r.o. n. 381 del 2001), la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, «per violazione del principio di ragionevolezza e contrasto con l'art. 111 della Costituzione», degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato;

che, in punto di fatto, l'ordinanza di rimessione si limita a dedurre che la questione di costituzionalità — sollevata in accoglimento di eccezione formulata dal Procuratore generale — assumerebbe carattere pregiudiziale, «avendo il Procuratore generale rilevato che nel caso di specie vi sarebbero gli estremi per un aumento di pena rispetto a quella già irrogata dal giudice di prime cure, aumento il cui eventuale accoglimento sarebbe precluso dai limiti di gravame posti dalle norme sopra richiamate»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* — dichiarandosi consapevole del fatto che questa Corte ha ritenuto in precedenza infondati analoghi dubbi di costituzionalità con sentenze n. 363 del 1991 e n. 98 del 1994 — rileva, tuttavia, come tali pronunce si inserissero in un quadro normativo assai diverso dall'attuale;

che, sul piano costituzionale, è stata solennemente affermata, difatti, nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., la parità tra la parte pubblica e quella privata; mentre, a livello di legge ordinaria, è stata esclusa, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ogni possibilità per il pubblico ministero di interloquire sulla scelta del giudizio abbreviato;

che, a fronte di tali modifiche, la perdurante limitazione della facoltà di appello del rappresentante dell'accusa risulterebbe palesemente irragionevole, e comunque non in sintonia con il principio della posizione paritetica delle parti, non essendovi motivo per precludere al pubblico ministero il diritto di partecipare in condizioni di parità con la difesa al giudizio di appello avverso la condanna, in una situazione nella quale egli deve limitarsi a prendere atto della scelta del rito alternativo da parte dell'imputato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non risultando che il pubblico ministero abbia proposto appello nel giudizio *a quo*; e, in subordine, che essa sia dichiarata infondata, non potendo la garanzia costituzionale della parità fra accusa e difesa appiattare radicalmente le rispettive posizioni, vincolate come sono alla tutela dei diversi interessi di cui le parti sono portatrici;

che con ordinanza emessa il 20 febbraio 2001 (r.o. n. 383 del 2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato»;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di essere investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati, a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di importazione ed illecita detenzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente (artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): appello con il quale il rappresentante dell'accusa, nella consapevolezza delle limitazioni previste dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., ha chiesto, in via preliminare, che il giudice del gravame sollevi questione di legittimità costituzionale di tale norma; e, nel merito, l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., riconosciuta in prime cure, nonché della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, con conseguente irrogazione di una pena maggiore;

che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna, sancita dalla norma impugnata — giustificabile allorché all'organo dell'accusa era attribuito il potere di permettere o meno lo svolgimento del processo con il rito speciale — non lo sarebbe più nel momento in cui l'accesso a tale rito viene demandato all'esclusiva, unilaterale ed insindacabile scelta dell'imputato;

che, infatti, proprio l'originaria insindacabilità del dissenso del pubblico ministero ed il conseguente rischio della sua arbitrarietà avevano indotto questa Corte ad introdurre, con la sentenza n. 81 del 1991, l'obbligo di motivazione del dissenso ed il successivo controllo del giudice sulla fondatezza di tale motivazione: sicché, se a suo tempo era stato ritenuto incompatibile con la Carta costituzionale l'arbitrio del pubblico ministero nel negare il consenso, non potrebbe ora non essersi analogo trattamento per la posizione dell'imputato;

che, d'altro canto, le considerazioni sulla base delle quali questa Corte aveva in precedenza ritenuto infondata — segnatamente con la sentenza n. 393 (*recte*: 363) del 1991 — la questione di costituzionalità oggi sollevata dovrebbero ritenersi non più attuali;

che, in particolare, non potrebbe più essere utilmente invocata la finalità di conseguire una rapida definizione del processo grazie alla semplicità del rito, posto che all'imputato è ormai accordata la facoltà di chiedere non soltanto un'integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), ma anche lo svolgimento del giudizio in udienza pubblica (art. 441, comma 3, cod. proc. pen.);

che, in sostanza, nell'attuale disciplina del giudizio abbreviato sarebbero stati elisi tutti i «sacrifici» — accettazione, senza possibilità di integrazione istruttoria, del valore pienamente probatorio degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari; rinuncia alla garanzia del pubblico dibattimento; limiti all'appello originariamente previsti dall'art. 441, commi 1 e 2, cod. proc. pen., rispetto alle ipotesi di condanna a pena sostitutiva o a pena pecuniaria — che giustificavano, per l'imputato, il trattamento premiale consistente nella riduzione di un terzo della pena: donde l'irragionevolezza delle perduranti limitazioni alle facoltà del pubblico ministero, e in particolare di quella che qui interessa;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sulla base delle medesime considerazioni svolte in rapporto alla questione r.o. n. 381 del 2001.

Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle due ordinanze in esame hanno ad oggetto analoghe questioni, onde gli stessi possono venir riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che nell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Venezia risulta omessa l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa e, in particolare, non viene univocamente specificato se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello avverso la sentenza emessa in prime cure e di quale tipo (principale o incidentale): indicazioni, queste, indispensabili ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio *a quo*;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto al dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte di appello di Torino, va osservato come l'attuale secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — nel conferire veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali — non abbia inciso sulla validità dell'affermazione, cui si è costantemente ispirata in precedenza la giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: infatti una disparità di trattamento può risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia (*cf.*, *ex plurimis* sentenze n. 98 e n. 324 del 1994, n. 432 del 1992, n. 363 del 1991; ordinanza n. 426 del 1998);

che, in tale ottica, questa Corte ha già escluso — proprio in riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — che il mancato riconoscimento al pubblico ministero di un potere di iniziativa probatoria, analogo a quello attribuito dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. all'imputato che abbia presentato la richiesta del rito alternativo, violi il nuovo parametro costituzionale: e ciò in quanto si tratta di asimmetria ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell'ambito del giudizio abbreviato, tenuto conto del ruolo svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, sulla base delle cui risultanze l'imputato consente di essere giudicato (*cf.* sentenza n. 115 del 2001);

che, a sua volta — nella cornice di un sistema nel quale il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale (*cf.* sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 426 del 1998) — la preclusione dell'appello della parte pubblica avverso le sentenze di condanna (quando non vi sia stata modifica del titolo del reato), oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità, continua a trovare giustificazione — come per il passato (*cf.* sentenze n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991) — nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio;

che, infatti — come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare — anche dopo le modifiche introdotte dalla citata legge n. 479 del 1999, sulle quali il giudice rimettente richiama l'attenzione, il minor dispendio di tempo e di energie processuali, rispetto all'ordinario giudizio dibattimentale, resta un carattere essenziale del giudizio abbreviato (*cf.* sentenza n. 115 del 2001);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al «principio di ragionevolezza» e all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 422

Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria - Interessi civili - Inappellabilità da parte dell'imputato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati (convenuti, rispettivamente, in sede civile e in sede penale) - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 574 e 593, comma 3 (nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3, come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di M. E., iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3, cod. proc. pen. — quest'ultimo nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468 — nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello nemmeno per gli interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria;

che a parere del giudice rimettente l'impugnata disciplina si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, giacché la possibilità per l'imputato di giovare di un secondo grado di giudizio di merito, quanto alle statuizioni sugli interessi civili, verrebbe fatta dipendere non dalla natura del fatto illecito o dalla entità del danno, ma unicamente dalla scelta del giudice circa il tipo di pena da irrogare;

che, dopo aver diffusamente analizzato la «irrazionale casualità del complessivo regime delle impugnazioni creato dal terzo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., in sé e nel coordinamento con altri articoli, come il 574, il 575 e il 576», il giudice *a quo* denuncia, fra l'altro, l'irragionevole disparità che caratterizza, nella fattispecie dedotta, l'impugnazione dei capi civili a seconda che l'azione di danno sia stata esercitata in sede propria — ove all'imputato danneggiante, convenuto in sede civile, è assicurato un doppio grado di merito — ovvero in sede penale attraverso la costituzione di parte civile, ove invece un simile diritto è precluso dalla normativa oggetto di impugnazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, l'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) ha nuovamente modificato il comma 3 dell'art. 593 del codice di procedura penale, sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna «per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda»;

che pertanto alla luce di tale mutamento legislativo, riguardante la specifica disposizione attinta dal dubbio di legittimità costituzionale, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione proposta risulti o meno tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1242

N. 423

*Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Avvocato e procuratore - Esercizio professionale - Divieto di assunzione del titolo (di procuratore) prima dell'iscrizione nell'albo professionale - Prospettata violazione della norma che impone il solo superamento di un esame di Stato come condizione per l'esercizio professionale e disparità di trattamento rispetto ai dottori commercialisti - Intervenuta depenalizzazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), art. 1, primo e terzo comma.
- Costituzione, artt. 33, quinto comma, e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal pretore di Venezia, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000, pervenuta a questa Corte il 19 marzo 2001, il pretore di Venezia, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di usurpazione di titolo (art. 498 cod. pen.) per avere assunto il titolo di procuratore legale senza essere iscritto al relativo albo professionale, ma avendo superato l'esame di idoneità all'esercizio della professione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 1, primo e terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ai cui sensi «nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale» (primo comma), divieto la cui violazione è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale (terzo comma);

che detta questione era stata già sollevata dallo stesso Pretore di Venezia con ordinanza emessa il 23 marzo 1999, iscritta al n. 363 del reg. ord. 1999;

che nella predetta ordinanza si osservava anzitutto che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, prescrivendo, per l'abilitazione all'esercizio professionale, esclusivamente il superamento di un esame di Stato, senza menzionare l'iscrizione in albi professionali come condizione per l'esercizio professionale medesimo, e tanto meno per la semplice utilizzazione del titolo, non consentirebbe di sanzionare addirittura come delitto il comportamento di chi, avendo superato l'esame di abilitazione, utilizzi il relativo titolo pur non essendo iscritto all'albo, il quale avrebbe funzioni di mera pubblicità; e che tale normativa appare irragionevole, tenuto conto che l'iscrizione all'albo, una volta superato l'esame, costituirebbe sostanzialmente un atto dovuto;

che, sempre nella ordinanza del 23 marzo 1999, si affermava che la normativa in questione realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, fra i procuratori legali ed i dottori commercialisti, per i quali l'art. 2 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 stabilisce che il relativo titolo spetta a chi abbia superato l'esame di abilitazione; e che essa sarebbe irragionevole anche sotto l'aspetto che il medesimo art. 1 del r.d.l. n. 1578 del 1933, al secondo comma, consente agli avvocati e procuratori, cancellati dall'albo per causa che non sia di indegnità, di usare il titolo;

che sulla questione così sollevata questa Corte si è pronunciata con l'ordinanza n. 192 del 2000, disponendo la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un riesame della rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), il quale, all'art. 43, ha modificato l'art. 498 cod. pen., stabilendo, per le violazioni ivi previste, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

che il pretore di Venezia, con l'ordinanza introduttiva del presente giudizio, richiamate per intero le motivazioni espresse nella precedente ordinanza del 23 marzo 1999, considera che la questione conserverebbe piena rilevanza, poiché l'avvenuta depenalizzazione imporrebbe al giudice, qualora la norma fosse conforme alla Costituzione, di assolvere l'imputato perché il fatto non è più previsto come reato, e contestualmente di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, laddove, invece, nel caso in cui venisse accertata l'incostituzionalità della norma incriminatrice, il giudice dovrebbe assolvere *sic et simpliciter* l'imputato, senza trasmettere gli atti all'autorità amministrativa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o comunque infondata;

che, in una successiva memoria, l'interveniente osserva, quanto alla lamentata violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che l'esame di Stato sarebbe necessario al fine di ottenere l'abilitazione professionale, ma non sarebbe escluso che per tale abilitazione e per fregiarsi del relativo titolo occorra l'iscrizione ad un apposito albo; e, quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dottori commercialisti, che le due situazioni sarebbero differenti, o come tali sarebbero state discrezionalmente valutate dal legislatore, atteso anche che gli avvocati svolgerebbero un servizio pubblico.

Considerato che, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1999, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, doveva disporre la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali in corso, relativi a reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo solo il caso che il reato risultasse prescritto o estinto per altra causa alla medesima data; e che,

ai sensi del successivo comma 3, se l'azione penale, come nella specie, è stata già esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si opponga, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa;

che, dunque — a differenza di quanto aveva stabilito a suo tempo l'art. 41, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le ipotesi di depenalizzazione ivi previste, condizionando la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa al fatto che il giudice stesso non dovesse pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento — il legislatore delegato del 1999 ha escluso che in capo al giudice dei processi pendenti rimanga il potere-dovere di valutare la condotta contestata sotto il profilo della sua sussistenza e della sua corrispondenza alla fattispecie della norma incriminatrice, sia pure al solo fine di una eventuale sentenza di proscioglimento nel merito;

che, pertanto, il giudice *a quo* non è più chiamato ad applicare la norma che prevede la condotta costituente illecito, un tempo penale e ora amministrativo, ma semplicemente a verificare che la violazione contestata non è prevista come reato ed è quindi sottratta alla giurisdizione del giudice penale, e a trasmettere gli atti (salvo che il reato risultasse già estinto alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999) alla competente autorità amministrativa, alla quale soltanto spetta, ora, fare applicazione della norma che prevede l'illecito e stabilisce la sanzione: onde anche le eventuali questioni di legittimità costituzionale di tale norma, o di norme che ne condizionano l'applicazione, potranno essere rilevanti solo nei giudizi instaurati davanti al giudice civile a seguito della eventuale applicazione della sanzione amministrativa;

che la determinazione di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa non costituisce a sua volta applicazione, nemmeno parziale, della norma (già) incriminatrice, ma solo applicazione vincolata (e per questo assoggettata ad un breve termine: art. 102, comma 1, cit.) della statuizione legislativa che ha abrogato detta norma incriminatrice, sostituendola con la previsione dell'illecito amministrativo e della relativa sanzione;

che la questione è dunque manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 424

Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Acquisizione e utilizzazione dei soli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero e derivanti dall'interrogatorio dell'indagato - Prospettata irragionevolezza con compromissione della garanzia del «giusto processo» e dei principî di parità delle parti, della terzietà del giudice e del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 390, comma 3-*bis*, e 391.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Facoltà del pubblico ministero di non comparire - Lamentata irragionevolezza con lesione dei principî di parità tra le parti, del contraddittorio, della terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 390, comma 3-*bis*, e 391.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-*bis*, e 391 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con ordinanza emessa il 16 settembre 2000, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-*bis*, e 391 del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare per il giudizio di convalida soltanto gli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall'interrogatorio dell'arrestato o del fermato», e dell'art. 391, commi 1 e 3, dello stesso codice, «nella parte in cui prevede la facoltà per il pubblico ministero di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo»;

che il rimettente premette di essere investito della richiesta di convalida dell'arresto di due persone indagate per furto aggravato, e poi poste in libertà dal pubblico ministero che aveva ritenuto non necessaria l'applicazione di misure cautelari coercitive;

che nel corso dell'udienza di convalida il difensore aveva chiesto di produrre documenti sulle condizioni familiari e personali delle due persone arrestate e di assumere informazioni testimoniali dall'addetta alla sorveglianza dell'esercizio commerciale dove era stato eseguito l'arresto, eccedendo in caso di rigetto l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 111 Cost;

che il giudice *a quo* rilevato che a norma dell'art. 390, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. non è consentito assumere elementi di giudizio diversi dagli atti trasmessi dal pubblico ministero con la richiesta di convalida e dal-

l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, ha fatto propria l'eccezione proposta dalla difesa e contestualmente ha sollevato d'ufficio altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di non comparire all'udienza di convalida;

che, quanto alla prima questione, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., traducendosi in un'irragionevole compromissione della garanzia del «giusto processo» e, in particolare, dei principi della parità delle parti, della terzietà del giudice e del contraddittorio, sotto il profilo del sacrificio del diritto di «difendersi provando» principi che, ad avviso del giudice *a quo*, si estendono all'udienza di convalida, stante la sua natura processuale;

che a giudizio del rimettente la scelta legislativa di consentire l'acquisizione ai fini della convalida solo di alcuni «elementi di valutazione» appare tanto più irragionevole ove, come nella specie, non vi siano più esigenze di celerità da soddisfare, essendo stata disposta la liberazione degli arrestati;

che alla luce della giurisprudenza di legittimità, che esclude la possibilità da parte del giudice di acquisire in sede di convalida i documenti presentati dalla difesa qualora il pubblico ministero sia assente, anche la norma che consente al pubblico ministero di non comparire in udienza si porrebbe in contrasto con l'art. 111 Cost.;

che, in particolare, sarebbero lesi i principi: della parità tra le parti, poiché «entrambe devono essere presenti o entrambe devono avere la facoltà di essere presenti»; del contraddittorio, in quanto il difensore sarebbe «privo di sostanziale controparte»; della terzietà e imparzialità del giudice, che sarebbe «costretto a far da «portavoce» del pubblico ministero almeno ai fini della contestazione dell'accusa»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-*bis* e 391 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell'arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall'interrogatorio dell'arrestato, e dell'art. 391, commi 1 e 3, dello stesso codice, nella parte in cui prevede la facoltà del pubblico ministero di non comparire nell'udienza di convalida;

che, quanto alla prima questione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'udienza di convalida, costruita come «momento di necessaria garanzia dello *status libertatis*» è volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell'arresto, così che, tenuto conto della struttura e della funzione di tale udienza, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all'assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l'esame di testimoni (ordinanza n. 412 del 1999);

che la circostanza che l'udienza di convalida si svolga, come nel caso di specie, nei confronti di persone in stato di libertà non inficia tali conclusioni, posto che la funzione dell'udienza e i relativi criteri di giudizio non mutano a seconda che la stessa riguardi soggetti in stato di arresto o liberi;

che, in riferimento alla dedotta violazione delle garanzie del giusto processo, questa Corte ha affermato che non è scelta costituzionalmente imposta quella di modellare ogni procedimento incidentale *de libertate* sullo schema del processo di merito (v. ordinanza n. 321 del 2001);

che, quanto alla seconda questione, il carattere facoltativo della partecipazione del pubblico ministero trova una non irragionevole giustificazione nelle esigenze — poste in rilievo dalla Relazione che accompagna il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che ha appunto introdotto il comma 3-*bis* nell'art. 390 cod. proc. pen. — di semplificazione e di snellimento dell'udienza di convalida, fermo restando che è comunque prevista una forma di «contraddittorio “cartolare” caratterizzato da una tempestiva formulazione delle richieste [del pubblico ministero] e dal deposito degli elementi su cui le stesse si fondano»;

che è peraltro errato il presupposto, da cui muove il rimettente, in base al quale, ove il pubblico ministero sia assente, il giudice non potrebbe acquisire i documenti prodotti dalla difesa, posto che la giurisprudenza di legittimità ammette la produzione di contributi difensivi, anche documentali, a prescindere dalla partecipazione del pubblico ministero all'udienza di convalida (v. anche art. 38, comma 2-*bis* disp. att. cod. proc. pen. in vigore al tempo dell'ordinanza di rimessione, e ora art. 391-*octies* cod. proc. pen., successivamente introdotto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397);

che, infine, le considerazioni dalle quali il giudice fa discendere la violazione dei principi di parità delle parti e di terzietà e imparzialità del giudice in conseguenza della facoltatività della presenza del pubblico ministero appaiono non solo del tutto inconferenti rispetto alla portata che l'art. 111 della Costituzione assegna a tali principi, ma anche estranee al ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle norme processuali;

che entrambe le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis e 391 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1244

N. 425

*Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del rito formulata dall'imputato - Potere del pubblico ministero di interloquire in merito alla richiesta nonché potere del giudice di decidere sulla sua ammissibilità - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principi di parità delle parti, di terzietà e soggezione del giudice alla legge (e non alla volontà di una sola parte processuale) - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Carezza di motivi e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di

esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo con ordinanze emesse il 15 dicembre 2000 e il 16 febbraio 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 110 e 474 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 25, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 110 e 474 del 2001) il Tribunale di Saluzzo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato esprimendo consenso o dissenso motivato e la facoltà di chiedere una autonoma integrazione probatoria, nonché nella parte in cui non prevede il potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta;

che il rimettente premette che gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato e che il pubblico ministero ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., deducendo la violazione degli artt. 101 e 111 Cost;

che, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero, il giudice *a quo* rileva che l'art. 111 Cost., prevedendo che ogni processo si deve svolgere nel contraddittorio delle parti ed in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale, imporrebbe che anche al pubblico ministero sia riconosciuto il potere di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato;

che l'art. 111 della Costituzione sarebbe altresì violato in quanto alla perdita da parte del pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta del rito dovrebbe accompagnarsi la facoltà di chiedere una autonoma integrazione probatoria;

che la disciplina del rito abbreviato risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 sarebbe altresì in contrasto con l'art. 101 Cost., «rendendo il giudice soggetto alla volontà di una sola parte processuale» e così trasformando il diritto dell'imputato alla scelta del rito in un «diritto soggettivo assoluto a conseguire in via automatica il beneficio della riduzione di pena»;

che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e del tutto ingiustificati violerebbe il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che, infatti, la *ratio* del rito speciale, pur sempre rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe più ravvisabile ove la riduzione della pena venga applicata anche nelle ipotesi in cui il giudice deve procedere ad una «lunga e dispendiosa attività di integrazione probatoria»;

che il rimettente ritiene infine violato l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole equiparazione di situazioni affatto diverse riguardanti, da un lato, gli imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato *ex art.* 438, comma 1, cod. proc. pen. e che hanno in tal modo consentito una effettiva riduzione dei tempi processuali e, dall'altro, gli imputati che, richiedendo una attività di integrazione probatoria, hanno dilatato la durata del processo;

che nel giudizio relativo all'ordinanza r.o. n. 474 del 2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando la sentenza n. 115 del 2001, con la quale analoga questione è stata dichiarata non fondata.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Saluzzo hanno identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato infondate le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dall'attuale rimettente;

che, non essendovi motivi per discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nella menzionata sentenza, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1245

N. 426

*Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Potere di pronunciare la sentenza rimesso anche al giudice dell'udienza preliminare (oltre che al giudice del dibattimento), in caso di dissenso del pubblico ministero, se la richiesta dell'imputato sia fondata - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità, di buon andamento della amministrazione e di ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 448, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 30 ottobre 2000 e dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 142 e 155 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. anche in caso di dissenso del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta dell'imputato di applicazione della pena;

che il giudice *a quo* — premesso che l'imputato ha formulato richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha negato il proprio consenso — rileva che l'art. 448 cod. proc. pen. prevede che la valutazione sulla fondatezza del dissenso del pubblico ministero sia demandata al giudice del dibattimento, e che soltanto quest'ultimo sarebbe legittimato, anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento e nonostante il dissenso del pubblico ministero, ad applicare la pena chiesta dall'imputato;

che tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare non assolverebbe più la mera funzione di «filtro contro le imputazioni azzardate», ma costituisce il primo momento di una approfondita valutazione, estesa anche a profili di merito, della fondatezza dell'ipotesi accusatoria e «della sufficienza e idoneità degli elementi raccolti dal p.m. nella fase delle indagini preliminari ad ottenere una pronuncia di colpevolezza»;

che tale riforma, pur avendo inciso profondamente sulla funzione dell'udienza preliminare e sui poteri del giudice, anche allo scopo di ridurre il numero dei processi da celebrare in sede dibattimentale, avrebbe incomprensibilmente e irragionevolmente lasciato inalterata la disciplina che preclude al giudice dell'udienza preliminare, in caso di dissenso del pubblico ministero, di valutare la proposta di patteggiamento davanti a lui formulata, imponendogli di rimettere tale valutazione al giudice del dibattimento, chiamato a decidere sulla base degli stessi atti sottoposti all'esame del giudice dell'udienza preliminare;

che a parere del rimettente tale disciplina, precludendo al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare direttamente sentenza di patteggiamento se ritiene fondata la richiesta dell'imputato e ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost;

che la disposizione censurata violerebbe anche il «principio del buon andamento della pubblica amministrazione», in quanto impone l'espletamento di adempimenti finalizzati all'instaurazione del giudizio, impegna un'udienza dibattimentale e costringe alla citazione dei testimoni, con un aggravio di costi e un appesantimento della macchina giudiziaria assolutamente superflui;

che l'instaurazione di un'ulteriore, inutile, fase processuale sarebbe infine in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo formulato dall'art. 111, secondo comma, Cost;

che analoga questione è stata sollevata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, con riferimento agli artt. 97 e 111 Cost;

che ad avviso del rimettente l'art. 448 cod. proc. pen., in quanto non consente al giudice dell'udienza preliminare di effettuare la medesima valutazione demandata al giudice del dibattimento in caso di dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di patteggiamento dell'imputato, comporterebbe una «*capitis deminutio*» del tutto ingiustificata a fronte «dei poteri — e delle garanzie di terzietà — che l'attuale ordinamento attribuisce al giudice dell'udienza preliminare, già chiamato a decidere in relazione alle ipotesi di applicazione pena e giudizio abbreviato»;

che la disciplina censurata violerebbe, di conseguenza, l'art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo, e l'art. 97 Cost., a causa dell'aggravio ingiustificato di spese e dell'impegno di risorse della pubblica amministrazione;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 448 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all'esame del giudice dell'udienza preliminare, e non anche a tale giudice;

che le due ordinanze sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale e che deve pertanto essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che in sostanza i rimettenti chiedono un'estensione della portata del secondo periodo del comma 1 dell'art. 448 cod. proc. pen., tale da consentire al giudice dell'udienza preliminare di decidere sulla richiesta di appli-

cazione della pena in caso di dissenso del pubblico ministero, sul presupposto che la norma censurata riconosca analogo potere al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a prescindere dal consenso del pubblico ministero;

che la disciplina dettata dal secondo periodo del comma 1, dell'art. 448 cod. proc. pen., nell'interpretazione datane dai rimettenti — secondo cui al giudice del dibattimento, permanendo il dissenso del pubblico ministero, sarebbe riconosciuto il potere di accogliere la richiesta di patteggiamento *in limine litis* — si porrebbe in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto verrebbe ad espropriare il pubblico ministero del suo potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito, e sacrificerebbe l'esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento (v. ordinanza n. 127 del 1993);

che è invece conforme all'essenza dell'istituto in esame che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato, *ex art.* 448, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen., solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate;

che tale interpretazione logico-sistematica non è in contrasto con il tenore letterale della disposizione, che al secondo periodo del comma 1 si limita a prevedere la facoltà dell'imputato di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima dell'apertura del dibattimento, mediante una formulazione che non esclude che la richiesta debba essere corredata del consenso del pubblico ministero, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 444 cod. proc. pen., cui rinvia il primo periodo del comma 1, dell'art. 448;

che anzi, a prescindere dal problema se sia ammissibile una mera reiterazione della precedente richiesta, il termine «rinnovare» sembra evocare il significato di «nuova richiesta», in ordine alla quale non potrebbe, evidentemente, prescindersi dal consenso del pubblico ministero, a pena di stravolgere la fisionomia dell'istituto del «patteggiamento»;

che tali considerazioni circa l'erroneità del presupposto interpretativo assunto dai rimettenti come *tertium comparationis* si riflettono sulla specifica questione oggetto del presente giudizio di costituzionalità, già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 con ordinanza n. 488 del 1994, posto che i maggiori poteri di integrazione probatoria e decisori riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare dalla legge n. 479 del 1999, adottati dal rimettente a sostegno della questione, non esercitano alcuna influenza sulla struttura negoziale del patteggiamento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Torino e di Cremona, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 427

Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del rito formulata dall'imputato - Potere del pubblico ministero di interloquire in merito alla richiesta e potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî del contraddittorio e parità tra le parti, di terzietà e imparzialità del giudice, di buon andamento dell'amministrazione - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di motivi e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 97, 101 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo con ordinanze emesse il 15 dicembre, il 28 novembre, il 18 ottobre e il 17 novembre 2000, rispettivamente iscritte ai nn. 248, 249, 250 e 281 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 (r.o. nn. 248, 249 e 250 del 2001), 101 e 111 (r.o. nn. 248, 249 e 250 e 281 del 2001) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante tra l'altro «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale», nella parte in cui non prevede il potere del pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato esprimendo consenso o dissenso motivato e la facoltà di chiedere una autonoma integrazione probatoria, nonché nella parte in cui non prevede il potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta;

che il rimettente premette che gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato e che il pubblico ministero ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., deducendo la violazione degli artt. 101 e 111 Cost;

che, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero, il giudice *a quo* rileva che l'art. 111 Cost., prevedendo che ogni processo si deve svolgere nel contraddittorio delle parti ed in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale, imporrebbe che anche al pubblico ministero sia riconosciuto il potere di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato;

che, ad avviso del rimettente, in presenza di un dissenso motivato del pubblico ministero il processo dovrebbe proseguire con il rito ordinario, salvo il potere del giudice, a dibattimento concluso, di ritenere ingiustificato il dissenso e di applicare all'imputato la riduzione di pena;

che, in alternativa, al giudice dell'udienza preliminare dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di ammettere o respingere la richiesta di giudizio abbreviato;

che l'attuale impianto normativo, da un lato, priva il pubblico ministero del «diritto di contraddire le richieste dell'imputato in tema di giudizio abbreviato» e, dall'altro, non attribuisce alcuna efficacia giuridica alle sue eventuali deduzioni;

che il rimettente sottolinea inoltre che alla perdita da parte del pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta del rito dovrebbe accompagnarsi la facoltà di chiedere una autonoma integrazione probatoria;

che la disciplina del rito abbreviato risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 sarebbe altresì in contrasto con l'art. 101 della Costituzione, in quanto non consentirebbe al giudice di assolvere i suoi «indefettibili compiti istituzionali» e attribuirebbe all'imputato il diritto a conseguire automaticamente e irragionevolmente il beneficio della riduzione di pena;

che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e del tutto ingiustificati violerebbe infine il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che infatti la *ratio* del rito speciale, pur sempre rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe più ravvisabile ove la riduzione della pena venga applicata anche nelle ipotesi in cui il giudice deve procedere ad una integrazione probatoria, così disattendendo «le ragioni di speditezza e economia alla base dell'istituto»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'ordinanza n. 564 del 2000 (r.o. nn. 248, 249 e 250), con la quale la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente essendo intervenute le modifiche introdotte dall'art. 4-ter comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144, nonché la sentenza n. 115 del 2001 (r.o. n. 281 del 2001), con la quale analoga questione è stata dichiarata non fondata.

Considerato che le quattro ordinanze del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo sono sostanzialmente identiche e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato infondate le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni analoghe a quelle prospettate dall'attuale rimettente;

che, non essendovi motivi per discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nella menzionata sentenza n. 115 del 2001, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 428

Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Acquisizione delle prove - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Inutilizzabilità di dichiarazioni *erga alios* rese in precedenza da persone coimputate, imputate o giudicate in procedimenti connessi, che si avvalgano della facoltà di non rispondere - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, con violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del diritto di difesa e del contraddittorio - Sopravvenuta modifica normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 111 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e 210, comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Torino, il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano e il 31 ottobre 2000 dal Tribunale di Imperia, iscritte rispettivamente ai numeri 144, 271 e 294 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 10, 16 e 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 6 luglio 2000 (r.o. n. 144 del 2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e 210, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui escludono la possibilità di assumere come testimoni, riconoscendo agli stessi la facoltà di astenersi dal rispondere, i coimputati e gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la responsabilità di altri sui quali essi abbiano in precedenza liberamente risposto»;

che la Corte di appello — che procede quale giudice di rinvio *ex* art. 627 cod. proc. pen., a seguito di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione della sentenza emessa da altra sezione in data 20 febbraio 1997 — premette che, dopo la decisione della Cassazione, «l'introduzione nella Costituzione, ad opera della

legge modificatrice dell'art. 111, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, ha reso impossibile, nel giudizio di rinvio in corso di svolgimento, l'acquisizione o il "recupero", quali prove suscettibili di essere valutate ai fini della decisione», delle dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dalle persone, imputate in procedimenti connessi o collegati, che hanno confermato la propria volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere;

che la Corte rimettente ritiene che la disciplina censurata violi:

l'art. 3 Cost., in quanto è intrinsecamente irragionevole e comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra le parti impedire all'accusa l'utilizzazione di indagini svolte legittimamente, tali da rendere possibile l'applicazione di provvedimenti cautelari e l'esercizio dell'azione penale, e consentirne invece l'uso quando le dichiarazioni precedentemente rese al di fuori del contraddittorio siano favorevoli all'imputato;

l'art. 112 Cost., in quanto vengono così elusi il principio di obbligatorietà dell'azione penale e il «conseguente principio di conservazione della prova, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale»;

gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto è irragionevole e viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio nella formazione della prova la scelta di sottrarre totalmente al contraddittorio le dichiarazioni precedentemente rese da soggetti poi sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e che si avvalgano della facoltà di non rispondere, senza che tale scelta sia imposta dal rispetto di valide ragioni giustificatrici;

che con ordinanza del 25 gennaio 2001 (r.o. n. 271 del 2001) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., «nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone delle persone coimputate del medesimo reato o imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile»;

che il tribunale premette che in dibattimento numerosi imputati in procedimento connesso, la cui posizione era stata stralciata e definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta oramai divenuta irrevocabile, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rendendo così impossibile la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni rese sui fatti di causa;

che, venendo in gioco sul piano costituzionale (sentenza n. 361 del 1998) «la funzione del processo penale, che è strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità», sono «censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo»;

che, di conseguenza l'art. 197 cod. proc. pen. violerebbe:

gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., in quanto contempla categorie di soggetti (quali quelli nei cui confronti sia stata definitivamente pronunciata sentenza di condanna) la cui posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque mutata, perché coperta dal giudicato, e nei confronti dei quali non può dunque riconoscersi il diritto al silenzio — quale tutela dalla autoincriminazione — se non con grave pregiudizio dei principi costituzionali della conservazione della prova e del contraddittorio;

l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente parifica, quanto alla garanzia del diritto al silenzio, soggetti tuttora imputati e condannati con sentenza irrevocabile, mentre la posizione di questi ultimi è giuridicamente insuscettibile di qualsivoglia modificazione in loro danno;

che con ordinanza del 31 ottobre 2000 (r.o. n. 294 del 2001) il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., «limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri»;

che il tribunale premette che in dibattimento gli imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così impedendo «l'uso incrociato» delle dichiarazioni precedentemente rese su punti salienti delle responsabilità di ciascuno;

che ad avviso del tribunale la norma censurata violerebbe:

l'art. 111, secondo e quarto comma, Cost., che impone una revisione dei confini tra il diritto di una parte alla formazione in contraddittorio della prova e il diritto al silenzio di colui che nella fase delle indagini preliminari abbia reso dichiarazioni *erga alios*, in quanto alla maggiore espansione e alla più intensa tutela del contraddittorio deve inevitabilmente corrispondere la riduzione dell'area della facoltà di non rispondere;

gli artt. 3 e 112 Cost., in quanto è irragionevole consentire a un imputato che ha già reso dichiarazioni *erga alios*, sulla cui base è stato disposto il rinvio a giudizio degli accusati, di avvalersi a dibattimento della facoltà di non rispondere, impedendo ai coimputati di difendersi e ponendo nel nulla la pregressa attività processuale;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riferimento alla questione sollevata con ordinanza n. 271 del 2001, la restituzione degli atti ai giudici rimettenti alla luce delle modifiche recate alle norme censurate dalla legge n. 63 del 2001, e una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza per le altre questioni.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-*bis* cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Imperia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 429

*Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato o imputato in procedimento connesso su fatti implicanti la responsabilità di altri - Facoltà di non rispondere - Inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in precedenza (nel corso delle indagini preliminari) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principi di indefettibilità della giurisdizione, di non dispersione della prova, di obbligatorietà dell'azione penale e del diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuta nuova disciplina con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 210 e 513; 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, lettera a), 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 11 dicembre 2000 dal Tribunale di Foggia, 8 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, 2 novembre 2000 dal Tribunale di Foggia e 30 maggio 2000 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 561, 579 e 590 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 27, 32 e 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di Consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanze in data 2 novembre e 11 dicembre 2000 (r.o. nn. 579 e 518 del 2001) il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 513 del codice di procedura penale, «limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri»;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette che, in dibattimento, un imputato di reato connesso si è avvalso della facoltà di non rispondere e che in siffatta situazione l'art. 111, quarto comma, della Costituzione preclude di valutare ai fini della decisione le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari;

che a parere del Tribunale nello «*status* giuridico» di imputato di reato connesso *ex art.* 210 cod. proc. pen. coesistono i due profili di imputato e di testimone: se in relazione al primo è consentito evocare il canone *nemo tenetur edere contra se*, in relazione al secondo sussiste l'obbligo di «canalizzare nel processo», la cui funzione è l'accertamento della verità, «il patrimonio cognitivo» del quale il soggetto è portatore;

che la disciplina censurata, assicurando invece indiscriminatamente la facoltà di non rispondere in relazione a dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, violerebbe: l'art. 111 Cost., che sancisce «la costituzionalizzazione del diritto dell'accusato di confrontarsi dialetticamente col suo accusatore nella formazione della prova», l'art. 3 Cost., sotto il profilo del canone di ragionevolezza, «inteso come parametro generale di funzionalità del sistema processuale», l'art. 25 Cost., «in quanto paralizza l'ineffettibile esercizio della giurisdizione penale e la formazione del libero convincimento del giudice», l'art. 24 Cost., «perché pregiudica la piena e compiuta estrinsecazione del diritto di difesa dell'imputato», l'art. 112 Cost., «in quanto inibisce il fluido e corretto sviluppo dell'azione penale vanificandone di fatto l'ineludibile obbligatorietà»;

che con ordinanza in data 8 febbraio 2001 (r.o. n. 561 del 2001) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *a*), 210 e 513 cod. proc. pen., «nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso e prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere», in particolare «con riferimento ai soggetti che abbiano definito con sentenza di condanna passata in giudicato la loro posizione»;

che il tribunale premette che nel corso dell'istruzione dibattimentale molti degli imputati, e degli imputati in procedimenti connessi, i cui interrogatori costituivano parte preponderante del materiale probatorio, comparivano in udienza e dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere, e che, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 25 febbraio 2000, n. 35, non è più possibile procedere alle contestazioni secondo il «meccanismo» introdotto dalla sentenza n. 361 del 1998;

che a parere del tribunale il combinato disposto delle norme censurate — delineando un sistema che consente ai dichiaranti *erga alios* di sottrarsi al contraddittorio e di sottrarre *ad libitum* elementi di prova rilevanti al vaglio dibattimentale — si porrebbe in contrasto: con il principio della indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti privati e con la funzione del processo penale, che consiste nell'accertamento dei fatti contestati e dell'eventuale responsabilità dell'imputato (artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost.), con il principio di non dispersione della prova, cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 255 del 1992, ha attribuito esplicitamente rilievo costituzionale, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che comporta che l'azione promossa non venga paralizzata *ex post* dalla scelta dell'imputato in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere e dalla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, con il diritto — già enucleabile in base agli artt. 3 e 24 Cost., ed oggi sancito dall'art. 111, quarto comma, della Costituzione — di chi viene accusato dal coimputato, o dall'imputato in procedimento connesso, di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni rese nei suoi confronti, con l'art. 111 Cost., che impone la compressione dello spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio e la esclusione della facoltà di non rispondere in dibattimento per il soggetto che abbia in precedenza già effettuato la scelta di rendere dichiarazioni implicanti le responsabilità altrui o che sia stato già condannato con sentenza definitiva, venendo meno in tali ipotesi ogni ragion d'essere della tutela dalla autoincriminazione;

che con ordinanza del 30 maggio 2000 (r.o. n. 590 del 2001) il Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., «limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri»;

che il Tribunale premette che dal decreto che dispone il giudizio e dalle richieste di prova emerge che la responsabilità dell'imputato «non può essere valutata prescindendo dalle dichiarazioni accusatorie formulate in fase di indagine preliminare» da un soggetto le cui «dichiarazioni non possono entrare nel dibattimento, posto che [...] si è avvalso della facoltà di non rispondere»;

che a parere del rimettente la disciplina censurata violerebbe, in particolare: l'art. 111, quarto comma, Cost., che impone la revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios* nel senso che alla maggiore espansione ed alla più intensa tutela del primo dovrebbe corrispondere inevitabilmente la riduzione della facoltà di non rispondere, gli artt. 3, 25, 111 e 112, in quanto una volta operatasi la scelta di rendere dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, il successivo esercizio del diritto al silenzio confligerebbe con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione della prova e determinerebbe l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e della obbligatorietà dell'azione penale;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riferimento alla questione sollevata con ordinanza n. 561 del 2001, la restituzione degli atti al giudice rimettente alla luce delle modifiche recate alle norme censurate dalla legge n. 63 del 2001, e una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza per le altre questioni.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, in relazione al regime di acquisizione e utilizzazione in dibattimento delle precedenti dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. — che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone —, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod. proc. pen.;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Foggia, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Siracusa.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 430

*Ordinanza 6 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Giustizia amministrativa - Giurisdizione generale di legittimità e altri ambiti di giurisdizione - Consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza - Sopravvenuta modificazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 26.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dal Consiglio di Stato, sezione IV, sul ricorso proposto dal Ministero della difesa — Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze contro la Bracco S.p.a. ed altra iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del 7 dicembre 1999, depositata il 17 aprile 2000 (pervenuta il 21 maggio 2001), solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità e negli altri ambiti di cui in motivazione, di disporre perizie, accertamenti tecnici e consulenze tecniche d'ufficio, si porrebbero in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione), in quanto impedirebbero la piena cognizione dei fatti rilevanti nella controversia;

che, inoltre, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni censurate recherebbero *vulnus* ai principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché darebbero luogo ad «aree di privilegio dell'attività amministrativa», sottratte al controllo del giudice, impedendo altresì il sindacato giurisdizionale del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e per irrazionalità della scelta tecnica, in contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il Consiglio di Stato, sezione IV, impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, gli artt. 19 della legge n. 1034 del 1971, 44 del r.d. n. 1054 del 1924 e 26 del r.d. n. 642 del 1907, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza tecnica di ufficio;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che, con l'art. 16, ha modificato l'art. 44, primo comma, del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di «disporre consulenza tecnica»;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al collegio rimettente, affinché valuti se, a seguito della sopravvenuta modificazione normativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione IV.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 431

Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento del giudice persona fisica - Inutilizzabilità, mediante lettura, dei verbali delle dichiarazioni assunte in precedenza - Prospettata irragionevolezza nonché violazione dei principî di eguaglianza, del diritto di difesa, di non dispersione della prova e di buon andamento - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., artt. 238, 511, 511-*bis* e 525.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 238, 511, 511-*bis* e 525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Palmi con due ordinanze emesse il 20 ottobre 2000, iscritte ai nn. 312 e 313 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Palmi ha sollevato con due ordinanze di identico contenuto, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-*bis* e 525 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di utilizzare mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un collegio diversamente composto;

che la questione era già stata sollevata nei confronti degli artt. 238, 511 e 511-*bis* cod. proc. pen. nell'ambito degli stessi procedimenti dal medesimo tribunale con tre ordinanze di identico contenuto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che questa Corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e delle relative norme transitorie;

che il rimettente ripropone la questione, ora estesa all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e 111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen.;

che nelle precedenti ordinanze di rimessione il combinato disposto degli artt. 238, 511 e 511-*bis* cod. proc. pen. era stato sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale *ex art. 3* della Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro procedimento, nonché per la irragionevole «dispersione» di atti legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;

che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe così rimasto discriminato «rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo»;

che ad avviso del giudice *a quo* la medesima disciplina viola altresì l'art. 111 Cost., in quanto l'art. 525 cod. proc. pen., imponendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale davanti al collegio chiamato a decidere, «richiede di più dell'assunzione della prova nel contraddittorio», in contrasto con quanto stabilito dallo stesso art. 111 Cost., che si limita a prescrivere il contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale, e non anche davanti al giudice chiamato a decidere;

che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto imporre «sterili ripetizioni di prove» potrebbe determinare l'impossibilità di definire i processi «nei brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Palmi hanno identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che in sostanza il rimettente lamenta che, in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le norme censurate impediscono di procedere alla lettura degli atti assunti in contraddittorio da un collegio diversamente composto, e ritiene che tale disciplina sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.;

che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni sostanzialmente analoghe relative agli artt. 511 e 525 del codice di procedura penale, sia pure sollevate con riferimento a parametri e argomentazioni solo in parte coincidenti con quelli prospettati dall'attuale rimettente;

che nella menzionata ordinanza la Corte ha messo in rilievo, tra l'altro, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i giudici chiamati a decidere debbono essere gli stessi che hanno partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola dell'immutabilità del giudice, attraverso la quale trova attuazione il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del processo, che esige appunto, salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide;

che, in particolare, la Corte ha rilevato, richiamandosi alla sentenza n. 17 del 1994 e alla giurisprudenza di legittimità, che, in caso di mutamento della composizione del collegio, il rispetto del principio sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. impone di procedere alla integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina relativa alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che essere rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti verbali fanno già parte del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice;

che la paventata «dispersione» dei verbali delle prove assunte da un diverso collegio è priva di fondamento, in quanto tali verbali, qualora il nuovo esame non abbia luogo, potranno essere recuperati mediante lettura;

che, quanto alla supposta irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina prevista dagli artt. 511 e 525 cod. proc. pen. in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a causa del mutamento della composizione del collegio giudicante e quella dettata dall'art. 238 cod. proc. pen. in relazione ai verbali di prove provenienti da diverso procedimento, questa Corte ha già osservato (v. ordinanza n. 399 del 2001) che in entrambi i casi trovano applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493 e 495 cod. proc. pen. in tema di ammissione della prova (v., in particolare, gli artt. 238, comma 5, e 511-*bis*, disposizione quest'ultima che richiama espressamente l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen.);

che da tali rilievi deriva altresì la manifesta infondatezza della questione sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost., prospettato peraltro in maniera ipotetica;

che del tutto inconferenti sono le censure riferite all'art. 111, commi quarto e quinto, Cost., posto che la disciplina dell'art. 525 cod. proc. pen. non incide sul principio del contraddittorio, ma è volta a dare attuazione al principio di immediatezza;

che, infine, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 97 della Costituzione non può essere evocato, nei termini proposti dal rimettente, in relazione all'attività giurisdizionale in senso stretto (v., *ex plurimis* sentenza n. 115 del 2001 e ordinanze n. 204 del 2001 e n. 30 del 2000);

che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nell'ordinanza n. 399 del 2001, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1251

N. 432

*Ordinanza 3 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Richiesta di giudizio abbreviato - Ammissibilità anche nel caso in cui l'istruzione dibattimentale debba essere rinnovata per mutamento del collegio - Prospettata irragionevole e più favorevole disciplina per gli imputati che usufruiscano di tale congiuntura - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal tribunale di Bari con ordinanza emessa il 29 novembre 2000, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di isti-

tuzione del giudice unico di primo grado», nella parte in cui consente all'imputato di chiedere la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato anche quando l'istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito del mutamento dell'organo giudicante;

che il rimettente premette: che nel corso dell'istruzione dibattimentale erano stati disposti vari rinvii, sino a che il tribunale, rilevata la diversa composizione del collegio, disponeva la rinnovazione del dibattimento, che l'imputato, prima dell'inizio della nuova istruzione dibattimentale, chiedeva il giudizio abbreviato a norma dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che tale richiesta era legittima, in quanto il processo era pendente alla data del 2 giugno 1999 e l'istruzione dibattimentale doveva nuovamente avere inizio;

che il giudice *a quo* esclude che la norma transitoria possa essere interpretata nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato deve essere proposta solo prima che sia iniziata per la prima volta l'istruzione dibattimentale, in quanto tale interpretazione appare inconciliabile con il tenore letterale della norma in esame;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di essere rimesso in termini per presentare richiesta di giudizio abbreviato a seguito di «un accadimento meramente accidentale e non ascrivibile a comportamento processuale di alcuna delle parti», e di usufruire senza alcuna «giustificazione logica» di un trattamento irragionevolmente diverso, e più favorevole, rispetto all'imputato per il quale non vi è stato mutamento dell'organo collegiale nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che il rimettente avrebbe dovuto privilegiare l'interpretazione secondo cui l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato solo prima che abbia avuto inizio per la prima volta l'istruzione dibattimentale.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato anche quando l'istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito del mutamento della composizione dell'organo giudicante;

che tale disciplina riserverebbe all'imputato un trattamento irragionevolmente diverso e più favorevole rispetto alle situazioni in cui non si è verificato alcun mutamento della composizione dell'organo giudicante;

che la norma censurata risponde alle finalità deflative che ispirano il Capo XIII del decreto legislativo n. 51 del 1998, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, volte ad assicurare, in concomitanza con l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado, «la rapida trattazione e definizione dei procedimenti pendenti» (così la Relazione che accompagna il decreto);

che, in particolare, il legislatore ha inteso perseguire tali obiettivi «attraverso il recupero dell'operatività dei riti alternativi al dibattimento [...], tramite una sorta di «rimessione in termini» per la relativa richiesta», stabilendo, quanto al giudizio abbreviato, che l'imputato possa formulare la richiesta sino all'inizio dell'istruzione dibattimentale;

che le finalità deflative del dibattimento e di rapida definizione dei procedimenti pendenti si realizzano anche nella situazione, esposta dal rimettente, in cui l'imputato ha presentato richiesta di giudizio abbreviato dopo che è stata disposta la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della composizione dell'organo giudicante, in quanto tale giudizio consente che la decisione si fondi — oltre che sugli atti delle indagini — sulle prove acquisite nel corso della precedente istruzione dibattimentale;

che la posizione di «vantaggio», denunciata dal rimettente come illogica e ingiustificata, in cui verrebbe a trovarsi l'imputato ammesso ad una sorta di rimessione in termini si sostanzia in una situazione di mero fatto, discendente dall'obiettiva esigenza di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

che quindi, sulla base della *ratio* complessiva che ispira la disciplina transitoria, non è affatto irragionevole che la norma censurata consenta all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato anche in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (per l'applicazione dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998 nel caso di rinvio degli atti al giudice di primo grado *ex art.* 604, comma 4, cod. proc. pen., v. ordinanza n. 561 del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1252

N. 433

*Ordinanza del 3 - 21 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Conflitto funzionale - Funzione di difensore e ufficio di testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone ovvero obbligo di astensione dalla difesa, del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e che si trovi a cumulare le funzioni di difensore e testimone, nonché potere del giudice di rilevare l'incompatibilità alla difesa - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina riservata al pubblico ministero - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 197, comma 1, lettera *d*); r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, art. 13).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Cassino con ordinanza emessa il 23 febbraio 2001, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Cassino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento, e in subordine, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dalla difesa del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare l'incompatibilità con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen;

che il Tribunale rimettente, investito della cognizione di una complessa vicenda concernente condotte di circonvenzione, abuso di ufficio e falso ideologico, ascritte a diversi imputati e oggetto di distinti procedimenti poi riuniti per ragioni di connessione, premette di essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del difensore di un imputato di ammettere in veste di testimone il legale di altri due imputati nel medesimo procedimento, ritualmente indicato nella lista testimoniale depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., in relazione a circostanze pertinenti il delitto di circonvenzione addebitato al proprio assistito;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente precisa che le circostanze dedotte, esulanti dall'ambito del segreto professionale tutelato *ex art.* 200 cod. proc. pen., appaiono conferenti rispetto all'addebito e non manifestamente superflue, e che quindi la prova richiesta dovrebbe essere ammessa a norma degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen;

che, peraltro, l'ammissione della testimonianza determinerebbe l'«attualità di un conflitto funzionale» in capo al difensore che dovrebbe essere escusso come testimone, non risolvibile alla stregua della disciplina vigente;

che, al riguardo, il giudice *a quo* rileva che il legislatore del 1988, nel disciplinare i casi di incompatibilità a testimoniare, ha volutamente ommesso di prendere in considerazione la posizione del difensore, ritenendo che «la disciplina della incompatibilità trovi la propria sede normativa nell'ordinamento forense, essendo in gioco anche profili di deontologia professionale che non possono trovare regolamentazione nel codice di procedura penale»;

che il «conflitto funzionale» non sarebbe d'altro canto risolvibile alla stregua dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevede esclusivamente che «Gli avvocati [...] non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale» (ora art. 200 cod. proc. pen.);

che il carattere eccezionale della previsione contenuta nell'art. 197 cod. proc. pen. rispetto al generale dovere di rendere testimonianza non consentirebbe di estendere analogicamente la portata della norma in esame fino a comprendere fra le cause di incompatibilità lo svolgimento di funzioni difensive nell'ambito del medesimo procedimento;

che ad avviso del rimettente l'art. 197, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen. determinerebbe una irragionevole difformità del trattamento riservato al difensore — tenuto a rendere testimonianza «con valutazione recesiva degli interessi defensionali, in assenza, peraltro, di poteri del giudice atti a rimuovere l'inerzia del soggetto interessato analogamente a quanto espressamente previsto dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» — rispetto alla disciplina riservata al pubblico ministero, per il quale è prevista l'incompatibilità a testimoniare;

che la denunciata irragionevole disparità di trattamento sarebbe tanto più rilevante ove si consideri che l'incompatibilità a testimoniare è prevista anche per gli ausiliari del giudice e del pubblico ministero, «figure meno attinte da esigenze di cautela e riserbo funzionale rispetto alla pubblica accusa»;

che l'omessa previsione dell'incompatibilità tra le funzioni di difensore e di testimone lascerebbe quindi «sfornite di presidio normativo le ipotesi di collisione [...] tra interessi di rango costituzionale parimenti tutelati, quali quelli dell'inviolabilità del diritto di difesa e del diritto all'esame dei testi a discarico in condizioni di parità con l'accusa»;

che, ove la norma censurata dovesse essere reputata conforme al dettato costituzionale, ad avviso del rimettente sarebbe allora ravvisabile l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, nella parte in cui non prevede l'«obbligo di astensione del professionista cui faccia capo l'incompatibilità funzionale» ovvero la «facoltà riconosciuta all'autorità giudiziaria procedente di rilevarla con procedura analoga a quella tipizzata all'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» al fine di non demandare alla «sensibilità deontologica del singolo» la risoluzione del rapporto fiduciario, ma di prevedere «un presidio normativo che ne disegni in via prescrittiva modi e forme»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, rilevando che analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza n. 215 del 1997.

Considerato che il rimettente, sul presupposto della assoluta inconciliabilità fra funzione di difensore e ufficio di testimone, chiede a questa Corte di estendere le ipotesi di incompatibilità alla testimonianza previste dall'art. 197, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, così da comprendervi anche quella del difensore che venga citato in veste di testimone nel medesimo procedimento, ovvero di introdurre un generale dovere di astensione del difensore e correlativamente il potere del giudice di rilevare l'incompatibilità alla difesa secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen.;

che, per ciò che concerne la denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il pubblico ministero, con sentenza n. 215 del 1997 questa Corte ha dichiarato infondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 197, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen., rilevando che la situazione di assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero e l'ufficio di testimone non è comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di incompatibilità tra ruolo della difesa e ufficio di testimone;

che, quanto agli ulteriori profili evocati dal rimettente, nella medesima decisione la Corte ha precisato che «il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice» ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il *munus* difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone;

che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa di incompatibilità con l'ufficio di testimone introdotta dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nell'art. 197, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità è limitata all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva;

che l'incongruità del *tertium comparationis* indicato dal giudice *a quo* e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione del difensore e l'ufficio del testimone nella sfera delle regole deontologiche rendono dunque privo di consistenza il denunciato contrasto dell'art. 197, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen. con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;

che, a fronte di queste considerazioni, anche la richiesta del rimettente di introdurre, mediante un intervento sull'art. 13 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, «un presidio normativo» che delinei «in via prescrittiva modi e forme» per la risoluzione del rapporto tra il difensore e il suo assistito ove il primo venga citato come testimone, appare priva di ogni fondamento;

che, del resto, lo stesso rimedio previsto dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per rimuovere situazioni di incompatibilità alla difesa di più imputati, espressamente richiamato dal rimettente, secondo la giurisprudenza di legittimità non opera in via astratta e automatica, ma è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* NEPPI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1253

N. 434

*Ordinanza 3 - 21 dicembre*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Magistrati - Consiglieri del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali - Distinzione delle qualifiche e separazione delle dotazioni organiche - Inapplicabilità della regola della reversibilità delle funzioni (prevista per i magistrati ordinari) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 aprile 1982, n. 186, artt. 14 e 15 e allegata tabella.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 107, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e della allegata tabella A, promosso con ordinanza emessa il

18 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione I, sul ricorso proposto da Paolo Turco contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione I, solleva, con ordinanza del 18 gennaio 2001, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e della allegata tabella A, nelle parti in cui pongono «su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni organiche numericamente differenziate», in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio *a quo* un consigliere di Stato, in servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha impugnato il provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha respinto la sua domanda di trasferimento presso il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con funzioni di consigliere di T.A.R., ritenendo che «la puntuale e tassativa disciplina relativa alle funzioni dei giudici amministrativi di primo e secondo grado (...), stante la rigida distinzione, all'interno del ruolo, per qualifiche» non permetterebbe di accoglierla;

che, secondo il rimettente, l'ordinamento della giurisdizione amministrativa stabilisce una rigida correlazione tra le qualifiche e le funzioni dei giudici amministrativi, in virtù della quale le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di T.A.R. sono «sostanzialmente distinte non soltanto in ragione delle specifiche funzioni che rispettivamente vi si connettono, ma — e soprattutto — in ragione della dotazione organica separata e di differente consistenza numerica, nonché dei differenti meccanismi di provvista delle relative dotazioni»;

che, ad avviso del T.A.R., le norme e la tabella impuginate, impedendo al giudice amministrativo di svolgere funzioni differenti da quelle corrispondenti alla qualifica a lui attribuita e, quindi, l'applicazione della regola della reversibilità delle funzioni prevista per i magistrati ordinari (art. 21-*sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356), violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero una non ragionevole disparità di trattamento tra le due figure magistratuali, tenuto conto che, per altri profili, queste sarebbero disciplinate in modo sostanzialmente omogeneo;

che la rigida distinzione stabilita dalle disposizioni censurate tra la qualifica di consigliere di Stato e di consigliere di T.A.R., non permettendo la reversibilità delle funzioni, recherebbe *vulnus* anche al principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto impedirebbe il «proficuo svolgersi dell'attività di giustizia», ponendosi altresì in contrasto con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, il quale, disponendo che «i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni», tutela l'indipendenza e l'imparzialità del giudice;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione I, impugna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, il «combinato disposto» degli artt. 14 e 15 della legge n. 186 del 1982 e la allegata tabella A, nelle parti in cui pongono «su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni organiche numericamente differenziate» e stabiliscono che le due categorie non sono fungibili anche per quanto riguarda le funzioni, rendendo in tal modo inapplicabile ai magistrati amministrativi la norma che, per i magistrati ordinari, prevede la c.d. «reversibilità delle funzioni» (art. 21-*sexies* del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992);

che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, gli artt. 102 e 103 della Costituzione prevedono differenti ambiti e forme di esercizio della funzione giurisdizionale, riferibili alla magistratura ordinaria e alle altre magistrature, appunto caratterizzate da discipline specifiche quanto alla loro organizzazione ed alle relative garanzie costituzionali (*ex plurimis*, ordinanza n. 542 del 2000), e proprio per questo l'ordinamento vigente non contempla uniformità, oltre che di attribuzione di funzioni, di regolamentazione dell'assetto strutturale degli uffici e del sistema di progressione in carriera della magistratura ordinaria e di quella amministrativa (sentenza n. 1 del 1978);

che le peculiarità di norme costituzionali ed ordinarie che, sotto questi profili, connotano la magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa escludono la ipotizzata omogeneità tra le figure poste in comparazione e tanto basta a negare l'asserita violazione del principio di eguaglianza;

che, per quanto riguarda la censura riferita all'art. 97 della Costituzione, è costante giurisprudenza di questa Corte che il principio di buon andamento, anche se può riguardare disposizioni legislative concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (di recente, ordinanza n. 204 del 2001), non impedisce, però, che al legislatore ordinario spetti nella materia dell'organizzazione dei pubblici uffici e dell'articolazione delle carriere un'ampia discrezionalità, il cui esercizio può costituire oggetto del sindacato di costituzionalità soltanto allorquando si dimostri la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della scelta (tra le tante, ordinanza n. 296 del 2000; sentenza n. 34 del 1999);

che il rimettente non ha, invece, indicato le ragioni del supposto contrasto delle norme impugnate con il parametro costituzionale invocato, limitandosi ad affermare in modo apodittico che esse violerebbero il principio di buon andamento;

che il richiamo all'art. 107, terzo comma, della Costituzione è improprio ed erroneo in quanto, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, esso riguarda esclusivamente la magistratura ordinaria, poiché le garanzie di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali sono stabilite dalla legge ordinaria *ex art.* 108, secondo comma, della Costituzione (tra le più recenti, ordinanza n. 542 del 2000; sentenza n. 433 del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e della allegata tabella A, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 435

*Sentenza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto e rilevanza della questione - Limitazione dello scrutinio alla parte di disposizione censurata, secondo i termini dell'ordinanza di rinvio.**

**Regione Puglia - Prestazioni imposte - Tariffe per pareri igienico-sanitari resi, in favore di terzi richiedenti, dalle unità sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie) - Determinazione rimessa interamente alla discrezionalità della Giunta regionale - Mancanza di una indicazione di criteri e limiti idonei a vincolare il potere impositivo - Violazione del principio della riserva di legge - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, art. 7, secondo comma.
- Costituzione, art. 23.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo promosso per l'annullamento dell'atto, adottato da una azienda unità sanitaria locale della Regione Puglia, di diniego del parere igienico-sanitario su progetti di opere edilizie, motivato dal mancato versamento dei c.d. diritti sanitari, nonché della delibera della Giunta regionale che approva il tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con ordinanza emessa il 26 ottobre 2000, pervenuta a questa Corte il 23 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico), «per la parte in cui non prevede criteri per la determinazione delle tariffe per il rilascio di parere igienico-sanitario da parte delle unità sanitarie locali (ora aziende) in materia edilizia».

Detto art. 7, al primo comma, prevede che «compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle Unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale». Il secondo comma, a sua volta, dispone che «la Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme».

Sulla base, tra l'altro, di tale ultima norma, la Giunta regionale pugliese, con la deliberazione 31 marzo 1994, n. 1415, impugnata davanti al giudice *a quo* ha approvato il tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, nel cui ambito si prevedono pure i pareri igienico-sanitari su progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici (allegato F dello «schema operativo per le attività rese a favore dei privati», approvato con la citata deliberazione n. 1415, capitolo 2, tariffa V, n. 5).

Il remittente premette di non condividere la tesi interpretativa avanzata dalla parte ricorrente, secondo cui l'amministrazione regionale sarebbe abilitata a stabilire le tariffe solo per le prestazioni di carattere «extra-istituzionale» delle aziende sanitarie, non previste dalla legge a carico delle aziende medesime, affermando invece che il secondo comma del citato art. 7 della legge regionale n. 36 del 1984 andrebbe letto nel senso che è conferita alla Giunta regionale potestà di imporre le tariffe per tutte le prestazioni effettuate dalle aziende, comprese quelle istituzionali previste dalla legge, tra le quali rientrano i pareri igienico-sanitari in materia edilizia.

Ciò premesso, il remittente osserva che tali tariffe costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, in quanto sussiste la predeterminazione autoritativa della disciplina delle contrapposte prestazioni e, in particolare, dell'entità dei corrispettivi dovuti dal privato. Pertanto la legge, per rispettare la riserva di legge «relativa» stabilita dalla Costituzione, dovrebbe individuare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la misura della prestazione nonché le eventuali sanzioni. In relazione alla misura dell'imposizione, il giudice *a quo* afferma che la giurisprudenza di questa Corte ritiene rispettato il precetto costituzionale se la legge indica la misura massima dell'aliquota, o comunque fissa criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore; e che anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli atti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, il principio sarebbe rispettato purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura.

La norma impugnata attribuirebbe invece *sic et simpliciter* alla Giunta regionale il potere di fissare le tariffe, con discrezionalità piena, non stabilendo alcun limite o controllo, né direttamente né indirettamente, senza dunque fornire alcun tipo di parametro o di criterio minimo per il rispetto della riserva di legge e per tutelare gli onerati da possibili arbitrii dell'amministrazione: onde la questione di legittimità costituzionale sarebbe non manifestamente infondata.

2. — Non si sono costituite le parti del giudizio *a quo* né è intervenuto il Presidente della Giunta regionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia riguarda una disposizione di legge regionale (art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, recante «Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico») che attribuisce alla Giunta regionale il potere di fissare le tariffe dei c.d. diritti sanitari, dovuti alle aziende sanitarie per le prestazioni, gli accertamenti e le indagini effettuate per conto e nell'interesse di terzi richiedenti. La disposizione impugnata, secondo il remittente, violerebbe l'art. 23 della Costituzione in quanto non fisserebbe criteri, limiti e controlli atti a circoscrivere l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione nella determinazione della misura dei diritti per il rilascio dei pareri igienico-sanitari in materia edilizia, diritti aventi natura di prestazioni patrimoniali imposte.

2. — Questa Corte non ha motivo di discostarsi, in sede di controllo sulla rilevanza della questione, dalla interpretazione, motivatamente accolta dal Tribunale remittente, secondo cui il potere tariffario in questione non riguarderebbe solo le prestazioni «extra-istituzionali» a favore di terzi effettuate dalle aziende sanitarie, ma anche le prestazioni, sempre rese a favore di terzi richiedenti, previste dalla legge come compiti istituzionali delle aziende medesime, quali sono i pareri igienico-sanitari su progetti edilizi, di cui è causa, e che sono tuttora previsti come obbligatori dall'art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Lo scrutinio della Corte è limitato in questa sede, secondo i termini dell'ordinanza di rimessione, alla parte della disposizione impugnata che si riferisce al potere di fissare le tariffe per i pareri igienico-sanitari resi dalle aziende sanitarie in materia edilizia, a norma dell'art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie, ancorché la disposizione medesima conferisca alla Giunta regionale il potere di fissare le tariffe per tutte «le prestazioni, gli accertamenti e le indagini» effettuate a favore di terzi richiedenti.

### 3. — La questione è fondata.

Esattamente il remittente afferma che i versamenti relativi alle tariffe in esame costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, come tali soggette alla disciplina dell'art. 23 della Costituzione, che pone, in materia, una riserva di legge, sia pure limitata alla statuizione degli elementi fondamentali della prestazione, la quale può essere imposta, appunto, solo «in base alla legge».

La giurisprudenza di questa Corte ha allargato la nozione di «prestazione patrimoniale imposta», ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, riconducendovi anche prestazioni di natura non tributaria, e aventi funzione di corrispettivo, quando, per i caratteri e il regime giuridico dell'attività resa, sia pure su richiesta del privato, a fronte della prestazione patrimoniale, è apparso prevalente l'elemento della imposizione legale (cfr. ad es. sentenze n. 55 del 1963, n. 72 del 1969, n. 127 del 1988, n. 236 del 1994, n. 215 del 1998).

Nella specie, tuttavia, non è necessario, per ritenere la prestazione in esame «imposta», far ricorso ad elementi di non facile definizione, come il carattere di «servizio essenziale» ai bisogni della vita, rivestito dall'attività del soggetto cui la prestazione patrimoniale è dovuta (cfr. sentenze n. 72 del 1969, n. 127 del 1988, n. 215 del 1998). Infatti, ancorché sia dovuta a fronte dello svolgimento di un'attività da parte dell'azienda sanitaria, la prestazione in esame non si configura quale corrispettivo stabilito (e sia pure prestabilito) sulla base di una contrattazione tra l'azienda e il terzo richiedente, il quale liberamente si avvalga, in regime di mercato, di un servizio da quella reso; ma trova il suo fondamento in una imposizione legale, che grava sui terzi interessati all'attività dell'amministrazione prevista per legge ai fini del compimento di procedimenti che li riguardano, e che perciò viene da essi richiesta (cfr. le ipotesi di cui alle sentenze n. 507 del 1988, n. 90 del 1994, n. 180 del 1996).

4. — Questa Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione è soddisfatta purché la legge (anche regionale: sentenze n. 64 del 1965, n. 148 del 1979, n. 180 del 1996, n. 269 del 1997) stabilisca gli elementi fondamentali dell'imposizione, anche se demanda a fonti secondarie o al potere dell'amministrazione la specificazione e l'integrazione di tale disciplina.

Nella specie, non sorge questione circa la determinazione dei presupposti dell'imposizione (costituiti dalla richiesta della prestazione dell'amministrazione) e dei soggetti passivi (i richiedenti), ma solo circa la determinazione del *quantum* dell'imposizione, che la norma impugnata rimette interamente alla Giunta regionale, senza indicare alcun criterio né alcun limite.

È bensì sufficiente, per rispettare la riserva di legge, che idonei criteri e limiti, di natura oggettiva o tecnica, atti a vincolare la determinazione quantitativa dell'imposizione, si desumano dall'insieme della disciplina considerata (cfr. sentenze n. 72 del 1969, n. 507 del 1988). Ciò può verificarsi, in particolare, quando la prestazione imposta costituisca il corrispettivo di un'attività il cui valore economico sia determinabile sulla base di criteri tecnici, e il corrispettivo debba per legge essere determinato in riferimento a tale valore. Ma nei casi, come quello di specie, in cui l'attività consiste in pareri o in accertamenti, resi o effettuati da una struttura pubblica stabile, investita di una molteplicità di funzioni, anche se fosse possibile determinare, *a posteriori* il costo delle singole prestazioni rese, sta di fatto che dalla disciplina legislativa, che affida alla Giunta regionale la determinazione delle tariffe, non è desumibile alcun vincolo a commisurare le voci delle tariffe stesse al costo delle singole diverse prestazioni rese.

Non si ricava dunque, dal sistema normativo in esame, alcun criterio oggettivo atto a delimitare la discrezionalità della Giunta: così che, ad esempio, risulta frutto di una scelta interamente libera l'adozione di una formula di compensi «a percentuale», commisurati all'importo dell'opera cui l'atto dell'amministrazione si riferisce, come prevede, in concreto, la delibera della Giunta regionale pugliese n. 1415 del 31 marzo 1994, adottata in attuazione della norma denunciata, per i pareri su progetti edilizi (cfr. Note generali per la lettura dello schema operativo, n. 3, e allegato F, capitolo 2, tariffa V, n. 5); ovvero di compensi «a tabella», stabiliti in una cifra direttamente determinata, come quelli previsti dalla stessa delibera, tra l'altro, nel caso dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di talune attività (cfr. Note generali, cit., n. 5, e allegato F, capitolo 1, tariffa I).

Anche qualora si volesse avere riguardo alle caratteristiche del procedimento previsto per la fissazione delle tariffe, tenendo conto — come talvolta la Corte ha fatto nella propria giurisprudenza — dell'esistenza di elementi o moduli procedurali considerati idonei a restringere l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione escludendone l'arbitrio (cfr., da ultimo, sentenza n. 215 del 1998, nonché, con riguardo alla materia dei c.d. diritti sanitari, sentenza n. 180 del 1996), si dovrebbe concludere comunque per l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, la quale si limita a prevedere una deliberazione della Giunta regionale, non preceduta dal parere o dall'intervento di alcun organo tecnico, e configura quindi una piena discrezionalità dell'organo politico-amministrativo. In ogni caso, va ribadito che, ai fini del rispetto della riserva di legge, dalla disciplina legislativa devono anzitutto potersi desumere criteri oggettivi atti a guidare e circoscrivere adeguatamente le scelte relative all'entità della prestazione imposta: il che, nella specie, come si è detto, non accade.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi medesimi.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1255

N. 436

*Sentenza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Termini normativi della questione - Indicazioni contenute nel dispositivo delle ordinanze di rimessione - Correzione, alla luce della motivazione adottata.**

**Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Proponibilità da parte del coniuge del contribuente - Mancato «rilievo» alla situazione di comunione legale tra i coniugi sui beni mobili presenti nella casa coniugale - Prospettata disparità di trattamento (rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito), con violazione del principio della pari dignità ed eguaglianza fra i coniugi, con aggravio dell'adempimento dei compiti familiari e sacrificio dell'impegno economico e del contributo paritario del coniuge opponente - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera *b*) (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e art. 58, terzo comma (nel testo sostituito dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) (*recte*: art. 52, secondo comma, lettera *b*) del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 46 del 1999), promossi con due ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 dal Tribunale di Cassino, rispettivamente iscritte ai numeri 164 e 165 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001, nonché nel giudizio di legittimità costituzionale dello stesso art. 58, nel testo modificato dal suddetto d.lgs., promosso dal Tribunale di Cassino con ordinanza emessa il 19 dicembre 2000, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

#### RITENUTO IN FATTO

1. — Con l'ordinanza iscritta al n. di ruolo 164 del 2001, pronunciata il 19 dicembre 2000, il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica ed in funzione di giudice istruttore, nel corso di un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione, introdotto, con ricorso del 10 dicembre 1998, da Silvana Valerio avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare promossa dal Servizio di riscossione tributi della Provincia di Frosinone, gestito dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente, per un «debito erariale connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva» ha sollevato, secondo il tenore formale del dispositivo dell'ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo risultante dalla sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) di tale d.P.R., disposta dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non darebbe «rilievo», a favore del coniuge, alla presunzione di esistenza della comunione legale sui beni mobili che si trovano nella casa coniugale, in sede di opposizione di terzo del coniuge all'esecuzione esattoriale, promossa per un debito esclusivo dell'altro coniuge.

In base al tenore della motivazione dell'ordinanza, tuttavia, la questione risulta espressamente sollevata con riferimento all'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore all'indicata sostituzione.

Secondo quanto riferisce il rimettente, l'opponente ha dedotto che, essendo avvenuto il pignoramento nella casa coniugale, i beni quivi rinvenuti dovevano ritenersi ricadenti nella comunione legale fra i coniugi, di modo che, per un verso sussisteva la sua legittimazione alla proposizione dell'opposizione quale comproprietario, per altro verso il suo diritto di eccepire il mancato ricorso alla procedura di cui all'art. 599 del codice di procedura civile per l'espropriazione dei beni indivisi. L'opposta ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, per non essere ammissibile — «alla stregua dell'art. 52 d.P.R. n. 602/1973» — l'opposizione del coniuge in caso di beni mobili pignorati nella casa del debitore e per essere ammissibile soltanto, a norma dell'art. 53 dello stesso d.P.R., un'opposizione in via amministrativa alla Direzione regionale delle entrate, nel mentre la prova dell'appartenenza era comunque soggetta ai limiti dell'art. 65 del medesimo d.P.R.

Sulla base di tale premessa, il rimettente osserva che la controversia — in forza del principio *tempus regit actum* — non può essere decisa alla stregua delle modificazioni apportate al d.P.R. n. 602 del 1973 dal d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, con l'applicazione dell'art. 58 di detto d.P.R., ma deve essere decisa — donde il segnalato contrasto fra dispositivo e motivazione — in base all'art. 52 vecchio testo del d.P.R., il quale, in forza degli interventi della Corte costituzionale, prevedeva con circostanziata casistica l'ammissibilità dell'opposizione di terzo da parte del coniuge.

Dopo avere assunto l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta in ordine all'applicabilità dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 vecchio testo, sostenendo che tale norma concerneva solo l'attività dell'ufficiale di riscossione e non riguardava invece il giudizio del giudice dell'esecuzione investito di un'opposizione di terzo, il rimettente affronta il problema della possibilità di far valere con l'opposizione di terzo la situazione di comproprietà sui beni pignorati e, pur risolvendo positivamente il quesito, sostiene che tale interpretazione «non consentirebbe perciò di accogliere l'opposizione, in quanto il coniuge può proporre l'opposizione *ex art.* 619 c.p.c. solo nel caso di beni dotali».

Secondo il rimettente, non sarebbe conforme a Costituzione che la comunione legale non assuma «rilievo» anche nei riguardi del «credito erariale» in quanto la *ratio* della previsione, da parte della riforma del diritto di famiglia, «di presumere la comunione legale come regime ordinario», in difetto di espressa volontà contraria, risulterebbe funzionale all'assicurazione al coniuge di una posizione soggettiva «da tutelare anche contro le aggressioni esecutive da parte dei creditori dell'altro coniuge».

In tale ottica, l'opposizione di terzo sarebbe lo strumento idoneo a salvaguardare la posizione del coniuge non debitore e la presunzione di comunione costituirebbe «essa stessa ostacolo all'espropriazione forzata, stante l'unanime riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità dell'opponibilità della comunione a terzi».

Inoltre, poiché il potere sulla casa coniugale apparterrebbe ad entrambi i coniugi ed ognuno di essi avrebbe lo *ius prohibendi* sarebbe «conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di ambedue i coniugi». E pertanto «affrontare la presunzione legale *ex* legge n. 151/1975 con la presunzione di proprietà esclusiva del coniuge escusso sui beni staggiti nella casa coniugale *ex* art. 52 cit. crea una discrasia del sistema normativa di tutta evidenza».

Dopo questa affermazione, il rimettente sostiene che la presunzione di comunione comporterebbe a carico del creditore procedente l'onere della prova contraria e, quindi, della sussistenza della «proprietà assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere *ex* art. 599 c.p.c.».

Infine il rimettente rileva che il «difetto di coordinamento fra la legge n. 151 del 1975 e l'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973» non sarebbe stato eliminato nemmeno con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999 «poiché il nuovo art. 58, pur avendo modificato alcuni aspetti, ha lasciato irrisolto il problema».

Non resterebbe, dunque, che sottoporre a giudizio di costituzionalità l'art. 52.

La relativa questione sarebbe rilevante perché il rimettente «potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa interpretazione della norma ridetta, se non quella di limitare l'opposizione ai beni dotati».

Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del rilievo della presunzione legale fra coniugi, ravvisando un contrasto: 1) con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento «con l'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito che, alla stregua dell'interpretazione offerta all'art. 70 legge fall. da Cass., Sez. I, 29 dicembre 1995 n. 13149 — sarebbe favorito»; 2) con l'art. 29 della Costituzione, per la lesione del principio della pari dignità ed eguaglianza fra i coniugi nell'ambito della famiglia, che potrebbe subire limitazioni solo a garanzia dell'unità familiare; 3) con l'art. 31 della Costituzione, perché sarebbe aggravato l'adempimento dei compiti familiari per il coniuge in comunione; 4) con gli artt. 41 e 47 della Costituzione, in quanto sarebbe precluso al coniuge di sottrarre al creditore esclusivo dell'altro coniuge «il frutto del proprio lavoro, del proprio impegno economico, negando la presunzione di apporto paritario».

2. — La stessa questione è stata proposta dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica ed in funzione di giudice istruttore — sulla base di una motivazione identica e con il medesimo contrasto fra motivazione e dispositivo — con l'ordinanza iscritta al n. di ruolo 165 del 2001, che risulta pronunciata sempre il 19 dicembre 2000, in un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione, introdotto — con ricorso del 17 dicembre 1998 — da Antonio Marrone avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare, promossa dal Servizio di Riscossione tributi della Provincia di Frosinone, sportello di Cassino, gestito dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente per un (non meglio precisato nell'ordinanza di rimessione) «debito erariale connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva».

Anche le difese delle parti del procedimento sono state le stesse di cui si riferisce nell'ordinanza n. 164 del 2001.

3. — Con l'ordinanza n. 166 del 2001, anch'essa pronunciata il 19 dicembre 2000, lo stesso Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ma questa volta in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel corso di un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione, introdotto da Antonio Marrone avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare promossa dal Servizio di riscossione tributi della Provincia di Frosinone, gestito dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente per un (non meglio precisato nell'ordinanza di rimessione) «debito erariale connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva».

Anche in tal caso le difese delle parti del procedimento sono le stesse di cui alle altre due ordinanze.

La motivazione di tale ordinanza si differenzia da quella delle altre due: *a)* perché il rimettente questa volta enuncia, sempre invocando il principio *tempus regit actum* che l'opposizione dev'essere decisa in base al regime dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dopo il d.lgs. n. 46 del 1999, che non escluderebbe più l'ammissibilità dell'opposizione di terzo del coniuge, ma porrebbe solo limiti ai mezzi di prova deducibili per dimostrare la proprietà; *b)* per l'espressa affermazione — sull'assunto, già contenuto anche nelle altre due ordinanze, secondo cui anche la comproprietà sarebbe situazione deducibile dal terzo opponente *ex art. 58* — che, pur ammessa tale deducibilità, l'opposizione non potrebbe essere accolta, «in quanto il coniuge in comunione dovrebbe comunque dimostrare la comproprietà con i documenti richiesti dall'art. 58 cit.»; *c)* per l'espressa affermazione che l'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel nuovo testo avrebbe escluso la rilevanza della presunzione legale di comunione; *d)* per il fatto che la motivazione della lesione dei parametri costituzionali è ad esso riferita.

4. — È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza della questione.

Con memorie di identico contenuto depositate nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura, dopo aver identificato la questione proposta dalle ordinanze riferendola alla mancata previsione, da parte dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, «dell'opposizione di terzo per il caso di eccezione di comunione legale» ha osservato che il dubbio di costituzionalità non avrebbe fondamento, perché l'esclusione di simile previsione sarebbe stata voluta dal legislatore per evitare che possano essere sottratti al pignoramento beni comunque rientranti nella proprietà del contribuente moroso ed in considerazione dell'impossibilità per l'ufficiale giudiziario di «formulare interpretazioni di diritto e sottili distinzioni» all'atto dell'esecuzione del pignoramento. Per tali ragioni, mentre sarebbero stati plausibili i limiti posti da questa Corte all'esclusione dell'opposizione di terzo con riferimento al previgente art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, altrettanto non potrebbe dirsi per i beni rientranti nella comunione legale. In ogni caso, per essi potrebbe trovare applicazione l'art. 599 c.p.c., «a condizione, però, che i beni facenti parte della comunione siano acquistati in data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario».

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Le tre ordinanze in epigrafe propongono, per quanto emerge dai dispositivi, una stessa questione di legittimità costituzionale, relativa all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) — nel testo risultante dalla sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) di tale d.P.R. ad opera dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) — nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, non darebbe «rilievo» alla presunzione di esistenza della comunione legale sui beni mobili che si trovano nella casa coniugale, in caso di opposizione di terzo, proposta dal coniuge in regime di comunione avverso l'esecuzione forzata mobiliare esattoriale, promossa sui beni esistenti nella casa coniugale, a carico dell'altro coniuge, per un debito del quale quest'ultimo deve rispondere in via esclusiva.

Tuttavia — mentre dalla motivazione dell'ordinanza n. 166 risulta che il tenore del dispositivo è con essa perfettamente congruente, in quanto il rimettente afferma che nel giudizio *a quo* è applicabile proprio l'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 46 del 1999 — invece la motivazione delle ordinanze

n. 164 e n. 165 evidenzia come il rimettente abbia inteso invece impugnare l'art. 52 del medesimo d.P.R., nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 46 del 1999, sull'esplicita premessa che tale norma e non l'art. 58, nel testo risultante dal d.lgs. n. 46 del 1999, sia *ratione temporis* applicabile nei due giudizi.

Si può pertanto ritenere che l'indicazione dell'art. 58 nel dispositivo delle ordinanze n. 164 e n. 165 sia frutto di un mero *lapsus calami*, e che le due citate ordinanze abbiano inteso impugnare invece l'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle sostituzioni introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999.

A tale conclusione induce anche il rilievo che nella successione fra le due norme — conseguente alla sostituzione dell'intero titolo II del d.P.R. del 1973, disposta dal d.lgs. del 1999 — la disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, prima contenuta nell'art. 52, che ne individuava i limiti di ammissibilità, è stata traspota, con talune modificazioni, nel nuovo testo dell'art. 58.

2. — Poiché la questione proposta dalle tre ordinanze, pur nella diversità delle norme formalmente impugate, è identica nei suoi termini sostanziali, i giudizi possono senz'altro essere riuniti.

3. — In materia di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale proposta dal coniuge del contribuente, il testo originario dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, che riproduceva nella sostanza l'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, era stato, da ultimo, modificato dall'art. 5, comma 4, lettera b-bis) (introdotto in sede di conversione), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella formulazione conseguente a tale intervento — che recepì i contenuti delle sentenze di questa Corte n. 444 del 1995, n. 358 del 1994 e n. 415 del 1996 — il secondo comma dell'art. 52 stabiliva tra l'altro, alla lettera b) che l'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale non poteva essere proposta dal coniuge del contribuente o dei coobbligati «per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento».

A seguito della sostituzione dell'intero titolo II (articoli da 45 a 90) del d.P.R. n. 602 del 1973 disposta dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale proposta dal coniuge del contribuente risulta ora disciplinata dal nuovo testo dell'art. 58, che ammette in generale (al terzo comma) la legittimazione del coniuge all'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, precisando che egli, «per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti» può dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa, anteriore alla presentazione della dichiarazione, se prevista e presentata, o altrimenti al momento della violazione da cui deriva l'iscrizione a ruolo, o, in ulteriore subordine, al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo.

4. — Le ordinanze n. 164 e n. 165 riferiscono la questione di legittimità costituzionale al testo dell'art. 52 anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, a quello risultante dalle modifiche di cui al decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, in legge n. 30 del 1997, mentre l'ordinanza n. 166 la riferisce invece al testo dell'art. 58 risultante dalle sostituzioni operate dal d.lgs. n. 46 del 1999.

Ma, nella sostanza, tutti i giudici rimettenti affermano che la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 Cost., in quanto non darebbe «rilievo» alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbe al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità.

5. — La questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo.

Le tre ordinanze muovono dalla premessa secondo cui esisterebbe nell'ordinamento una presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione.

Peraltro, i rimettenti non esplicitano in alcun modo il dato normativo — evidentemente riconducibile all'art. 2729 del codice civile — da cui dovrebbe desumersi una simile presunzione, se si esclude il riferimento all'esistenza nell'ordinamento di un'asserita «scelta di presumere la comunione come regime ordinario, statuendo la necessità dell'espressa volontà contraria» probabilmente desunta dall'art. 159 cod. civ..

Quella scelta è però del tutto estranea all'istituto della presunzione, ed esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell'autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale. Essa non implica che, alla stregua del fenomeno descritto dall'art. 2729 cod. civ., per ciò solo sussista una presunzione legale di appartenenza alla comunione dei beni siti nella casa di coniugi in comunione.

Si può quindi escludere che esista una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere siffatta presunzione legale.

Può, del resto, rilevarsi che l'art. 219, secondo comma, cod. civ. — il quale, nel regime patrimoniale della famiglia, prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, ed è ritenuto applicabile anche al di fuori del regime di separazione dei beni — opera, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra i coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi.

Conseguentemente, sia la questione posta dalle ordinanze n. 164 e n. 165, sia quella posta dall'ordinanza n. 166 — in quanto formulate sulla base di un presupposto interpretativo erroneo — devono ritenersi infondate.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri di ruolo 164 e 165 del 2001, indicate in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al numero di ruolo 166 del 2001, indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 437

*Sentenza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Protezione civile - Interventi urgenti, in caso di calamità, di regioni, province ed enti locali - Istituzione del «Fondo regionale di protezione civile» - Finanziamento statale, con il concorso delle regioni e delle province autonome - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Lamentata inottemperanza all'impegno assunto dal Governo di un finanziamento interamente a carico dello Stato, con conseguenti oneri per i bilanci regionali - Prospettata violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di congruità delle risorse rispetto alle funzioni conferite, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, commi 16 e 17.
- Costituzione, artt. 5, 118 e 119.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2001), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, notificati il 29 gennaio 2001, depositati in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritti ai nn. 15 e 16 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con due ricorsi di identico tenore, entrambi notificati il 29 gennaio 2001 e depositati nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 2001, la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2001), là dove, nel disciplinare l'alimentazione del Fondo regionale di protezione civile, non mantiene l'impegno assunto dallo Stato di costituire un fondo della dimensione di 1.000 miliardi di lire e comporta oneri a carico dei bilanci regionali ovvero riduzioni di trasferimenti dallo Stato alle Regioni; questione sollevata assumendo la violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 della Costituzione) nonché dei principi di ragionevolezza, di autonomia finanziaria delle Regioni e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione (articoli 119 e 118 della Costituzione).

In materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle Regioni sono attribuite molteplici funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, l'attuazione di interventi urgenti in relazione a certi eventi, la formulazione di indirizzi per i piani provinciali di emergenza, l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, lo spegnimento degli incendi boschivi, l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Osservano le ricorrenti che, in sede di discussione sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — relativi alla individuazione e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città, nelle sedute del 16 marzo e del 3 agosto 2000, ebbe ad esprimere parere favorevole condizionandolo però all'impegno, confermato da parte del Governo, di istituire un fondo nazionale di 1.000 miliardi di lire a favore delle Regioni e degli enti locali per i compiti di protezione civile.

Le Regioni ricorrenti si dolgono che le disposizioni denunciate disattendano quanto concordato in sede di Conferenza unificata, giacché il fondo non è di 1.000 miliardi di lire e non è interamente finanziato dallo Stato. È previsto infatti dal comma 16 dell'art. 138 che «il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale». Il comma 17, poi, stabilisce che «in sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge», ossia di somme destinate alla viabilità di interesse regionale.

Lo Stato avrebbe provveduto ad istituire il Fondo per la protezione civile, ma avrebbe previsto di contribuire ad esso solo per una parte ridotta (rispetto all'impegno preso), ed avrebbe accollato la maggior parte degli oneri alle stesse Regioni, privandole delle risorse ad esse appena riconosciute in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

Con il primo motivo le Regioni lamentano la violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 Cost.), attesa la mancata osservanza dell'impegno concordato.

Non rileverebbe che l'impegno violato sia stato preso a livello governativo e che la violazione di tale impegno sia, invece, opera del legislatore, cioè di un organo statale diverso da quello che ha assunto l'impegno, giacché tale differenza — osservano le ricorrenti — non potrebbe condurre a non dare seguito a quanto concordato, pena la privazione di ogni significato dei meccanismi di concertazione istituzionale tra i soggetti titolari di competenze costituzionali.

Nei confronti delle Regioni, lo Stato-persona si presenterebbe in veste unitaria. Una volta assunto un impegno preciso in sede governativa, lo Stato non potrebbe poi semplicemente liberarsene mutando l'organo con cui agisce; l'impegno preso fonderebbe una legittima aspettativa nelle Regioni, e la sua violazione si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione.

Le ricorrenti escludono di voler attribuire alla legge del Parlamento un ruolo subordinato di mera ratifica di decisioni assunte altrove, né intendono affermare una presunta intangibilità delle posizioni espresse dalle istanze rappresentative delle Regioni, essendo consapevoli che, nell'attuale assetto costituzionale, l'organo rappresentativo delle Regioni non ha un ruolo costituzionale riconosciuto, paragonabile a quello che esso ha in altri ordinamenti di tipo federale, capace di condizionare direttamente la volontà legislativa. Tuttavia, e soprattutto quando il Parlamento opera non soltanto come espressione generale della volontà nazionale, ma altresì, e più particolarmente, come espressione della volontà dello Stato-persona in relazione agli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, esso avrebbe l'onere di conformarsi al principio di leale collaborazione, e non potrebbe limitarsi a semplicemente ignorare e violare gli impegni assunti a nome dello Stato. Se il Parlamento voleva discostarsi dall'accordo raggiunto a livello governativo, avrebbe dovuto — si sostiene — raggiungere con le Regioni un ulteriore specifico accordo sulle norme impugnate, mentre sarebbe incostituzionale il puro e semplice mancato rispetto dell'impegno.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del principio di ragionevolezza, del principio di autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione (articoli 118 e 119 Cost.).

A prescindere dagli accordi intervenuti, le Regioni ritengono che il meccanismo di costituzione del Fondo, basato sull'apporto minoritario dello Stato e sull'apporto maggioritario delle Regioni, sia in sé e per sé costituzionalmente illegittimo. Tale meccanismo avrebbe infatti nella sostanza carattere coattivo. Il comma 16 dell'art. 138, condizionando il versamento del contributo statale al versamento di una somma tripla da parte delle Regioni, in sostanza sottrarrebbe una quota delle risorse regionali all'uso delle singole Regioni: una sorta di «trasferimento al contrario» di cui non vi sarebbe traccia nell'art. 119 Cost.

Quanto al comma 17 — che prevede un diverso meccanismo di finanziamento per lo stesso triennio 2001-2003 cui si riferisce il comma 16 —, anch'esso realizzerebbe una sottrazione coattiva di risorse spettanti alle Regioni, poiché riduce le risorse già assegnate per le funzioni di viabilità, in violazione del principio di corrispondenza fra funzioni conferite e risorse da trasferire, e senza che l'assetto delle funzioni sia in alcun modo mutato.

2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Osserva la difesa erariale che il Fondo per la protezione civile poteva essere istituito solo per legge, e che non sarebbe configurabile un impegno del Governo che possa vincolare il legislatore. Il preteso «accordo» in sede di parere della Conferenza unificata non atterrebbe, in ogni caso, al piano delle rispettive competenze amministrative, dello Stato e delle Regioni, suscettibile di dar luogo ad accordi in Conferenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

In secondo luogo il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la disposizione del comma 16 dell'art. 138 lascia alla valutazione delle Regioni — attraverso l'intervento della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome — la loro contribuzione al Fondo, semplicemente subordinando ad essa il versamento del contributo statale, che è aggiuntivo rispetto alle risorse da trasferire per le nuove funzioni. A sua volta il comma 17 si limiterebbe a ridurre non già le risorse per il normale esercizio delle funzioni trasferite, ma le risorse per il finanziamento di un piano straordinario di intervento previsto per gli anni 2001 e 2002.

Pertanto non sarebbero violati il principio di ragionevolezza e quello di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione, né risulterebbe violata l'autonomia finanziaria, non essendovi stata distrazione di somme già acquisite ai bilanci regionali, ma ridefinizione di contributi straordinari previsti per diverse finalità.

3. — In una memoria presentata in vista dell'udienza, le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna insistono nella propria tesi, in particolare affermando che l'accordo intervenuto in sede di Conferenza rientrerebbe senz'altro nel concetto di coordinamento finanziario, e dunque nella previsione di accordi promossi e sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 281 del 1997.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, le Regioni negano che l'alimentazione del Fondo sia facoltativa, giacché lo stesso comma 17 dell'art. 138 definirebbe i 200 miliardi come concorso delle Regioni al Fondo.

Non sarebbe inoltre condivisibile l'obiezione secondo cui la riduzione delle risorse destinate alla viabilità non inciderebbe sul normale esercizio delle funzioni amministrative. Difatti sia l'art. 138, comma 17, che l'art. 52, comma 6, della legge n. 388 del 2000 enunciano che le somme ridotte sono quelle correlate alle funzioni trasferite in base al d.lgs. n. 112 del 1998, e dunque alle ordinarie funzioni in materia di viabilità, e non a presunte funzioni «straordinarie». Del resto, la realizzazione di nuove strade non sarebbe affatto un evento «straordinario» nell'ambito della materia della viabilità, ma costituirebbe una delle funzioni principali assieme alla manutenzione e alla gestione.

Dunque, per l'intero arco temporale di applicazione delle disposizioni impugnate vi sarebbe in effetti un prelievo coattivo a carico delle Regioni: lo Stato esplicitamente sottrarrebbe alle Regioni una rilevante parte di quanto ad esse dato per l'esercizio delle funzioni normali in materia di viabilità, in violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse trasferite e degli artt. 118 e 119 Cost.

Anche non riferendosi al periodo di cosiddetta «prima applicazione» (che in realtà coinciderebbe con il solo periodo di applicazione), sussisterebbe l'illegittima invasione dell'autonomia finanziaria delle Regioni. Essa sarebbe dimostrata già dalla qualificazione di «regionale» data al Fondo. Mentre infatti rientrerebbe perfettamente nella logica dell'art. 119 della Costituzione la creazione di un fondo statale per contribuire a speciali necessità della finanza delle Regioni, la creazione di un fondo regionale non troverebbe alcuna giustificazione. Si tratterebbe o di un inutile trasferimento da ciascuna Regione a se stessa, o di un trasferimento da una ad altra Regione: ma questa seconda ipotesi, se potrebbe avere senso per un generale fondo perequativo in un regime di accentuata autonomia regionale sul versante delle entrate, non avrebbe nessuna logica per un fondo settoriale e nella presente situazione di finanza regionale sostanzialmente derivata.

Infine le ricorrenti osservano che, se l'apporto regionale al Fondo venisse configurato come facoltativo, risulterebbe ancor più l'irrazionalità del sistema, giacché il rifiuto anche di una sola Regione di versare la propria quota impedirebbe il funzionamento dell'intero meccanismo del Fondo.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna impugnano, in riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2001).

La prima delle due disposizioni stabilisce, nel suo primo periodo, che, «per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*) di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» — cioè gli eventi «che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria» (art. 2, lettera *b*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», in relazione ai quali le funzioni per l'attuazione di interventi urgenti sono state attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera *a*), numero 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 —, «nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il “Fondo regionale di protezione civile”». Stabilisce poi che «il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale» (secondo periodo); che le risorse sono accreditate in un conto corrente di tesoreria centrale (terzo periodo); e che «l'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile [ora soppressa, e sostituita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401] e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (quarto periodo).

Il comma 17, a sua volta, stabilisce che «in sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6» della stessa legge n. 388: vale a dire delle somme in relazione alle quali le Regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali ai sensi della legge n. 59 del 1997.

Le ricorrenti non contestano la istituzione in sé del Fondo né i meccanismi del suo utilizzo, ma censurano le disposizioni citate nella parte in cui non mantengono l'impegno assunto dallo Stato di costituire un fondo per la protezione civile di 1000 miliardi, interamente finanziato dallo Stato medesimo, e nella parte in cui comportano oneri a carico dei bilanci regionali ovvero riduzioni di trasferimenti dallo Stato alle Regioni.

Esse lamentano, in primo luogo, che la legge abbia previsto il Fondo con un apporto finanziario dello Stato pari a soli 100 miliardi di lire annui, mentre il Governo, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-città, chiamata a esprimere parere sui decreti del Presidente del Consiglio di determinazione e di ripartizione delle risorse finanziarie da trasferire a Regioni ed enti locali in corrispondenza alle funzioni conferite con il d.lgs. n. 112 del 1998, si sarebbe impegnato a istituire un fondo di 1000 miliardi di lire, s'intende a carico interamente dello Stato; e tale impegno sarebbe stato condizionante ai fini dell'espressione del parere favorevole della Conferenza sui decreti medesimi. L'inottemperanza all'impegno assunto, per quanto discendente da una legge votata dal Parlamento, violerebbe il principio di leale collaborazione e dunque l'art. 5 della Costituzione, traducendosi in un vizio di legittimità costituzionale delle norme legislative. Il Parlamento, secondo le ricorrenti, se voleva disattendere l'impegno assunto dal Governo verso le Regioni a fronte delle quali lo Stato si presenterebbe in veste unitaria avrebbe dovuto, per rispettare il principio di leale collaborazione, raggiungere un ulteriore accordo con le Regioni.

In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che i meccanismi di alimentazione del Fondo, previsti dalle disposizioni impugnate, violerebbero i principi di ragionevolezza e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione, e dunque gli articoli 118 e 119 della Costituzione. Infatti tali meccanismi — sia quello previsto dal comma 16, sia quello previsto dal comma 17, in sede di prima applicazione ma per lo stesso triennio cui si riferisce il comma 16, e dunque destinato in realtà a sostituire il primo — realizzerebbero in sostanza un prelievo forzoso a carico dei bilanci regionali. La previsione del comma 16, se intesa nel senso di un apporto delle Regioni al Fondo di carattere meramente facoltativo, ancorché condizionante rispetto al concorso statale, non sarebbe in grado di funzionare, potendo essere paralizzata dal mancato concorso anche di una sola Regione. A sua volta la previsione del comma 17, riducendo le somme già assegnate alle Regioni per lo svolgimento delle nuove funzioni in materia di viabilità, sottrarrebbe risorse alla loro destinazione, e in tal modo violerebbe l'autonomia finanziaria regionale e comprometterebbe la potestà amministrativa delle Regioni in tema di viabilità, nonché i principi di ragionevolezza e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione.

2. — I due ricorsi hanno identico oggetto e vanno perciò riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. — Le questioni non sono fondate.

La allocazione di ulteriori risorse statali per sopperire alle esigenze di finanziamento delle attività regionali e locali di protezione civile, e in particolare alle esigenze relative ad interventi urgenti di competenza regionale in caso di calamità, rappresenta una decisione politico-legislativa in sé non vincolata dalla Costituzione, e dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore statale.

L'impegno, genericamente enunciato dal Governo, di istituire un fondo nazionale di 1000 miliardi di lire per la protezione civile non assume altro valore che quello di una manifestazione politica di intento, che non si inserisce come elemento giuridicamente rilevante nel procedimento legislativo, e tanto meno può costituire parametro cui commisurare la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Comunque si sia svolta, dunque, la vicenda dei pareri della Conferenza unificata, cui le ricorrenti si richiamano — e che concernono atti della cui legittimità e del cui contenuto qui non si discute, quali i decreti del Presidente del Consiglio che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, hanno provveduto alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie corrispondenti alle nuove funzioni assegnate a Regioni ed enti locali in materia di protezione civile, di cui all'art. 108 del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998 —, è escluso che quella vicenda possa rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Parimenti irrilevante è la questione, discussa fra le parti, se e in che modo possa parlarsi, nella specie, di un accordo tra Governo, Regioni ed enti locali, diretto «al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune», ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. A parte il fatto che, nella specie, nessun accordo è stato formalmente sancito dalla Conferenza unificata, è decisivo considerare che mancano i presupposti per poter ritenere le determinazioni legislative impugnate condizionate, sotto il profilo procedurale o sotto quello sostanziale, ad accordi di tal genere. Le procedure di cooperazione o di concertazione possono infatti rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione: il che nella specie non si verifica.

Né il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni può esser dilatato fino a trarne condizionamenti, non altrimenti riconducibili alla Costituzione, rispetto alla formazione e al contenuto delle leggi.

4. — Non è fondata nemmeno la censura che le ricorrenti muovono in relazione ai criteri stabiliti dalle disposizioni impugnate per la alimentazione del Fondo (la contestazione non riguarda, invece, le regole per l'utilizzo del Fondo medesimo).

Quanto al meccanismo previsto dal comma 16, secondo periodo — concorso delle Regioni al Fondo in proporzione delle proprie entrate come condizione per il versamento del contributo statale —, va premesso che esso in realtà non è destinato a funzionare nel triennio 2001-2003, cui pure esclusivamente tale periodo si riferisce, poiché il successivo comma 17 stabilisce che «in sede di prima applicazione», ma per lo stesso triennio 2001-2003, si applica il diverso sistema di alimentazione del Fondo ivi previsto. Onde il criterio del comma 16 può venire in considerazione solo se lo si intenda, al di là della lettera della legge, come indicazione generale da valere, a regime, anche oltre il triennio 2001-2003, e dunque intendendo il riferimento al primo triennio, in detto comma, come limitato ai soli elementi quantitativi (l'importo di 100 miliardi del concorso statale, la proporzione fra concorso statale e concorso delle Regioni).

In ogni caso, la *ratio* della scelta legislativa, sostanzialmente mantenuta, pur con diverso meccanismo, dal comma 17, appare chiara. Poiché si tratta di apprestare risorse principalmente destinate a fronteggiare emergenze derivanti da calamità, il cui verificarsi in un'area piuttosto che in un'altra del paese è evidentemente imprevedibile, si è inteso costituire una sorta di fondo comune, alimentato da un lato dal concorso statale, dall'altro da tutte le Regioni in proporzione alle rispettive capacità finanziarie, ed utilizzabile (per finanziare gli interventi delle stesse Regioni o degli enti locali) a favore delle Regioni in cui gli eventi si verificano, in relazione alle rispettive necessità: evitando così, o riducendo, la necessità di specifici ulteriori interventi finanziari statali in occasione di calamità, quando esse diano luogo, nelle singole Regioni, a esigenze eccedenti le rispettive disponibilità. Una sorta, si potrebbe dire, di fondo di solidarietà fra Regioni (con contributo statale), i cui effetti finali, certo, possono anche tradursi in trasferimenti di risorse da una Regione all'altra (da quelle, per così dire, che risulteranno «contribuenti nette» al fondo a quelle che risulteranno beneficiarie di risorse superiori al rispettivo apporto, in dipendenza delle calamità che esse dovranno fronteggiare), ma, appunto, nel quadro e in forza dell'indicato criterio solidaristico.

Non è necessario discutere qui se un meccanismo redistributivo di questo genere possa essere attuato dal legislatore statale anche coattivamente, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento finanziario: la impugnata disposizione del comma 16 configura infatti il concorso regionale al Fondo solo come condizione per il versamento della somma assegnata dallo Stato (e in ogni caso resta fermo che il contributo finanziario delle singole Regioni al Fondo non potrebbe che aver luogo sulla base delle procedure costituzionalmente e statutariamente previste per ciascuna di esse, dovendo trovare fondamento in una legge regionale). Né, d'altra parte, la eventuale difficoltà o aleatorietà di funzionamento del meccanismo previsto, pur potendo dar fondamento a obiezioni sul piano dell'opportunità, può giustificare, di per sé, una censura di legittimità costituzionale.

5. — Quanto poi alle modalità di alimentazione del Fondo, per la parte relativa al concorso regionale, previste dal comma 17, esse configurano bensì una riduzione dei trasferimenti finanziari previsti a favore delle Regioni in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in tema di viabilità, ma, ancora una volta, senza che possa dirsi dimostrata una lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel regime di finanza «derivata» che ancora in parte caratterizza le Regioni, la semplice circostanza della riduzione, disposta con legge statale, delle disponibilità finanziarie messe dallo Stato a disposizione delle Regioni non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'autonomia

finanziaria regionale, costituzionalmente garantita, se non sia tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993, n. 507 del 2000, n. 337 del 2001).

Nella specie, non solo non è dimostrato che si verifichi uno squilibrio di questo genere: ma, da un lato, la riduzione disposta non sottrae risorse al complessivo sistema regionale, poiché il Fondo resta nella disponibilità delle Regioni; dall'altro lato, essa riguarda risorse finanziarie *ulteriori* rispetto a quelle già trasferite a seguito e in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in materia di protezione civile (cfr. d.P.C.m. 12 settembre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile»).

Si tratta, bensì, di risorse che erano destinate al «completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali» in materia di viabilità, secondo le previsioni del d.P.C.m. 12 ottobre 2000 e dell'art. 52, comma 6, della stessa legge n. 388 del 2000. Ma, in primo luogo, si tratta di risorse afferenti agli anni successivi all'operatività delle norme di conferimento delle funzioni (2001 e seguenti). In secondo luogo, la riduzione disposta, di 200 miliardi annui per il triennio, riguarda somme che, per esplicita previsione del d.P.C.m. 12 ottobre 2000, erano destinate a finanziare non già attività correnti, ma la costruzione di nuove strade, funzione il cui costo, evidentemente, non è legato a rigidi parametri quantitativi predeterminati, e che non è, tra l'altro, priva di collegamenti con quella relativa agli interventi di emergenza destinati ad essere finanziati dal Fondo di protezione civile; e riguarda, più specificamente, somme complessivamente inferiori a quelle che lo stesso d.P.C.m. citato destinava al finanziamento di un «programma straordinario» di nuova viabilità, per il quale era previsto un apporto dello Stato di 600 miliardi per il 2001 e di 594 miliardi per il 2002 (solo per il 2003 la riduzione prevista incide sull'importo «base» previsto nello stesso anno come finanziamento della costruzione di nuove strade dall'art. 52, comma 6, della legge n. 388 del 2000). Senza dire, infine, che la previsione di detto comma 6 dell'art. 52 della legge n. 388 si iscrive nel contesto di altre misure dirette ad apprestare ulteriori risorse finanziarie per le funzioni trasferite, e più in generale a favore delle Regioni (cfr., nel medesimo art. 52, i commi 5, 8, 9).

Le considerazioni ora svolte valgono anche a far ritenere non fondata la censura di violazione del criterio di congruità fra funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali e risorse trasferite, in corrispondenza di massima con quelle già utilizzate dallo Stato per lo svolgimento delle medesime funzioni (cfr. art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997; art. 7, particolarmente comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte ed Emilia--Romagna con i ricorsi in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il Cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il Direttore della Cancelleria:* DI PAOLA

N. 438

*Ordinanza del 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato di incendio colposo - Equiparazione, *quoad poenam*, ad altre più gravi ipotesi di disastro (punite, nella forma dolosa, assai più severamente dell'incendio doloso) - Sproporzione tra il fatto reato e il trattamento sanzionatorio minimo per esso previsto (anche al confronto con il reato di omicidio colposo) - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 449.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 2000 dal Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di J. E. H., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento al «principio di ragionevolezza della norma penale» e al principio di necessaria proporzione tra reato e sanzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice penale (Delitti colposi di danno), relativamente all'ipotesi di incendio colposo;

che il giudice rimettente osserva che la fattispecie colposa del reato di incendio, oggetto del giudizio penale principale, è equiparata, quanto alla pena stabilita dall'impugnato art. 449 cod. pen. [reclusione da uno a cinque anni], a una serie di altre ipotesi di disastro tra le quali il giudice *a quo* enumera i reati di strage, di disastro ferroviario o aviatorio, di naufragio — che, nella loro forma dolosa, sono invece punite assai più severamente dell'incendio doloso;

che, ritenendo corretta «giuridicamente e nella sostanza» la differenziazione tra l'incendio e gli altri delitti sopra detti se realizzati nella loro forma dolosa, il rimettente si duole della assimilazione dei medesimi fatti se realizzati nella forma colposa, sollevando pertanto il dubbio di costituzionalità della norma incriminatrice da

cui detta parificazione deriverebbe, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza della legge penale, quale espresso dalla giurisprudenza costituzionale in tema di necessario bilanciamento tra disvalore del fatto e sanzione;

che prosegue il giudice rimettente — la sproporzione tra il fatto (il reato di incendio colposo) e la sanzione per esso prevista apparirebbe in modo ancor più evidente, «per esempio», alla luce del raffronto tra la pena minima stabilita per l'ipotesi colposa di reato in esame (un anno di reclusione) e quella, anch'essa minima, stabilita per il reato di omicidio colposo (sei mesi di reclusione), nonostante che quest'ultimo sia un reato contro la persona che, secondo il Tribunale, appare *ictu oculi* di maggiore gravità rispetto all'incendio colposo, reato di pericolo contro l'incolumità pubblica;

che per le anzidette argomentazioni il giudice rimettente ritiene che il bilanciamento tra interessi da tutelare e disvalore dei fatti «impone un'operazione di riesame sotto il profilo della gravità della pena» per il reato di incendio colposo, in modo da consentire di adeguare in concreto la pena al fatto e così di rispettare il principio di ragionevolezza, secondo il medesimo criterio adottato per la dichiarazione di incostituzionalità della previsione del minimo edittale per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, appunto perché non proporzionato rispetto ad altre fattispecie, più gravi e tuttavia sanzionate più lievemente;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Tribunale di Siena chiede a questa Corte una pronuncia di incostituzionalità dell'art. 449 cod. pen., relativamente alla sola ipotesi di incendio colposo che esso considera nel suo primo comma, assumendo la violazione dell'art. 3 della Costituzione — sotto il profilo del principio di ragionevolezza della legge e della ingiustificata equiparazione, quanto alla pena prevista, ad altre più gravi ipotesi di reato — e altresì la violazione dell'art. 27 della Costituzione [così dovendosi implicitamente intendere il duplice richiamo (*a*) all'esigenza della proporzionalità tra fatto e sanzione e (*b*) alla pronuncia sentenza n. 341 del 1994 di questa Corte, resa per l'appunto in riferimento a entrambi gli anzidetti parametri costituzionali — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione della pena minima allora stabilita per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale];

che, relativamente all'argomentazione del rimettente circa l'irragionevole equiparazione, quanto alla misura della pena, tra il reato di incendio colposo e altre fattispecie di «disastro» anch'esse nella forma colposa, repute dal rimettente più gravi perché corrispondenti dal punto di vista materiale a condotte che sono punite, se commesse a titolo di dolo, più severamente dell'incendio doloso, è da rilevare anche indipendentemente dalla reversibilità, in linea di principio, dell'argomentazione medesima, che muove dalla differenziazione per censurare l'omologazione ma che potrebbe parimenti muovere dall'assimilazione nella forma colposa per censurare il difforme trattamento dei delitti dolosi; nonché indipendentemente dall'inesistenza del reato di strage nella forma colposa, del quale pure il rimettente fa menzione che essa trascura del tutto il secondo comma dello stesso art. 449 cod. pen. denunciato, il quale dispone che la pena stabilita in via generale dal primo comma per l'incendio o per un altro disastro colposo «è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone»;

che per questo primo profilo, pertanto, la questione di costituzionalità è sollevata sulla base di un presupposto l'equiparazione tra le pene previste per differenti titoli di reato, quello oggetto del giudizio principale e quelli indicati a *tertia comparationis* — contraddetto dalla disciplina legislativa vigente, che è nel senso della differenziazione;

che, relativamente alla ulteriore censura del rimettente circa l'irragionevolezza e la sproporzione del trattamento sanzionatorio minimo previsto per il reato di incendio colposo, formulata attraverso il confronto con la misura della pena minima pari alla metà dell'altra — stabilita per il reato di omicidio colposo, deve osservarsi che l'eterogeneità delle due previsioni e la radicale differenza di struttura e di obiettività giuridica tra le due fattispecie (reato di pericolo contro l'incolumità pubblica l'uno, reato di evento contro la persona l'altro) impedisce che tra le medesime possa, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, instaurarsi utilmente il raffronto proposto dal rimettente per desumerne l'arbitrarietà della pena stabilita per una di esse;

che, ancor più in generale, la lamentata rottura dell'equilibrio tra il fatto e la pena per esso prevista, con la richiesta di una pronuncia che per via di declaratoria di incostituzionalità abiliti il giudice a modulare diversamente la pena detentiva da applicare, in particolare nel minimo (così potendosi intendere il richiamo del rimettente alla sentenza n. 341 del 1994 di questa Corte), non può trovare ingresso quale ragione fondante di una pronuncia di accoglimento da parte di questa Corte, giacché la censura mossa alla norma costituisce una critica dell'incriminazione penale sotto il profilo quantitativo, censura che, oltre a essere difficilmente traducibile in una dimostrazione di irragionevolezza in sé della sanzione discrezionalmente stabilita dal legislatore, contrasta con il quadro normativo complessivo nel quale la previsione denunciata si inserisce;

che infatti, relativamente a quest'ultimo aspetto, il reato di incendio boschivo, sia colposo — quale risulta nel caso di specie essere l'oggetto del giudizio di merito — sia doloso, è stato reso autonomo titolo di reato, e ha ricevuto un trattamento complessivamente più severo rispetto a quanto stabilito sia dall'originaria comprensiva disposizione dell'art. 449 cod. pen. (per la forma colposa) sia dall'art. 423 cod. pen. (per la forma dolosa), con l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 423-*bis* cod. pen. a opera del d.l. 4 agosto 2000, n. 220 (Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275; un intervento di riforma secondo una valutazione di maggiore severità — poi ulteriormente ribadito dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) — anteriore all'emanazione dell'ordinanza di rinvio ma non preso in considerazione dal giudice rimettente nel formulare la questione sotto il profilo della congruenza tra la gravità del fatto e la pena per esso prevista (art. 27 della Costituzione);

che, per le osservazioni che precedono, la richiesta del rimettente di modificare l'entità della pena stabilita dall'art. 449 cod. pen. non può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili dedotti con la questione sollevata, che deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il Direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 439

Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Arma dei carabinieri - Rideterminazione dei ruoli e perequazione economica (in esecuzione della sentenza costituzionale n. 277 del 1991) - Decorrenza della disciplina censurata - Esclusione dei soggetti (destinatari di tale pronuncia) non in servizio alla data del 1° settembre 1995 - Prospettata, ingiustificata, discriminazione nell'ambito della stessa categoria in base ad un elemento accidentale, con violazione del principio di buon andamento della amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 46.
- Costituzione, artt. 97 e 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), promossi con tre ordinanze emesse il 5 ottobre 1999 dal Tribunale amministrativo per la Sicilia — sezione II — iscritte ai nn. 618, 619 e 620 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Lombardo Giuseppe ed altri, Rizzo Valentino ed altri, Albanese Agostino ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi, promossi con ricorso di alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (tutti cessati dal servizio attivo anteriormente al 1° settembre 1995 in un periodo dal 1992 al 1995), e diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel ruolo degli ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), nella qualifica e nel livello retributivo previsto dalla tabella F (art. 54), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione II —, con tre ordinanze di identico contenuto del 5 ottobre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in ordine alla previsione della decorrenza della nuova disciplina, stabilita al 1° settembre 1995;

che il giudice *a quo*, condividendo i dubbi di legittimità costituzionale della norma denunciata sollevati dai ricorrenti, ha premesso che la questione sarebbe rilevante ai fini della decisione del ricorso, poiché proprio la censurata adozione del termine di decorrenza impedirebbe ai ricorrenti di poter usufruire dei benefici, che sarebbero scaturiti dalla pronuncia della Corte n. 277 del 1991, atteso che, nelle more gli stessi sono stati collocati in quiescenza;

che esigenze di ragionevolezza e di coerente ricostruzione del sistema avrebbero voluto che la rideterminazione dei ruoli, conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità del precedente sistema, «muovesse quanto meno dalla situazione cristallizzata al momento della decisione della Corte»;

che l'ordinanza del T.A.R. sottolinea che sono rimasti esclusi dal beneficio proprio gli appartenenti alla categoria destinataria della predetta sentenza, che è stata la premessa della riforma e che avevano dato luogo al contenzioso;

che a seguito della sentenza n. 277 del 1991 — sempre secondo il giudice *a quo* — in sede di perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) aveva assegnato al Governo il termine del 31° dicembre 1992 per l'esercizio di una delega legislativa, termine, peraltro, non rispettato, fino alla emanazione del denunciato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

che l'ordinanza di rimessione della questione — a prescindere dalle ragioni che hanno determinato il ritardo quasi triennale dell'emanazione dei decreti legislativi — ritiene che non possa trovare applicazione il principio della discrezionalità legislativa della data di decorrenza delle nuove discipline, considerato che si è in presenza di «provvedimenti di legislazione delegata espressamente dichiarati esecutivi di un inequivoco pronunciamento di illegittimità costituzionale», la cui spesa e relativa copertura sarebbe stata prevista dal 1992;

che la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione è ravvisata dal giudice rimettente sotto il profilo della discriminazione ingiustificata del personale in identica posizione sulla base di un elemento accidentale, cioè di trovarsi in servizio alla data del 1° settembre 1995, con ciò ledendo il principio del buon andamento della p.a.;

che in tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra citate si sono costituiti i ricorrenti nei procedimenti *a quibus* i quali condividono le argomentazioni addotte dal giudice rimettente e con una successiva memoria, nell'imminenza della camera di consiglio, hanno ampiamente illustrato le proprie tesi difensive, insistendo sul decorso del tempo per l'attuazione della delega come elemento discriminante e di sostanziale disequaglianza tra i dipendenti della stessa amministrazione con evidente disparità di trattamento e sulla violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

che nei giudizi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, sotto entrambi i profili di illegittimità costituzionale evidenziati; in ordine al primo, ha osservato che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, che deve operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie; in ordine al secondo, la difesa erariale ha sottolineato che non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi, poiché lo stesso fluire del tempo può costituire un elemento diversificatore.

Considerato che la questione sollevata, in maniera identica in tutti e tre i giudizi, riguarda la decorrenza dell'inquadramento nel ruolo degli ispettori del personale appartenente al ruolo sottufficiali ed il riferimento al requisito dell'essere in servizio alla data del 1° settembre 1995, stabiliti dall'art. 46 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198;

che i profili di illegittimità costituzionale sono riferiti alla disequaglianza e non ragionevolezza che si produrrebbe per il fatto di non ricomprendere, nel beneficio di inquadramento in una posizione superiore, i sottufficiali non più in servizio alla data del 1° settembre 1995 (requisito per l'inquadramento previsto dall'art. 46 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198);

che stante la identità della questione si può procedere alla riunione dei giudizi;

che la invocata sentenza n. 277 del 1991 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C, allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella, esclusivamente «nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri»;

che si deve escludere che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo — del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie — o che vi sia alcuna statuizione sulla

corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa;

che, come questa Corte ha avuto modo di sottolineare in più occasioni, il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, è una tipica misura di perequazione del trattamento economico (oltre che del connesso regime ordinamentale), che rientra nella discrezionalità legislativa — fermo per ogni intervento legislativo il limite generale della ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione (ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999); questa disciplina legislativa è andata oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277 del 1991 (v. sentenze n. 63 del 1998 e n. 465 del 1997; ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999);

che il legislatore con una scelta precisa ha voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente alla revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e alla conseguente unificazione dei trattamenti economici di tutti i sottufficiali (e qualifiche corrispondenti) di polizia ad ordinamento civile e militare, compresi quelli mantenuti al di fuori dell'oggetto della citata pronuncia della Corte n. 277 del 1991 e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999);

che solo con il concreto esercizio della duplice delega legislativa contenuta negli artt. 2 e 3 della citata legge 6 marzo 1992, n. 216 — comprendente non solo le Forze di polizia, ma anche (elemento del tutto nuovo rispetto alla situazione precedente) il personale non dirigenziale delle Forze armate —, cioè con la revisione dei ruoli, dei gradi e delle qualifiche, si è potuta realizzare una completa omogeneizzazione economica;

che questa omogeneizzazione doveva attuarsi, in maniera inseparabile, parallelamente alla revisione delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, e ad un completo equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale, con una sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici (v., da ultimo, ordinanza n. 331 del 1999), in modo innovativo rispetto alla semplice tendenza alla omogeneizzazione prevista dalla legge n. 121 del 1981 (v., per riferimenti, ordinanza n. 189 del 1999), con conseguente non manifesta irragionevolezza della non retroattività delle relative disposizioni;

che non risulta che vi sia per i ricorrenti nel giudizio *a quo* — tutti cessati dal servizio attivo in epoca anteriore alla data di riferimento del nuovo assetto con l'inquadramento in contestazione — una pendenza di giudizi o statuizioni giurisdizionali relativi all'anteriore livello retributivo e alla posizione di stato dei ricorrenti al momento della cessazione dal servizio attivo (in periodo oscillanti tra il 1992 ed il 1995), di modo che possa configurarsi una qualsiasi preesistente posizione tutelata anche costituzionalmente ad ottenere un trattamento economico superiore con effetti retroattivi o un reinquadramento c.d. «ora per allora»;

che è evidente la sussistenza di una discrezionalità del legislatore nell'esercizio della delega legislativa e dei relativi tempi di attuazione, purché entro il «tempo limitato» necessariamente fissato dal legislatore delegante (legge di delega originaria e successive proroghe);

che allo stesso modo il legislatore — ed anche quello delegato in mancanza di contrarie indicazioni di criteri nella legge di delega — può discrezionalmente adottare norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento di pubblici dipendenti e per l'inquadramento innovativo del relativo personale e determinare il riferimento temporale del possesso di determinati requisiti soggettivi di servizio, non necessariamente retrodatati, né tanto meno doverosamente risalenti alla data della legge di delega;

che non è manifestamente irragionevole né palesemente arbitrario che il legislatore colleghi un beneficio di progressione di carriera o di livello economico alla persistenza in servizio ad una data (o alla cessazione dal servizio non anteriore dalla stessa data: *cf.* ordinanze n. 101 del 1990 e n. 127 del 1991), fissata non necessariamente con effetto retroattivo. Vi è, altresì, un interesse non trascurabile della pubblica amministrazione di poter utilizzare il personale destinatario del beneficio o di contenere gli effetti finanziari, dovendo sempre l'organizzazione dell'amministrazione rispondere ad esigenze del servizio per il buon andamento della stessa, fermi in ogni caso i limiti derivanti dalla copertura finanziaria;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi; Dichiaro la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione II — con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della Cancelleria:* DI PAOLA

01C1259

N. 440

*Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Diniego e revoca della patente per i sottoposti a misura di prevenzione (nella specie, a sorveglianza speciale) - Innovazione restrittiva, rispetto all'assetto preesistente - Prospettato contrasto con i criteri dettati dalla legge delega nonché irragionevole equiparazione dei sottoposti in tempi diversi alla misura preventiva e ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative dell'individuo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 4 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Giuseppe Marangi contro il Ministero dell'Interno e altra, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 27 settembre 2000 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione;

che nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento di un provvedimento con il quale è stata rigettata l'istanza dell'interessato rivolta a ottenere un nulla osta per il (nuovo) conseguimento della patente di guida, precedentemente revocata con decreto del 4 marzo 1994, per essere stata applicata al titolare, ancor prima, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]);

che, ciò premesso in fatto, il T.A.R. rimettente osserva che il dubbio di costituzionalità investe le norme del codice della strada sopra indicate, nella loro versione legislativa anteriore all'intervento di «delegificazione» effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), dovendosi ritenere gli impugnati artt. 120 e 130 del codice della strada tuttora vigenti nella loro veste originaria, giacché l'autorizzazione all'intervento di delegificazione, conferita con l'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concerneva esclusivamente la materia dei «procedimenti» amministrativi indicati in apposito elenco allegato, tra i quali appunto il procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida;

che, stante tale delimitazione alla sola materia dei procedimenti, il regolamento del 1994, in quanto ha disposto in una materia sostanziale, come quella dei requisiti per il rilascio e per la revoca della patente, è da ritenere — prosegue il T.A.R. — illegittimo *in parte qua* e l'effetto abrogativo delle norme «anche di legge» preesistenti, stabilito dalla legge n. 537 del 1993 quale effetto dell'emanazione del regolamento di delegificazione, deve ritenersi inoperante;

che, tutto ciò osservato quanto alla natura legislativa delle disposizioni oggetto di censura, il giudice *a quo* sottolinea la rilevanza della questione ai fini della risoluzione del giudizio pendente innanzi a esso, stante il carattere vincolato e non discrezionale del diniego del titolo di guida in presenza della sottoposizione a una misura preventiva e in assenza come nella specie di un provvedimento riabilitativo;

che, nel merito della questione, il T.A.R. richiama la sentenza n. 354 del 1998 di questa Corte, che ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto delle due norme sopra dette, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che «fossero stati» sottoposti a una misura di sicurezza, per violazione della legge di delegazione e dunque dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella decisione citata, ha rilevato che il legislatore delegato non era abilitato a porre una simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina preesistente (contenuta negli artt. 82 e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), alla stregua della portata della legge di delega 13 giugno 1991, n. 190, che autorizzava secondo il criterio specificamente posto dall'art. 2, lettera *t*) il Governo solo a «rivedere e riordinare» la normativa vigente, non anche a effettuare una sostanziale riforma della materia;

che, alla stregua del medesimo criterio, anche le previsioni del diniego (art. 120) e della revoca (art. 130) della patente, in conseguenza della pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, appaiono al T.A.R. viziate dallo stesso contrasto tra norme delegate e criteri di delega, posto che neanche di questa innovazione, restrittiva rispetto all'assetto preesistente, è possibile rintracciare una idonea base giustificativa nella legge di delegazione, e ciò determinerebbe il lamentato contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che oltre all'anzidetto, «dirimente», rilievo, il T.A.R. individua ulteriori profili di censura *a)* in relazione all'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza dell'equiparazione tra chi sia stato, in passato, sottoposto a una misura preventiva e dunque non sia più socialmente pericoloso e chi invece sia in atto sottoposto alla medesima misura, e *b)* in relazione all'art. 4 della Costituzione, per la compressione delle possibilità lavorative dell'individuo che deriva dalla limitazione della libertà di movimento, non giustificata da effettive esigenze di sicurezza pubblica e anzi controproducente rispetto al reinserimento sociale della persona.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nella loro originaria versione legislativa e non come sostituiti dal d.P.R. n. 575 del 1994 sul presupposto che essi siano tuttora vigenti nonostante la «delegificazione» cui sono stati sotto-

posti, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956, ritenendo che dette previsioni violino:

a) l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, perché l'estensione alle suddette ipotesi del diniego o della revoca della patente, costituente una innovazione di maggior rigore, non sarebbe stata consentita — anche alla luce degli enunciati svolti nella sentenza n. 354 del 1998 relativamente alla contigua ipotesi della pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza — dalla legge di delega, che conferiva al Governo solo la potestà di effettuare un «riesame» della materia, assumendo dunque come base della nuova disciplina quella preesistente, che riguardava solo le misure di prevenzione in corso e non anche quelle la cui applicazione fosse cessata;

b) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza dell'equiparazione così stabilita tra il caso della misura preventiva in atto e quello della misura la cui esecuzione sia oramai conclusa e c) l'art. 4 della Costituzione, per l'incidenza della restrizione alla guida di veicoli sulle possibilità di lavoro, con effetti pregiudizievoli rispetto alla stessa prospettiva di reinserimento del soggetto sottoposto alla misura;

che con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga e rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la loro prevista «delegificazione», ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle anzidette disposizioni legislative, nella parte in cui prevedevano come elemento ostativo al rilascio o al mantenimento della patente di guida l'essere stati precedentemente sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata [v. la sentenza n. 251 del 2001 citata, punto 4 del diritto e capo 1) del dispositivo];

che pertanto, essendo state le norme denunciate già dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal T.A.R. rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 441

*Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di coimputati del medesimo fatto-reato - Mancata previsione della sua incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di imputati che abbiano richiesto di essere processati con tale rito - Prospettato contrasto con i principi di imparzialità e terzietà del giudice, con il diritto di difesa e con il principio del giudice naturale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 24, 25 e 111, secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di R. C. e altri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 2000, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di taluni imputati che abbiano chiesto di essere processati con tale rito il giudice che in precedenza abbia emesso, previa separazione del procedimento originariamente unitario, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri imputati del medesimo fatto-reato;

che il rimettente muove dalle recenti modifiche legislative alla disciplina dell'udienza preliminare, introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che avrebbero radicalmente trasformato la configurazione di detta udienza «richiedendo ormai al giudice anche un'attività di giudizio, sia pure in negativo, prima di emettere il decreto che dispone il giudizio», con la conseguenza che tale momento del procedimento «non può più essere ritenuto mero atto di impulso processuale, ma il compendio di un'intensa e puntuale attività di giudizio»;

che, ad avviso del rimettente, l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati del medesimo fatto-reato — nella specie, del delitto di associazione per delinquere —, è stata necessariamente preceduta da una implicita valutazione della posizione degli imputati che lo stesso giudice ora si trova a giudicare con il rito alternativo;

che il giudice *a quo* dubita quindi della legittimità costituzionale della norma impugnata, traducendosi l'ipotesi in esame in un *vulnus* dei principi di imparzialità e terzietà del giudice (art. 111, secondo comma, della Costituzione), nonché in una lesione tanto del diritto di difesa spettante alle parti (art. 24 della Costituzione) quanto del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte una pronuncia che estenda l'istituto dell'incompatibilità del giudice all'ipotesi in cui questi, chiamato a giudicare alcuni imputati con il rito abbreviato, nell'ambito di un precedente procedimento penale abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo fatto-reato;

che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questi compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere — siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio —, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione giudicante, ma secondo una logica *a posteriori* e in concreto (sentenze n. 283 e n. 113 del 2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306 del 1997; ordinanze n. 431, n. 277, n. 178 e n. 133 del 1999);

che, in particolare, pur non potendo escludersi che, per il peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'attività che il giudice abbia compiuto in un precedente procedimento possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, in simili casi — al di là delle ipotesi particolari che hanno dato luogo alle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999 — soccorre sia l'art. 36, comma 1, lettera *h*), cod. proc. pen., nell'interpretazione non restrittiva alla quale vincola il principio del giusto processo (sentenza n. 113 del 2000), sia l'art. 37 cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 di questa Corte, attribuendosi in tal modo ai più duttili strumenti dell'astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali;

che, secondo i precedenti appena citati, lo strumento di tutela contro l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice — pregiudizio da accertarsi in concreto —, derivante da una sua precedente attività compiuta in un separato procedimento nei confronti di coimputati del medesimo fatto-reato, non può essere ravvisato in ulteriori pronunce sull'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'ambito degli istituti dell'astensione e della ricusazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 442

Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, del luogo di dimora abituale nonché delle variazioni patrimoniali di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Operatività immediata dell'obbligo (ovvero dalla data del decreto che dispone la misura preventiva e non dalla data in cui il provvedimento è definitivo) - Prospettata contraddittorietà delle disposizioni censurate, con disparità di trattamento dei soggetti destinatari dell'obbligo - Dubbio interpretativo la cui soluzione compete al giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.
- Costituzione, art. 3.

**Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, delle variazioni patrimoniali che li riguardano - Sanzioni, in caso di inosservanza - Prospettata sproporzione e inefficacia rispetto allo scopo, nonché violazione del principio di rieducatività delle pene - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), promossi con ordinanze emesse il 7 e il 21 febbraio 2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani nei procedimenti penali a carico di F. B. e M. A., iscritte ai nn. 273 e 305 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 16 e 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2001 (r.o. 273/2001), il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha sollevato questioni di legittimità costituzionale (a) dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e (b) dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che, relativamente alla prima questione, il rimettente muove dalla formulazione dell'art. 30 impugnato, il cui primo comma fa obbligo alle persone «già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575», di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire e altresì di comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le variazioni intervenute nell'anno precedente, sempre se al di sopra della soglia di

valore anzidetta; mentre il secondo comma stabilisce che il suddetto termine di dieci anni decorre «dalla data del decreto» applicativo della misura di prevenzione e il terzo comma dispone che «gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione»;

che pertanto — prosegue il rimettente — dalla formulazione complessiva della norma si traggono due diverse e tra loro contraddittorie prescrizioni nell'ambito della medesima disposizione legislativa, giacché, mentre dal primo comma si desume chiaramente che l'obbligo di comunicazione è imposto a soggetti sottoposti con provvedimento definitivo alla misura preventiva, dai commi successivi si desume invece che lo stesso obbligo decorre già dalla data dell'emanazione del decreto o comunque dal momento, immediatamente successivo, della sua esecuzione, e ciò sia per la formulazione testuale del secondo comma, sia implicitamente per la previsione del terzo comma, poiché la cessazione dell'obbligo in caso di revoca della misura a seguito di gravame fa necessariamente presupporre che l'obbligo sia operante prima che il decreto divenga definitivo, in pendenza delle impugnazioni;

che il rimettente — chiamato a trattare l'udienza preliminare per il reato di violazione dell'obbligo in discorso di cui all'art. 31 della legge n. 646, anch'esso censurato con la seconda questione — rileva che nel caso di specie la persona imputata ha omissso di comunicare operazioni di alienazione di immobili effettuate in date 30 gennaio 1997, 28 febbraio 1997 e 9 luglio 1998, mentre il decreto di applicazione della misura di prevenzione è divenuto definitivo, a seguito di appello, in data 28 aprile 1998, e dunque che due operazioni su tre sono anteriori alla definitività del provvedimento;

che il giudice *a quo* sottolinea inoltre che il primo comma dell'art. 30, nella sua versione originaria, non conteneva l'inciso «con provvedimento definitivo», che è stato aggiunto dall'art. 11 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), ma senza che a tale modifica si accompagnasse alcun contestuale intervento sugli altri due commi, e che dunque la contraddizione normativa che egli lamenta deriva dall'intervento di riforma; un intervento peraltro valutato dallo stesso rimettente come opportuno, in quanto finalizzato a correggere la discriminazione, prima esistente, tra soggetti condannati per il reato associativo di stampo mafioso (per i quali l'obbligo della comunicazione decennale presupponeva e continua a presupporre la condanna definitiva) e soggetti sottoposti a una misura preventiva (per i quali in precedenza non era richiesto un provvedimento definitivo), con paradossale vantaggio dei primi;

che, a ulteriore riprova dell'incongruenza della previsione nel suo assieme, il giudice rimettente osserva che ulteriori effetti distorsivi possono determinarsi nell'ipotesi in cui il decreto applicativo della misura venga revocato a seguito di ricorso in appello o in cassazione, poiché, supponendo l'operatività immediata dell'obbligo di comunicazione già a partire dall'adozione del decreto, si potrebbe verificare la definitiva realizzazione del reato omissso, con le severe conseguenze sanzionatorie che ne derivano (art. 31 della legge n. 646 del 1982), benché la successiva revoca del decreto faccia venire meno lo stesso presupposto sulla base del quale gli obblighi di comunicazione in argomento sono posti;

che, alla stregua di tutti i rilievi che precedono, il rimettente conclude denunciando di incostituzionalità l'art. 30 della legge n. 646 del 1982 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché dalla sua formulazione e dalla duplicità di interpretazioni inconciliabili che esso consente, si genera «incertezza del diritto, con conseguente impossibilità di assicurare ai soggetti destinatari parità di trattamento dinanzi alla legge» qualora si ritenga che vi sia immediata decorrenza degli obblighi di comunicazione per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

che con la seconda questione il giudice *a quo* deducendo la violazione dell'art. 27 della Costituzione, lamenta che la sanzione prevista dall'art. 31 della legge n. 646 del 1982 per il caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali — la reclusione da due a sei anni e la multa da lire venti milioni a lire quaranta milioni, e la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati — sia eccessiva e sproporzionata e contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo;

che il rimettente svolge al riguardo critiche circa l'utilità effettiva della previsione, che, pur se finalizzata a una sorta di difesa avanzata dall'infiltrazione della criminalità mafiosa nell'economia, attraverso il controllo decennale dei trasferimenti, a suo avviso porrebbe un obbligo puramente formale, sia perché dalla inosservanza di esso non discenderebbe alcun effetto negativo apprezzabile per l'interessato, sia perché i dati concernenti le operazioni oggetto di comunicazione sarebbero comunque conoscibili per altra via, essendo acquisti e alienazioni di immobili — cioè le operazioni di cui si tratta nel caso di specie — realizzati attraverso atti soggetti a forme legali di pubblicità;

che, inoltre, valorizzando una deduzione difensiva dell'imputato — il quale ha sostenuto di non essere a conoscenza dell'obbligo legale — il giudice *a quo* argomenta la plausibile esistenza della buona fede, non solo nel caso concreto, ma più in generale in ogni ipotesi, perché non vi sarebbe motivo — per chi sia ad esso sottoposto — di non osservare l'obbligo in questione;

che anzi — prosegue il rimettente — l'adempimento dell'obbligo posto dalla normativa finirebbe per costituire, di fatto, una copertura di apparente liceità delle operazioni, avendo il soggetto tutto l'interesse a rispettarlo, sia perché esso non comporta alcun costo sia perché dal suo formale assolvimento si può ingenerare un effetto di apparente liceità delle operazioni che comportano variazioni patrimoniali, cosicché neppure sotto questa visuale la norma sarebbe in grado di assicurare i risultati di controllo e di prevenzione in vista dei quali è stata posta dal legislatore;

che, per queste considerazioni, l'applicazione delle pene stabilite dalla disposizione, che concerne obblighi puramente formali, che non assicura la conoscenza delle reali variazioni dei patrimoni dei mafiosi e che essenzialmente colpisce soggetti che in buona fede ignoravano l'esistenza dei termini esatti dell'obbligo, finirebbe per contrastare — specificamente per «la pena minima edittale» e per la sanzione della confisca — con il principio di proporzionalità della pena e suo tramite con la finalità rieducativa che della pena è carattere essenziale (art. 27 della Costituzione);

che, relativamente a quest'ultima deduzione, il giudice *a quo* fa ampio richiamo a decisioni della Corte costituzionale — il cui intervento, precisa, non avrebbe carattere di incidenza nell'ambito della discrezionalità legislativa, poiché sarebbe da rinvenire nello stesso sistema penale la sanzione minima, pari a quindici giorni di reclusione *ex art. 23*, primo comma, cod. pen. — nelle quali si è rilevato il superamento del limite di ragionevolezza in previsioni di pene del tutto sproporzionate rispetto al fatto (sentenza n. 409 del 1989) e si è ribadita l'esigenza della costante relazione di adeguatezza tra qualità e quantità della sanzione e offesa (sentenze n. 422 del 1993, n. 343 del 1993, n. 313 del 1990), sullo sfondo della finalità rieducativa prescritta dalla Costituzione, oltre che nella fase dell'esecuzione, già dalla previsione della pena in astratto;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate;

che con altra ordinanza, del 21 febbraio 2001 (r.o. 305/2001), lo stesso giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di costituzionalità del solo art. 31 della legge n. 646 del 1982, con formulazione testualmente identica a quella precedentemente esposta in relazione al citato articolo;

che anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha fatto richiamo *per relationem* allegandolo, all'atto di intervento depositato nel precedente giudizio, concludendo nel medesimo senso.

Considerato che le due ordinanze sollevano questioni che attengono alla medesima disciplina e che sono in parte coincidenti tra loro, cosicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che, quanto alla questione concernente l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, il giudice *a quo* denuncia la possibilità di trarre dalla norma impugnata due contraddittorie determinazioni circa il momento di decorrenza iniziale dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali a carico di chi sia sottoposto a una misura di prevenzione a norma della legge n. 575 del 1965, e precisamente: (a) la data in cui il provvedimento che applica la misura preventiva diviene definitivo, e (b) la data di emanazione o di esecuzione della misura preventiva, lamentando l'oscurità della legge per il soggetto destinatario dell'obbligo e le differenti conseguenze che dall'una o dall'altra delle due possibili letture derivano quanto alla commissione del reato di inosservanza di detto obbligo, previsto nel successivo art. 31 della stessa legge n. 646 del 1982;

che, impostando in tal modo la questione, il giudice rimettente non solleva in realtà un dubbio di costituzionalità della disposizione ch'egli è chiamato ad applicare nel caso concreto, bensì prospetta a questa Corte un dubbio interpretativo, derivante da una contraddizione tra la lettera del primo comma e il tenore dei successivi due commi dell'art. 30;

che l'«incertezza del diritto» che il rimettente lamenta come conseguenza della formulazione testuale della norma — e quindi come ragione, a sua volta, della disparità di trattamento tra soggetti in dipendenza della duplicità di possibili interpretazioni — costituisce semplicemente la premessa che fonda il dovere del giudice di ricercare, tra più possibili letture, quella maggiormente adeguata secondo i criteri che l'ordinamento nel suo complesso, Costituzione inclusa, mette a disposizione, potendosi prospettare un dubbio di legittimità costituzionale solo dopo che questo compito sia stato svolto;

che pertanto la questione sollevata relativamente all'art. 30 della legge n. 646 del 1982, in quanto si configura come un modo per ottenere da questa Corte la risoluzione di un dubbio di carattere interpretativo e come

impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge per un fine a esso estraneo, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra molte, ordinanze n. 351 del 2001, n. 233 del 2000, n. 7 del 1998, n. 360 del 1997);

che, relativamente alla questione, sollevata con entrambe le ordinanze di rimessione, sull'art. 31 della legge n. 646 del 1982, deve osservarsi che le censure prospettate costituiscono critiche circa l'opportunità o la pratica efficacia della disposizione incriminatrice, che non si prestano come tali a essere tradotte in profili apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità della norma (sentenza n. 518 del 2000);

che, infatti, le deduzioni del giudice di merito circa la caratterizzazione «formale» del reato in questione, o circa il possibile rovesciamento del rispetto dell'obbligo legale in un risultato che finirebbe per essere contraddittorio rispetto all'obiettivo legislativo, rappresentano considerazioni di inopportunità o inutilità della legge che non si traducono nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, ma solo della ragionevolezza quale soggettivamente intesa dal rimettente;

che, inoltre, quanto alle argomentazioni delle ordinanze di rinvio concernenti da un lato la possibile buona fede dei destinatari dell'obbligo e dall'altro la possibilità che l'autorità ha di conoscere per via diversa i dati ai quali si riferisce l'obbligo di informazione (attraverso le forme di pubblicità legale alle quali sono generalmente soggette le operazioni patrimoniali), il sistema fornisce elementi che conducono la giurisprudenza, alla stregua della *ratio* dell'incriminazione e attraverso una lettura conforme a Costituzione, a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione;

che più in generale — tanto più considerando i correttivi interpretativi sopra accennati — non può censurarsi la previsione sanzionatoria, la quale consente al giudice una graduazione secondo le particolarità del caso concreto e costituisce esercizio, in sé non manifestamente arbitrario o irragionevole, della ampia discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi quanto alla configurazione degli illeciti penali e alla determinazione delle relative sanzioni (per tutte, da ultimo, sentenza n. 169 e ordinanze n. 282, n. 260, n. 144 e n. 68 del 2001);

che per queste considerazioni la questione di costituzionalità posta sull'art. 31 della legge n. 646 del 1982 deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. 273/2001);*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, sollevate, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 443

Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Controversie in materia - Rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette - Cognizione del tribunale, sul presupposto della natura tributaria dei contributi - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del principio pluralistico e di quello del giudice naturale - Questione di natura interpretativa, estranea alla finalità del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 59 e 21.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 113.

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), promossi con ordinanze emesse il 2 e il 22 maggio (numero quattro ordinanze), il 2 luglio (numero due ordinanze), il 22 maggio e il 2 luglio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, rispettivamente iscritte ai nn. 599, 671, 672, 680 e 690 del registro ordinanze 2000 ed ai nn. 78, 79, 80 e 81 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44 e 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Andrea Briggi e del Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Andrea Briggi, Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia.

Ritenuto che il giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, con nove ordinanze, una emessa il 2 maggio 2000, cinque emesse il 22 maggio 2000 e tre emesse il 2 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto n. 125/1933 [*recte*: 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale)], in riferimento all'art. 2 della Costituzione, e dell'art. 21 del medesimo regio decreto, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

che nei giudizi principali, promossi da titolari di fondi inclusi in un comprensorio di bonifica ed aventi ad oggetto l'accertamento che gli immobili non sono assoggettabili ai contributi consortili, il consorzio convenuto ha tra l'altro eccepito l'incompetenza del giudice adito;

che, al riguardo, il giudice di pace richiama il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, secondo il quale i contributi di bonifica, in quanto destinati alla provvista finanziaria di enti pubblici, avrebbero natura tributaria, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla competenza del tribunale, *ex art. 9*, secondo comma, del codice di procedura civile;

che invece, a suo avviso, la personalità giuridica pubblica attribuita *ex lege* ai consorzi non sarebbe sufficiente a qualificare come tributi le relative entrate, in quanto il particolare intreccio di pubblico e privato rilevabile nella struttura di tali enti comporta che essi restino espressione degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica o che dalla stessa traggono beneficio;

che inoltre l'art. 59, «prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione», contrasterebbe con il principio secondo il quale è necessario assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata di vedersi riconosciuta l'originaria natura, secondo un'esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana;

che l'art. 21, riconoscendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme relative alla riscossione delle imposte dirette, introdurrebbe una deroga ai criteri generali di riparto della competenza, in violazione della garanzia del giudice naturale, e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento «tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti»;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituito l'attore di uno dei giudizi principali, sostenendo che l'attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla competenza del tribunale sarebbe ingiustificata, in quanto si tratta di crediti che non hanno natura tributaria;

che si è inoltre costituito il Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia, convenuto nei giudizi principali, il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sotto vari profili, della questione di legittimità costituzionale, sostenendo nel merito che i contributi di bonifica presentano tutti i caratteri delle prestazioni tributarie.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno tutte ad oggetto l'art. 59, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, nella parte in cui prevede che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche, e l'art. 21 del medesimo regio decreto, nella parte in cui dispone che i contributi consortili sono esigibili con i privilegi dell'imposta fondiaria e che alla loro riscossione si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;

che l'identità delle questioni, riguardanti le medesime disposizioni di legge e sollevate da un unico giudice in riferimento alle stesse norme costituzionali, rende opportuna la riunione dei giudizi perché siano decisi congiuntamente;

che, come si legge nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, l'art. 59, primo comma, viene censurato «se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile», e l'art. 21 è impugnato «nella parte in cui (...) pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, *ex art. 9* del codice di procedura civile, delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale»;

che, peraltro, il giudice rimettente dimostra di non nutrire alcun dubbio in ordine alla natura non tributaria dei contributi di bonifica, in quanto, pur richiamando il contrario indirizzo della Corte di cassazione, ne disente apertamente, affermando che «la natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare (...) sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate» e che la deroga ai criteri generali di competenza non appare giustificata, «trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato»;

che tale contraddizione rende evidente che le questioni di costituzionalità in esame sono state proposte in modo improprio, e cioè al solo fine di contrastare un'interpretazione giurisprudenziale delle norme impuginate che peraltro lo stesso giudice rimettente ha chiaramente mostrato di non ritenere corretta, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa non condivisa (cfr. ordinanza n. 199 del 2001);

che, pertanto, data l'estraneità di tale finalità alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili (cfr. ordinanza n. 54 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1263

N. 444

*Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Lombardia - Trasferimento di funzioni statali alla Regione - Proposta di legge di revisione costituzionale - Deliberazione del Consiglio regionale per l'indizione di un referendum consultivo su tale proposta - Ricorso del Presidente del Consiglio, per conflitto - Prospettata lesione alle attribuzioni statali - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, con adesione della controparte.**

- Deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 15 settembre 2000.
- Costituzione, artt. 116, terzo comma, 117 e titolo V; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000, recante «Proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° dicembre 2000, depositato in cancelleria il 5 successivo e iscritto al n. 56 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia. Ritenuto che con ricorso depositato il 5 dicembre 2000 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lombardia, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 15 settembre 2000, n. VII/25 (pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 40 del 2 ottobre 2000), recante «Proposta di indizione di *referendum* consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione»;

che, ad avviso del ricorrente, il Consiglio regionale lombardo, senza tenere conto di quanto statuito nella sentenza n. 470 del 1992 della Corte costituzionale, ha deliberato di indire un *referendum* consultivo, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia, per l'espressione del voto su un quesito che non concerne un provvedimento di competenza del medesimo Consiglio regionale, bensì attiene all'esercizio, da parte di quest'ultimo, della «facoltà di presentare alle Camere una proposta di legge di «revisione della Costituzione» della Repubblica»;

che l'illegittimità e il carattere invasivo della delibera regionale risulterebbero ancor più chiari — prosegue il ricorrente — dopo la pronuncia n. 496 del 2000 della Corte costituzionale, nella quale, affrontando il profilo della posizione rispettiva del popolo e della rappresentanza politico-parlamentare rispetto alle istanze di revisione costituzionale, si è formulata la conclusione nel senso della inammissibilità di una «doppia pronuncia» popolare, dapprima di una frazione territorialmente delimitata e poi dell'intero, in sede di procedimento di revisione costituzionale;

che agli enunciati della citata sentenza costituzionale il Governo fa testuale richiamo, rilevando inoltre che il quesito referendario al quale verrebbe chiamata la popolazione della Regione Lombardia difetta dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneità, perché, accanto a materie che già sono largamente devolute alle autonomie regionali, si inserisce una materia, quella della «istruzione, anche professionale», che implicherebbe necessariamente una revisione costituzionale (l'art. 117 della Costituzione menzionando solo l'«istruzione artigiana e professionale»), con il risultato di rendere oscura, per il cittadino, la «sostanza dell'innovazione costituzionale ipotizzata e del risultato politico perseguito»;

che, assumendo la gravità e l'evidenza della lesione arrecata alle attribuzioni statali (*fumus boni iuris*) e altresì l'esigenza di impedire pregiudizievoli conseguenze o «emulazioni» di tale iniziativa (*periculum in mora*), il Governo ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto in relazione al quale è insorto il conflitto;

che si è costituita nel giudizio per conflitto così promosso la Regione Lombardia, affermando previa ricostruzione del quadro statutario e legislativo in materia di *referendum* regionale e facendo riferimento alle pertinenti decisioni della Corte costituzionale: sentenze n. 256 del 1989, n. 470 del 1992 e n. 496 del 2000 che il quesito referendario proposto dal Consiglio regionale lombardo non è passibile di censura, proprio alla stregua della giurisprudenza costituzionale ricordata: nella delibera, infatti, da un lato si afferma esplicitamente che le iniziative istituzionali sono da prendersi «nel quadro dell'unità nazionale», dall'altro le suddette iniziative non sono necessariamente legate alla presentazione di proposte di revisione costituzionale, giacché loro scopo è piuttosto quello della «promozione» del trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione anche professionale e polizia locale, ben potendosi trattare dunque di iniziative legislative ordinarie ovvero di iniziative in campo organizzativo e amministrativo, cosicché per quest'ultimo aspetto il conflitto promosso presenterebbe carattere «virtuale»;

che, sotto altro profilo, la Regione Lombardia osserva da un lato che manca, nella delibera consiliare impugnata, il carattere della lesività, o menomazione, di una qualsiasi tra le funzioni dello Stato, ciò che sarebbe provato dalla mancanza, nell'atto di impugnazione proposto dal Governo, di un chiaro parametro costituzionale sulla cui violazione possa dirsi fondato il conflitto, dall'altro che la stessa proposizione del conflitto rivestirebbe un connotato «paradossale» perché incoerente con la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione promossa dallo stesso Governo, in particolare con la previsione del nuovo art. 116, terzo comma, della Costituzione, che ammette che alle regioni ordinarie possano essere attribuite, secondo determinate procedure, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

che la Regione Lombardia ha concluso pertanto per una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza del ricorso, previa reiezione della richiesta sospensiva;

che hanno successivamente depositato memorie sia l'Avvocatura generale dello Stato, per il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, sia la difesa della Regione Lombardia, ribadendo e ulteriormente argomentando le rispettive conclusioni;

che con ordinanza n. 102 del 2001 questa Corte ha rigettato l'istanza incidentale di sospensione della delibera consiliare impugnata;

che in data 6 novembre 2001 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto con il quale, su conforme deliberazione del 31° ottobre 2001 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che all'udienza pubblica del 20 novembre 2001 la difesa della Regione Lombardia ha formulato la propria adesione alla rinuncia, contestualmente allegando la deliberazione del 16 novembre 2001 con la quale la Giunta regionale lombarda, preso atto «dell'abbandono da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della controversia», ha autorizzato la difesa a porre in essere i conseguenti adempimenti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1264

N. 445

*Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Depenalizzazione - Multe e ammende inflitte con sentenze e decreti divenuti irrevocabili - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. [2, *recte:*] 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 29 dicembre 2000, dal tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Colmano Massimiliano, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 - 1<sup>a</sup> serie speciale - dell'anno 2001;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21° novembre 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 29 dicembre 2000, ha sollevato, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede che «le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono rimosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie»;

che il rimettente premette di dover provvedere, in qualità di giudice dell'esecuzione, alla revoca, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999, di una sentenza, divenuta esecutiva, con la quale è stata inflitta all'imputato una condanna alla pena della reclusione per il reato di emissione di assegno senza autorizzazione, previsto e punito dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), e alla pena della multa per il reato di emissione di assegno senza provvista, sanzionato dall'art. 2 della stessa legge, a causa dell'avvenuta depenalizzazione delle menzionate fattispecie criminose da parte del già citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

che, tanto premesso, il giudice *a quo* osserva che la disposizione denunciata si pone «in contrasto con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento stabilito dall'art. 2 della Costituzione» (*recte*: art. 3), essendo «assolutamente incomprensibile ed ingiustificabile» che, per effetto della depenalizzazione, chi sia stato condannato per una violazione comportante la sola pena detentiva abbia diritto alla revoca della sentenza senza ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato per un reato punito con la sola pena pecuniaria, sia pure in alternativa a quella detentiva, e quindi «ritenuto dal legislatore di minor gravità», sia tenuto al pagamento della sanzione corrispondente all'ammontare della pena pecuniaria revocata insieme alla depenalizzazione dell'illecito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione (ordinanza n. 201 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 446

Ordinanza 19 - 28 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Provincia di Trento - Comunicazioni e trasporti - Disposizioni statali concernenti agevolazioni di viaggio per gli appartenenti alla Polizia di Stato - Inapplicabilità nella Provincia, se incompatibili con la legge provinciale in materia di trasporti pubblici - Prospettata disparità di trattamento e indebita legiferazione regionale in materia riservata alla competenza dello Stato - Questione riferita a norma diversa da quella applicabile nel giudizio di merito - Manifesta inammissibilità.**

- Legge Provincia di Trento 9 luglio 1993, n. 16, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), promosso, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, dal giudice di pace di Trento, nel procedimento civile vertente tra Colapietro Francesco e il comune di Trento, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il giudice di pace di Trento, con ordinanza del 26 febbraio 2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), nella parte in cui dispone che «a decorrere dal termine di cui all'art. 46, comma 5 (*recte*: 31 dicembre 1995) ... cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente»;

che il rimettente, nel rammentare che l'art. 61 della legge statale 21 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), prevede il libero percorso degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sulle linee urbane, e nel rilevare, altresì, che la potestà legislativa della Provincia autonoma di Trento in materia di comunicazioni e trasporti deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ritiene violato:

— l'art. 3 della Costituzione, in quanto gli appartenenti alla Polizia di Stato sarebbero o meno esentati dal pagamento a seconda che operino all'esterno o all'interno della Provincia di Trento, con conseguente disparità di trattamento tra gli stessi operatori;

— l'art. 117 della Costituzione, in quanto le agevolazioni di viaggio per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato sarebbero connesse alla funzione di pubblica sicurezza e, pertanto, andrebbero ricondotte non alla materia dei trasporti ma a quella della pubblica sicurezza, riservata allo Stato;

che è intervenuta la Provincia autonoma di Trento, la quale ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione, non senza osservare, in particolare, che la disposizione denunciata è priva di «reale autonomo contenuto dispositivo», limitandosi a «ribadire ben noti principi in materia di risoluzione delle antinomie fra le fonti»;

Considerato che, in via del tutto preliminare, e a prescindere da ogni altra questione, segnatamente con riguardo ai parametri invocati, occorre rilevare che la norma censurata dal rimettente si limita a stabilire che, a decorrere dal termine previsto dall'art. 46, comma 5, della legge provinciale n. 16 del 1993, cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la predetta legge provinciale;

che, dunque, la suddetta norma non disciplina la materia delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto urbani, la quale, viceversa, costituisce oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'art. 24 della citata legge provinciale n. 16 del 1993, che ha stabilito l'invalidità dei titoli di viaggio gratuiti e delle agevolazioni tariffarie non previste dalla medesima disposizione (comma 3), e ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di definire «la struttura tariffaria ed i limiti massimi di variazione delle tariffe» (comma 1) ed ai comuni che gestiscono i servizi pubblici di trasporto urbani quello di determinare annualmente le tariffe di trasporto nonché i titoli di viaggio (comma 2);

che, pertanto, è quest'ultima la disposizione dalla quale discende l'antinomia denunciata come incostituzionale rispetto a quanto previsto dall'art. 61 della legge statale n. 709 del 1961, che attribuisce agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane;

che, conseguentemente, si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione, poiché, qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito, in relazione alla prospettata incostituzionalità, rimarrebbe egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio *a quo* l'applicabilità di norma contenuta in disposizione diversa da quella denunciata;

che, per tale ragione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), sollevata dal giudice di pace di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 447

*Sentenza 19 - 28 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Consulenti del lavoro - Pensione di reversibilità del coniuge superstite dell'assicurato - Esclusione nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia - Limitazione irragionevolmente discriminatoria - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.**

- Legge 23 novembre 1971, n. 1100, art. 21, terzo comma.
- Costituzione, art. 3 (e artt. 29, 31 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 2000 dal tribunale di Livorno, sezione monocratica del lavoro, nel procedimento civile vertente tra Pernici Giovanna e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 - 1<sup>a</sup> serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Ludovico Grassi per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un coniuge superstite per il riconoscimento della pensione di reversibilità, il tribunale di Livorno, sezione monocratica del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto all'ente previdenziale di categoria, al coniuge superstite non spetta la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'assicurato.

Rileva altresì il giudice *a quo* che il matrimonio fra la ricorrente e l'assicurato era stato contratto successivamente alla data di inizio del pensionamento di quest'ultimo e che, per tale motivo, in applicazione della norma impugnata, l'istanza amministrativa era stata rigettata.

Motivata, quindi, la rilevanza della questione con la ritenuta applicabilità nel giudizio *a quo* della norma impugnata, il rimettente osserva, quanto alla sua non manifesta infondatezza, che la suddetta norma risulta, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, precludendo la concessione della pensione di reversibilità al coniuge superstite allorquando il matrimonio sia stato contratto in epoca successiva al pensionamento del soggetto già titolare del trattamento diretto, realizzerebbe, in danno del superstite, una discriminazione priva di ragionevole giustificazione, basata su una presunzione di mancata corrispondenza del matrimonio, se contratto oltre una certa data, ai contenuti ed agli scopi suoi tipici.

Ne deriverebbe, secondo il rimettente, una tipologia matrimoniale «ad efficacia limitata», cui non sono ricollegati «i normali diritti di natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilità, tutelati dall'art. 38 della Costituzione».

Ulteriore profilo di discriminazione sarebbe costituito, secondo il tribunale di Livorno, dal rilievo che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge superstite, la norma impugnata accorda alla nascita della prole, anche postuma, facendo dipendere da tale circostanza una diversa condizione del coniuge stesso.

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, disincentivando una categoria di persone, individuata in relazione all'età, dalla costituzione di nuclei familiari e così incidendo negativamente sul valore costituzionalmente protetto della libertà matrimoniale.

2. — Con atto del 21 settembre 2000 si è costituito in giudizio l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), concludendo per la infondatezza della questione.

Rileva la difesa dell'ente previdenziale che il differente trattamento previsto dalla norma in esame per le due ipotesi di matrimonio, anteriore ovvero successivo al collocamento in pensione del consulente del lavoro, trova ampia giustificazione nella diversa situazione sostanziale dei due casi.

Infatti, nella seconda ipotesi, intervenuto il matrimonio allorché i diritti previdenziali sono integralmente maturati ed il trattamento pensionistico è già in erogazione, sarebbe evidente la mancanza da parte del coniuge superstite di qualsiasi, pur indiretto, contributo all'ottenimento del diritto alla pensione.

D'altra parte, ammettere anche il coniuge superstite, che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato, al trattamento di reversibilità, creerebbe a carico dell'ente previdenziale un ulteriore onere economico non sussistente al momento del pensionamento.

Né sarebbe ravvisabile nella norma in esame la violazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione, tendendo, anzi, essa ad evitare che il matrimonio possa essere solo il risultato di una valutazione di convenienza economica, e non già una libera scelta sganciata da profili utilitaristici.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice del lavoro presso il tribunale di Livorno dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto all'ente previdenziale di categoria, non spetta al coniuge superstite la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'assicurato.

2. — La questione è fondata.

Il principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, della spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio posteriormente alla data del pensionamento dell'assicurato, rende in modo evidente discriminatorie e, pertanto, lesive dell'art. 3 della Costituzione quelle norme che, nell'ipotesi suddetta, escludono il diritto al trattamento di reversibilità (sentenza n. 187 del 2000).

Né contrariamente a quanto afferma la parte privata — la incostituzionalità si supera attraverso un mero richiamo all'ulteriore onere economico che necessariamente consegue al riconoscimento della pensione di reversibilità ovvero evidenziando una semplice diversità tra il matrimonio anteriore e quello successivo al pensionamento dell'assicurato, trattandosi di circostanze entrambe inidonee ad una ragionevole giustificazione della norma censurata.

La limitazione apportata alla pensione di reversibilità del coniuge superstite risulta, pertanto, sotto ogni aspetto, irragionevolmente discriminatoria e deve essere, in quanto tale, dichiarata costituzionalmente illegittima, restando così assorbita ogni altra censura sollevata dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1267

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 955

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Aretino Giuseppe ed altri*

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Proposizione da parte del pubblico ministero di appello avverso la sentenza di condanna che non modifichi il titolo di reato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato nel giudizio ordinario - Lesione del principio di parità tra le parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 443, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

composta dai signori magistrati:

*Presidente:* dott. Renato CACCAMO;

*Consiglieri:* dott. Marina VIGNALI; Piercamillo DAVIGO;

deliberando in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Aretino Giuseppe ed altri.

LA CORTE

Visto l'appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano, udita l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e sentite le difese

OSSERVA

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano ha interposto appello avverso la sentenza 30 novembre 2000 del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Milano pronunciata nei confronti di Aretino ed altri a seguito di giudizio abbreviato.

L'appello riguarda sia capi della sentenza relativi ad assoluzioni sia capi della sentenza relativi a condanna, in relazione ai quali il pubblico ministero contesta la misura della pena.

Contestualmente il pubblico ministero ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma 3 c.p.p., per violazione degli articoli 111 comma 2 e 112 Costituzione nella parte in cui non consente la proposizione da parte di tale ufficio, di appello avverso sentenza di condanna che non modifichi il titolo di reato.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, all'odierna udienza ha ribadito l'eccezione.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante.

Questa Corte deve infatti anzitutto valutare se il gravame proposto dal procuratore della Repubblica sia ammissibile e tale valutazione non può essere effettuata senza esaminare la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Non può essere evitata la questione considerando l'appello predetto come ricorso per cassazione da convertire in appello (in presenza di appello del pubblico ministero ammissibile per altri capi e di appello degli imputati) sia perché la diversa qualificazione e successiva conversione del gravame presuppongono comunque un giudizio sull'ammissibilità dell'appello in quanto tale, sia perché è diversa l'ampiezza dei due tipi di impugnazione.

La questione di legittimità costituzionale prospettata appare non manifestamente infondata.

L'art. 443 comma 3, del codice di procedura penale non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna tranne che sia stato mutato il titolo di reato.

Ciò poteva essere legittimo fino a quando il pubblico ministero poteva assentire o meno alla celebrazione del giudizio con tale rito, in quanto — in definitiva — dipendeva dal suo consenso il venir meno della possibilità di appellare le sentenze di condanna.

Sulla questione si era già pronunciata incidentalmente la Corte costituzionale con sentenza n. 33/1998 (antecedente alla modifica dell'art. 438 c.p.p.) in cui aveva affermato che «la pura e semplice eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero equivarrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalità nel sistema, poiché la perdita, per l'accusa, della facoltà di interloquire sulla scelta del rito dovrebbe accompagnarsi ad una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova e ad una modifica delle limitazioni alla facoltà di impugnazione».

Dopo tale pronuncia l'art. 438 c. p.p. è stato modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 eliminando la necessità del consenso del pubblico ministero per la scelta del rito abbreviato.

È intervenuta altresì modifica dell'art. 111 della Costituzione che, nel testo modificato con legge della Costituzione 23 novembre 1999, n. 2, stabilisce che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

A fronte di tali modifiche legislative i limiti posti alla facoltà del pubblico ministero di appellare sentenze di condanna appaiono violare diverse norme della Costituzione della Repubblica.

Appare anzitutto violato l'art. 3 della Costituzione dal momento che vi è una evidente disparità di trattamento fra la situazione dell'imputato che abbia richiesto giudizio abbreviato, (così facendo decadere il Pubblico Ministero dalla possibilità di appellare la sentenza di condanna) e quella dell'imputato nel giudizio ordinario. Infatti l'entità della pena risente di ampia discrezionalità non sempre censurabile con ricorso per cassazione e la impossibilità per il Pubblico Ministero di proporre appello si risolve nella possibilità per l'imputato di beneficiare di pene non adeguate. La disparità non appare giustificabile da eventuali finalità premiali volte ad incentivare il ricorso al giudizio abbreviato, apparendo le stesse già assicurate dalla riduzione di un terzo della pena e non potendo consistere nel diritto di ottenere pene non adeguate ed erroneamente determinate.

Appare altresì violato l'art. 111 della Costituzione, nel testo modificato con legge della Costituzione 23 novembre 1999, n. 2, sotto il profilo della parità delle parti nel processo. Ad avviso di questa Corte infatti il contraddittorio in condizioni di parità investe anche la possibilità di impugnare e di ottenere un nuovo giudizio.

Appare infine violato l'art. 112 della Costituzione in quanto ingiustificatamente il pubblico ministero viene privato della possibilità di esercitare il potere-dovere, connesso all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, di ottenere la pena proporzionata al fatto concreto, qualora il giudice di primo grado abbia inflitto una pena che egli non ritenga adeguata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione, proposta dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, di legittimità costituzionale dell'articolo 443 comma 3 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3, 111 e 112 della Costituzione;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, agli imputati ed ai loro difensori, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 16 ottobre 2001.

*Il presidente: CACCAMO*

N. 956

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 2001 dal tribunale di Pisa  
nel procedimento civile vertente tra Battini Renzo e I.N.P.S.*

- Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato pagamento - Cumulo di interessi legali e rivalutazione - Omessa previsione - Violazione del principio, immediatamente precettivo, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (anche differita) - Lesione, altresì, dei principi di solidarietà sociale, di uguaglianza, di azione in giudizio e di garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Riferimento critico alla successiva giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 394/1992 e 361/1996).**
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 24 (*recte*: 22), comma 36.
  - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 36 e 38.

## IL TRIBUNALE

Il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 11 ottobre 2001, nella controversia promossa da Battini Renzo (avv. Aglioti) contro I.N.P.S. (avv. Pinto e Perani);

## O S S E R V A

Con ricorso 6 marzo 1995 Renzo Battini esponeva di aver rievuto dall'I.N.P.S. nel 1992 somme relative ad arretrati di pensione (VO n. 10037964) per il solo capitale derivante dal coacervo dei ratei, senza interessi e rivalutazione monetaria. Invocava il principio di diritto di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 156/1991 e chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli accessori.

L'Istituto previdenziale resisteva in giudizio spiegando che sulla interpretazione dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 si era formato (all'epoca, ndr.) un contrasto di opinioni giurisprudenziali e chiedendo che la causa fosse sospesa in attesa di una (prossima) pronuncia delle Sezioni unite, spiegando anche di aver corrisposto gli interessi legali, ma non la rivalutazione che, secondo una «relazione amministrativa» allegata al fascicolo di parte non era «prevista da nessuna norma di legge». Eccepiva la prescrizione quinquennale e si riservava di verificare se ci fosse stata anche decadenza dall'azione (sic!, ndr.).

La decisione della controversia veniva più volte rinviata anche sulla esplicita richiesta dell'I.N.P.S. che dichiarava essere in corso la liquidazione del dovuto, segnalando che vi ostava la mancanza di un «programma informatico».

All'udienza dell'11 ottobre 2001, verificato che l'I.N.P.S. non aveva provveduto ad effettuare alcun pagamento, il giudice si riservava d'ufficio di verificare la correttezza costituzionale della normativa in tema di divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione nel credito previdenziale.

Premesso che l'eventuale prescrizione risulta validamente interrotta dal deposito del ricorso troduttivo notificato all'I.N.P.S. e che la decadenza non può trovare applicazione in quanto oggetto della controversia non è una prestazione previdenziale, ma la liquidazione degli accessori del credito dovuto per legge, si deve osservare che l'I.N.P.S. ha provveduto al pagamento degli arretrati di pensione in favore del ricorrente il 26 ottobre 1992, corrispondendo i ratei arretrati a decorrere dal 1° luglio 1991 e liquidando gli interessi dal 31 ottobre 1991: secondo la pronuncia n. 156/1991 della Corte costituzionale sui ratei dal 31 ottobre 1991 al 31 dicembre 1991 l'I.N.P.S. avrebbe dovuto liquidare anche la rivalutazione monetaria (o meglio gli interessi sulle somme rivalutate): sul punto l'affermazione del giudice delle leggi è in equivoca (ancorché l'I.N.P.S. — burocraticamente — sostenga che non vi erano dettati normativi che imponevano la liquidazione).

Per quanto, invece, concerne i ratei maturati successivamente al 31 dicembre 1991 vale la regola di cui all'art. 16 della legge n. 412 del 1991 e — ove la si ritenesse applicabile anche alla gestione I.N.P.S. e non solo ai trattamenti pensionistici del pubblico dipendente (v. *infra*) quella ulteriore di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La prima di queste norme — e la seconda (ove ritenuta applicabile ai crediti previdenziali del lavoratore privato) nel dispone il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria nei crediti di previdenza ed assistenza presentano, a parere di questo giudice, numerosi profili di illegittimità costituzionale per le ragioni di cui *infra*.

1) Con sentenza 12 aprile 1991, n. 156 ( Toscana Lavoro giur., 1991, 206) la Corte costituzionale aveva ritenuto «costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'Istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento».

Con sentenza 19/27 aprile 1993, n. 196 (Toscana Lavoro giur., 1993, 334) il principio era stato esteso anche ai crediti assistenziali.

Si legge nella motivazione della prima sentenza che il giudice delle leggi ha ritenuto che la tutela *ex art. 38* della Costituzione abbia funzione surrogatoria e sostitutiva della retribuzione e che pertanto anche per i crediti previdenziali debba trovare applicazione l'art. 36 della Costituzione primo comma «quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore».

La comune connotazione dei crediti di lavoro e previdenziali è costituita, dunque, dalla loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni primari della vita, di tal che le stesse esigenze che ispirano la regola di cui all'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro (cioè adeguare la retribuzione al valore reale della moneta e su tale adeguamento corrispondere gli interessi) valgono per il credito previdenziale (od assistenziale). Meglio si può dire che tali esigenze sono più immediate per il trattamento previdenziale che, di regola, è sensibilmente inferiore al trattamento retributivo ed è conseguito da chi è ormai privo di capacità produttiva di reddito e quindi di possibilità di procurarselo *aliunde*.

Sulla base di tali principi (e di altre considerazioni) questo giudice già interpretava in tal senso l'art. 442 c.p.c. (v. Pret. Pisa 10 maggio 1988, *ibid.*, 1988, 732), in tempi in cui, per ovviare alla palese ingiustizia in danno dei pensionati, la giurisprudenza di merito e legittimità, per aggiungere agli interessi il danno ulteriore, utilizzava la norma codicistica (art. 1224 c.c.) onerando il pensionato o l'assistito della prova (non presuntiva) dell'eventuale concreto pregiudizio.

Chi scrive è dell'opinione che la regola di cui all'art. 429 c.p.c. non rappresenti una sanzione per il ritardo nel pagamento, né tantomeno, come si è sostenuto, una «sanzione processuale». Non vi è dubbio che l'obbligo di rivalutare il credito scaduto abbia l'effetto di scoraggiare la parte dotata di maggiore resistenza dal porre in essere manovre processuali dilatorie od approfittare dei tempi del processo; ma si tratta di un effetto. Al contrario la ragione del disposto dell'art. 429 c.p.c. (e quindi dell'art. 442 c.p.c.) è quella di adeguare il credito al valore attuale tenendo conto di un dato oggettivo, e questo in base alla constatazione che, trattandosi di crediti di sopravvivenza e quindi per intero destinati ai bisogni della vita, il ritardo nel pagamento comporti un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dal mancato tempestivo impiego del danaro. Si tratta, infatti, di somme sempre modeste, che diventano nidestissime od insufficienti se corrisposte in ritardo. Né, al proposito, può trascurarsi che la regola è stata introdotta in uno schema processuale (Lu. 553/1973) che prevedeva — ottimisticamente — un processo che si sarebbe dovuto esaurire in 60 giorni od al massimo in settanta: sicché la rilevanza che il legislatore ha conferito alla necessità di tutela di tali crediti appare veramente massima, se si pensa alla modesta svalutazione derivante dal trascorrere dei tempi in astratto previsti dal legislatore processuale.

La regola di cui all'art. 429 c.p.c., allora, realizza una qualità intrinseca del credito di lavoro e previdenziale, ciò rimanendo ampiamente confermato dal corollario processuale che obbliga il giudice a liquidare la rivalutazione d'ufficio nel caso di sentenza di condanna e da quella giurisprudenza che, vigendo la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, correttamente affidava al giudice amministrativo la controversia sulla rivalutazione monetaria, ritenendola componente intrinseca ed essenziale del credito principale, e quindi escludendo la sua natura ontologicamente risarcitoria.

Più semplicemente si può, allora, dire che, secondo l'impianto del 1973, il credito di lavoro o di previdenza o di assistenza è un credito di valuta e non di valore. E si capisce anche il perché, se si pone mente all'affermazione (v. Corte della Costituzione n. 156/1991) del suo diretto derivare dal principio di cui all'art. 36 della Costituzione.

Se, dunque, si tratta di retribuzione (o di trattamento sostitutivo) che deve obbedire ai criteri immediatamente precettivi di cui all'art. 36 Cost., è evidente che il ritardo nel pagamento di una somma destinata ai bisogni immediati della vita comporta la necessità di adeguare la capacità di acquisto della somma al valore del danaro al tempo del pagamento e ciò indipendentemente dai «frutti» che tale somma avrebbe potuto generare in favore del lavoratore (o del pensionato). Insomma, siccome un milione al mese serve necessariamente per mangiare, vestirsi e pagare la pigione, il legislatore del 1973 ha ben pensato di rimediare al ritardo nella corresponsione prevedendo che quel milione diventasse la diversa e maggiore somma necessaria al lavoratore per realizzare la medesima capacità di spesa.

Dunque, una forma di tutela differenziata in favore della parte sostanzialmente e processualmente debole del rapporto.

Tutti sanno, poi, che l'art. 36 della Costituzione è norma immediatamente precettiva, e dunque la sua applicazione, ad opera del giudice, prescinde dalla determinazione delle parti od anche dalla determinazione legislativa, poiché ove il legislatore introduca una disposizione normativa che quantifichi la retribuzione *ex art. 36* in maniera insufficiente, sicuramente tale norma sarebbe incostituzionale.

Ed il legislatore del 1973 prima e la Corte Costituzionale poi (n. 156/1991 e n. 196/1993) hanno stabilito che non è sufficiente *ex art. 36* della Costituzione quella retribuzione o quel trattamento previdenziale od assistenziale che sia corrisposto in ritardo senza la rivalutazione delle somme e gli interessi calcolati sulla somma rivalutata.

Eguale, in applicazione dello stesso principio, sarebbe incostituzionale *ex art. 36* della Costituzione quella disposizione che, per avventura, prevedesse una diminuzione retributiva secca, salvo constatare che alla diminuzione di questo tipo corrisponde il pagamento in ritardo senza l'adeguamento alla svalutazione, poiché nell'uno e nell'altro caso si verificherebbe la medesima diminuzione della capacità di acquisto (e quindi di sopravvivenza) del creditore lavoratore o pensionato.

A pochi mesi dalla pronuncia nel 156/1992 della Corte costituzionale è intervenuta — secondo un costume ai limiti della correttezza istituzionale — la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (finanziaria per il 1992) che all'art. 16, comma 6, ha previsto «che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine, previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

In pratica, come osservato da Corte cost. 7/19 ottobre 1992, n. 394 (Informazione prev., 1992, 1116) — e relativamente ai ratei di trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 — il legislatore aveva determinato un nuovo contenuto dei crediti previdenziali «riconducendolo sotto il dominio del principio nominalistico» e ristabilendo «l'interpretazione rigorosamente letterale che ascrive all'art. 429, terzo comma, il significato di norma speciale all'interno del sistema di cui all'art. 1224 c.c.: gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno, eccezionalmente ritenuto *in re ipsa* per il solo fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per cento».

Ma se il credito previdenziale mutuava la natura del credito di lavoro ed entrambi erano espressione dell'art. 36 Cost., tale disposizione di legge si configurava come palesemente incostituzionale, in ragione del principio di diritto enunciato, pochi mesi prima, dalla Corte costituzionale, la quale, aveva detto che era insufficiente *ex art. 36* quel credito previdenziale corrisposto in ritardo con i soli interessi, senza la previa sua rivalutazione.

Appare, dunque, poco convincente l'argomento speso dal giudice delle leggi nella sentenza n. 394 del 1992, quando si afferma che «la fattispecie degli effetti del pagamento ritardato resta ferma nei termini risultanti dal dispositivo della sentenza (n. 156/1991 ndr) differenziandosi, quindi, del regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (... *omissis*) sia per la decorrenza (... *omissis*)» e che, invece, «la portata della norma non si esaurisce in una semplice modificazione quantitativa degli effetti del ritardo. L'esclusione del cumulo della rivalutazione con gli interessi e la determinazione del diritto del creditore nella maggiore somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale, producono un mutamento di natura del credito previdenziale rispetto all'interpretazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. prevalsa nella giurisprudenza».

È agli occhi di tutti la palese contraddizione: nell'aprile del 1991 (sentenza n. 156) la Corte costituzionale afferma che la natura giuridica del credito previdenziale ha una sua definizione costituzionale (art. 36 mediato dall'art. 38, perché la pensione ha funzione sostitutiva della retribuzione) e poi ammette, nell'ottobre dell'anno successivo (sentenza n. 394), che il legislatore possa ridefinire la natura del credito in assoluto contrasto con la definizione costituzionale. Ma se la rivalutazione dei crediti previdenziali, cumulata con gli interessi, ha protezione costituzionale non si vede come possa ritenersi corretta una disposizione di legge che muta la natura del credito in contrasto con il principio di rango costituzionale.

In realtà la vera ragione della tollerata ridefinizione della natura del credito previdenziale è esplicitata solo da Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 361 (Informazione previdenziale 1996, 1227), che ha ritenuto «infondata in relazione agli articoli 3 e 38 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 nella parte in cui non prevede il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria per i ratei dovuti anche successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, nel caso di tardivo adempimento di crediti previdenziali risalente al periodo antecedente il 31 dicembre 1991, poiché l'art. 38 Cost., dal

quale deriva la tutela dei crediti previdenziali, non esclude che la legge possa ridurre anche in via definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, se l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica lo richiede».

Dunque la Corte costituzionale enuncia a chiare lettere il motivo della legittimità del divieto di cumulo, individuandolo nella necessità di contenimento della spesa pubblica che consente la «riduzione» del trattamento previdenziale (Corte cost. nn. 220/1988, 119/1991, 240/1994 e 822/1988): qui la Corte muove dal presupposto che al trattamento pensionistico l'art. 36 della Costituzione possa trovare applicazione solo «mediata» dall'art. 38 e che quindi le motivazioni di cui alla sentenza n. 156 del 1991, ispirate alla mancanza di una previsione legislativa che qualificasse il credito previdenziale, possono legittimamente soccombere di fronte «ad un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica».

La Corte in questa pronuncia muove, poi, dalla constatazione — contraddittoria rispetto alle motivazioni rese nella sentenza n. 156 — secondo la quale il criterio di cumulo di interessi e rivalutazione realizzerebbe un «privilegio» per il pensionato. Opinione questa non condivisibile solo che si ponga mente alla stessa finalità della previdenza che è quella di approntare i mezzi necessari per consentire una decorosa partecipazione alla vita civile da parte di chi non è più produttivo, qui la regola del cumulo rappresentando non certo un «privilegio» quanto l'indispensabile strumento per adeguare il credito alle reali capacità di spesa (spesso destinata ai soli bisogni essenziali).

Le stesse motivazioni si rinvencono nell'ultima pronuncia (n. 459/2000) che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, limitatamente al debito di lavoro del datore privato.

Tale norma, come è noto, dispone che «l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettante ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza».

La norma cade nella vigenza della legge n. 412 del 1991 e quindi del divieto di cumulo per i crediti previdenziali, sicché subito è poco chiaro quale sia la sua ratio con riferimento ai crediti previdenziali, posto che per questi la regola esisteva già perché prevista proprio dall'art. 16 cit. e passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (v. supra). Già questo primo elemento milita a favore della tesi di chi ha sostenuto (Pret. Parma 27 maggio 1996, Riv. Crit. Lav., 1996.1007), con motivazione che qui si condivide, che l'art. 22 abbia una limitata applicazione al settore del pubblico impiego. Questo a meno di non ritenere che il legislatore del 1994 abbia voluto pleonasticamente dichiarare applicabile alla previdenza un regime che già esisteva perché derivante da una analoga norma di legge.

Ma a favore della tesi qui sostenuta militano anche altri argomenti, non ultimo una corretta interpretazione sistematica che non può prescindere dalla constatazione che l'art. 22 cit. è inserito nel capo III della legge del 1994, intitolato «disposizioni in materia di pubblico impiego» e che lo stesso articolo è intitolato «personale». Ma vi è di più perché il legislatore del 1994 opera un preciso riferimento al dipendente «in attività di servizio» od in «quiescenza», ricorrendo ad una terminologia tipica del pubblico impiego; e domanda, infine, ad un d.m. per la determinazione delle modalità di calcolo (con un procedimento evidentemente estraneo alla regolamentazione dei rapporti di lavoro privati). Dunque correttamente tale disposizione deve leggersi come norma che riguarda l'impiegato pubblico in regime di diritto pubblico od in regime di diritto privato secondo le previsioni di cui al d.lgs. n. 29/1993 e quindi le forme di previdenza ed assistenza di quest'ultimo (anche se non sfugge a questo giudice che la S.C. ed anche la stessa Corte costituzionale — sentenza n. 459/2000 — hanno manifestato la contraria opinione, ritenendo che la disposizione della legge del 1994 dovesse ritenersi applicabile anche ai crediti di lavoro privati).

2) Possiamo, allora, senz'altro affermare che le ragioni ultime che sottendono alla svolta interpretativa della Corte costituzionale in materia di cumulo di interessi e rivalutazione nei crediti del pensionato o del lavoratore pubblico risiedono tutte nelle esigenze (contingenti) di tutela della finanza pubblica e che, secondo il giudice delle leggi, non dovrebbe essere tanto la natura giuridica del credito a contare quanto la qualità soggettiva del debitore. Ovviamente con tutte le rilevanti perplessità che derivano dalla affermazione originaria (sentenza n. 156/1991) della stessa Corte costituzionale che tale distinzione non aveva proposto, limitandosi a prevedere una sorta di immunità dal cumulo in uno *spatium deliberanti*, fissato in 120 gg. Ed infatti la qualità soggettiva del debitore, secondo la pronuncia n. 156/1991, giustificava semplicemente il congelamento degli accessori per il lasso di tempo necessario all'ente pubblico per provvedere sulla domanda del pensionato o sull'oggettiva necessità di ricalcolare il trattamento in conseguenza di perequazioni automatiche, di novità legislative o di interventi del giudice delle leggi.

Niente di più, secondo la sentenza n. 156/1991, e secondo un condivisibile criterio di ragionevolezza.

3) Ma la ricognizione e le argomentazioni fin qui svolte dimostrano senza dubbio che sulla materia non vi è chiarezza concettuale e la stessa Corte costituzionale non offre una tranquillante definizione ontologica dell'Istituto, poiché — al di là delle enunciazioni formali — nella sostanza, una volta valorizza la natura del credito (Corte costituzionale n. 156/1991) ed un'altra la qualità soggettiva del debitore (Corte cost. n. 361/1996 e n. 459/2000).

Al contrario la valenza economica generalizzata della questione — e la sua contraddittoria definizione legislativa tempo per tempo adottata (in una con le incertezze giurisprudenziali del calcolo materiale del cumulo) — sollecitano una operazione di definitiva chiarezza che muova dell'approfondimento della *ratio* alla quale obbedisce la regola che certi crediti si debbano rivalutare, indipendentemente dalla liquidazione degli interessi.

Il legislatore del 1973, nel riformare il rito del lavoro (e della previdenza) ha introdotto nell'ordinamento una regola nuova rispetto a quella vigente per il ritardo nel pagamento (1124 c.c.), sicuramente individuando nella rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT un elemento talmente connaturato del credito di lavoro da affidarla alla liquidazione d'ufficio da parte del giudice. La rivalutazione monetaria — nella mente del legislatore del processo del lavoro — non apparteneva alla struttura del «risarcimento», tanto che essa è stata prevista come componente automatica della pronuncia giudiziale, essendo del tutto irrilevante che il creditore la avesse chiesta in giudizio. Il che significa — senza tanti barocchismi — che il credito di lavoro doveva essere trattato come un vero e proprio credito di valore e non di valuta.

Il perché è chiaro: si tratta di un credito debole, dal punto di vista sostanziale perché relativo a somme destinate al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia e da proteggere pure nel processo, al fine di evitare manovre dilatorie da parte di chi era ed è dotato di maggiore capacità di resistenza. Siccome con la paga il lavoratore si procura da mangiare e da vestire, lo scopo della liquidazione cumulata con gli interessi altro non è che il meccanismo che consente di mantenere ferma la (modesta) capacità di spendita ed acquisto del soggetto tutelato.

Lo strumento individuato dal legislatore è stato uno strumento processuale: la liquidazione consegue d'ufficio nella presunzione assoluta che «il maggior danno» coincida con il tasso (ufficiale) di inflazione. La rivalutazione, dunque, non va né chiesta né va provato il danno ulteriore rispetto agli interessi, perché questo si presume; e non solo, perché il legislatore va al di là del principio della domanda autorizzando il giudice a liquidare la rivalutazione dalla maturazione del diritto al «saldo effettivo».

Se si vuole, dunque, si tratta di una regola processuale e come tale direttamente applicabile anche ai crediti previdenziali ed assistenziali in forza del rinvio operato dall'art. 442 c.p.c. alle norme del «capo primo» (fra le quali vi è l'art. 429 c.p.c.).

Tuttavia non può confondersi lo strumento (processuale) con la regola (sostanziale) e soprattutto con la valenza costituzionale riconosciuta a quest'ultima, quando si è detto — correttamente — che l'art. 429 c.p.c. trae la sua giustificazione dall'art. 36 della Costituzione e così il credito previdenziale, seppure attraverso la mediazione dell'art. 38 della Costituzione (Corte cost. n. 156/1991). Ed anche nella recente sentenza n. 459/2000 il giudice delle leggi ha «rispolverato» la valenza costituzionale della regola processualistica sul cumulo, seppure facendo salvi i crediti vantati contro le pubbliche amministrazioni.

Fatto è che se il principio della rivalutabilità anche del credito previdenziale non avesse avuto valenza costituzionale non avrebbe avuto alcun senso la pronuncia n. 156 del 1991 che, come è noto, si era del tutto disinteressata dalla qualità soggettiva del debitore (o meglio la aveva tenuta in considerazione al solo fine di legittimare uno *spatium deliberandi* immune in ragione della complessità del procedimento). In questa pronuncia, come già si è sottolineato, la natura giuridica dell'ente debitore e le esigenze di contenimento della spesa non avevano trovato ingresso argomentativi se non al limitato fine di consentire un breve periodo durante il quale la rivalutazione non poteva «correre» in ragione delle esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione. Niente di più, dunque, che una moratoria cronologicamente ben delimitata e probabilmente giustificata dall'art. 97 della Costituzione.

Ma non vi è dubbio che la regola del cumulo abbia un valore costituzionale, rilevando non solo gli artt. 36 ed il 38, ma anche l'art. 24 (per gli aspetti processuali) e gli artt. 2 e 3 nella parte in cui enunciano il principio di solidarietà e di eguaglianza sostanziale.

4) Possiamo, allora, dedurre che quanto abbia sollecitato i ripensamenti del legislatore (art. 16 legge n. 412 del 1991, art. 24, comma 36, legge n. 724/1994, ammettendo che tale disposizione di legge si riferisca anche alla previdenza del lavoratore privato) e della Corte costituzionale (sentenze nn. 394/1992, 361/1997 e 459/2000) non sia stata una ridefinizione costituzionale dell'istituto — che rimane sempre protetto dalle disposizioni enunciate — ma il sopravvenire di «esigenze di contenimento della spesa pubblica».

Nelle sentenze n. 361/1997 e 459/2000 la Corte costituzionale, infatti, se si va alla sostanza, ha semplicemente enunciato il principio secondo il quale esigenze di cassa consentivano di attenuare (sensibilmente) la protezione costituzionale di alcuni crediti (quello previdenziale, quello assistenziale, e quello del lavoratore pubblico), così risolvendo il conflitto fra due regole di vertice in favore di quella a protezione della finanza pubblica.

Questo — e non altro — è il significato delle più recenti pronunce della Corte in tema di rivalutazione ed interessi, tanto è che il giudice delle leggi rispolvera la protezione costituzionale in relazione al credito fra privati e la sacrifica per i crediti «pubblici».

E tutto ciò suggerisce alcune riflessioni ulteriori sulla rilevanza della natura del credito rispetto alla qualità soggettiva del debitore, poiché, come è noto, quando si tratta di soggetti privati la legge non distingue a seconda la qualità soggettiva del datore di lavoro, bensì definisce oggettivamente il credito come un credito da rivalutarsi (*id est*: di valuta). Se così non fosse, e se quindi dovesse valere la qualità soggettiva del debitore, la legge avrebbe dovuto distinguere fra i diversi debitori di somme derivanti dal rapporto di lavoro, per esonerare, per esempio, il modesto imprenditore od il datore di lavoro non imprenditore e gravare, al contrario, solo il datore di lavoro di una certa dimensione o di una certa consistenza economica: regola, questa, che appartiene alla tradizione del nostro diritto del lavoro che a vari fini distingue fra imprenditori piccoli e grandi, per esempio ai fini del licenziamento, delle assunzioni obbligatorie, ecc.

Né l'argomento è trascurabile, poiché, come è ovvio, anche il patrimonio dell'imprenditore privato e la sua attività economica finisce per rilevare ai fini del benessere patrimoniale collettivo, sol che si badi al fatto che la ricchezza prodotta dal privato concorre alla determinazione della ricchezza pubblica: gravare un imprenditore della rivalutazione potrebbe significare sottrarre alla sua impresa una quota di rivestimenti e quindi sottrarre alla collettività una quota di benessere derivante dalla maggiore produttività aziendale, dalla possibilità di incremento dell'occupazione, ecc.

In definitiva distinguere fra soggetto pubblico e soggetto privato non ha un gran senso, se non suggestivo ed emozionale.

Né deve sfuggire la chiara «prospettiva» nella quale si era posto il legislatore del 1973 che è quella di tutelare il lavoratore (od il pensionato) proteggendo il suo modesto reddito e dunque disinteressandosi del creditore, pubblico o privato che fosse.

5) Così stando le cose, ci si deve, allora, chiedere se l'operazione di franchigia in favore degli enti pubblici sia costituzionalmente corretta o se il legislatore prima di sacrificare redditi di sopravvivenza non sia onerato a dimostrare che si tratti di una vera e propria *extrema ratio*, poiché la finanza pubblica non è altrimenti tutelabile.

Alcune riflessioni sui principi generali del nostro ordinamento consentono, a parere di questo giudice, di ritenere in contrasto con la nostra costituzione quella norma che escluda la regola del cumulo sia per i crediti previdenziali (ed assistenziali) sia per quelli del lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione (sui quali v., però, da ultimo Corte cost. n. 136/2001), sul presupposto che confinare la regola del cumulo ad una «facenda fra privati» significhi ignorare la funzione propria della previdenza, che, come è noto, obbedisce alla *ratio* di assicurare la tutela del bisogno in favore di chi, in ragione di eventi protetti (invalidità, vecchiaia, ecc.), non sia più in grado di assicurarsi un reddito che consenta la sua decorosa partecipazione alla vita sociale o di chi redditi non ha mai potuto conseguire in conseguenza di una situazione di handicap.

Il nostro costituente si è preoccupato di questi soggetti, assicurando loro quanto sufficiente alla dignitosa sopravvivenza. Le norme che prevedono strumenti di intervento a favore di soggetti deboli e non più produttivi sono tutte norme di altissimo contenuto etico e qualificano il nostro ordinamento come stato sociale, come uno Stato, cioè, che non valorizza solo la produttività dell'individuo, la sua efficienza nel mondo del lavoro, la sua dimensione «aziendalistica», ma si cura dell'individuo in tutte le sue manifestazioni, tutelandolo *ex se* e non solo in ragione della sua capacità a concorrere alla formazione del benessere economico della Nazione. Le scelte della nostra costituzione — che riposano tutte sulle istanze di equilibrio fra ragioni produttive e ragioni individuali (v. anche art. 41 Cost.) — appaiono univoche in special modo dove si enuncia da un lato che la Repubblica è «fondata sul lavoro» e dall'altro che occorre riconoscere e garantire «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2) e dove si dice che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2).

Si tratta, come è noto, di norme contenute nella parte prima della nostra Costituzione (Principi Generali) e che, come tali, rappresentano le linee guida e soprattutto individuano le priorità, qui non essendoci dubbi che

nell'eventuale concorso fra uno di questi principi ed altri — pure enunciati dalla stessa Fonte — debbano prevalere i primi; né dubbi esistono sulla natura di vere e proprie «chiavi di lettura» che deve essere affidata alle disposizioni della Parte Prima, rispetto a tutte le altre.

Ed allora riflettiamo su questo esempio: un dirigente industriale con altissima professionalità che guadagna qualche milione al mese e che ha una fortissima capacità di resistenza ed una elevata tutela approntata dalla contrattazione collettiva ha diritto alla rivalutazione monetaria anche per un mese di ritardo. Un pensionato sociale od un titolare di una pensione integrata al minimo (salvo errori inferiore sempre alle 800.000 lire al mese) che utilizzano le somme dovute dagli enti di previdenza per sbarcare il lunario o per tentare di farlo, non hanno diritto alla rivalutazione monetaria: l'ente di previdenza può ritardare di un anno, due anni, cinque anni, quanto vuole e se per avventura il tasso di inflazione si consolidasse — come oggi sembra — intorno al 3%, un ritardo di tre anni (non infrequente dato l'elevatissimo numero di controversie previdenziali che insorgono a valanga praticamente dopo ogni novità legislativa) finirebbe per decurtare il dovuto di un 10%: grossolanamente in tre anni il nostro pensionato da 800.000 lire al mese finirebbe per ricevere una perdita secca di quasi tre milioni, pari a 4 mensilità. È evidente che così facendo, semplicemente procrastinando il pagamento dei trattamenti previdenziali od assistenziali, si assesterebbe la finanza pubblica ed anche in tempi brevi, ma clamorosamente calpestando una serie di regole costituzionali che approntano una tutela prioritaria in favore dei soggetti più deboli (o più sfortunati). Negare la valenza costituzionale della regola del cumulo (per effetto del combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost.) significa, dunque, indebolire un credito già debole o, se si vuole, di mera sopravvivenza.

Non sfugge a questo giudice che le esigenze di risanamento della finanza pubblica premano e già da qualche anno, in special modo avuto riguardo ai parametri c.d. europei, né sfugge che da più parti si va predicando che quanto occorre subito fare è ulteriormente riformare (evidentemente *in peius*) il sistema pensionistico (nonostante la «stretta» di cui alla normativa sulle pensioni di anzianità, e sulle altre, di cui alla legge n. 335/1995) e contenere la spesa sulla sanità. Nel giugno dell'anno in corso il Governatore della Banca d'Italia nella sua relazione ha fissato in questi due punti (oltre che sulla necessità di conferire ulteriore efficienza alla p.a.) le priorità assolute; ed è già di qualche anno fa l'affermazione perentoria del Ragioniere Generale dello Stato che ha indicato nella soppressione secca dei trattamenti di anzianità lo strumento idoneo ad una operazione di efficace risanamento della finanza pubblica.

Niente, ovviamente, da eccepire dal punto di vista ragionieristico e contabile, perché queste sono le priorità per chi è preposto istituzionalmente a fare i conti ed a farli quadrare.

È pure noto come a partire dalla metà degli anni novanta l'attenzione per la finanza pubblica abbia individuato la possibilità di operare ulteriori strumenti ablativi (e quindi di possibile risparmio), ancora una volta rivolgendosi a soggetti debolissimi: tutti abbiamo assistito ad una sorta di campagna di bonifica nei confronti di chi fosse titolare di un trattamento di assistenza per invalidità, sbrigativamente definiti, nel loro complesso fenomeno, come «falsi invalidi»; tutti ritenuti dall'opinione pubblica (e dal legislatore che ha previsto normativamente «revisioni straordinarie») come i responsabili di enormi buchi finanziari o profittatori improduttivi.

Ma vi è di più, perché gli operatori del diritto sanno di tutti gli altri interventi ablativi dell'ultimo decennio, fra i quali vale la pena ricordare i più clamorosi: l'estinzione per legge dei giudizi promossi da migliaia di pensionati per vedersi riconoscere i diritti patrimoniali affermati dalle note sentenze della Corte costituzionale con la sentenza 240/1994 e 394/1993 sulla c.d. cristallizzazione della integrazione al minimo ed il ricalcolo della reversibilità, addirittura negando il diritto agli eredi; il divieto di cumulo fra pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. e la rendita al supersite corrisposta dall'I.N.A.I.L. anche nel caso in cui la prima derivava dalla maturazione in vita della pensione di vecchiaia (e sulla quale ha fatto giustizia la Corte di cassazione con la sentenza n. 16135/2060); il divieto di cumulo fra trattamento I.N.P.S. e trattamento I.N.A.I.L. derivanti dal medesimo evento mvalidante (in ordine al quale pende questione di legittimità costituzionale sollevata da questo giudice con l'ordinanza 27 marzo 2001), nonostante i due trattamenti tutelino eventi diversi ed originino dalla contribuzione e dal premio.

Sicché la linea di tendenza attuale del legislatore (alcune volte con l'avallo del giudice delle leggi) è quella di richiedere sacrifici sempre con maggiore frequenza ed incisività proprio a quei soggetti per i quali la Costituzione appronta strumenti finalizzati a garantire la sopravvivenza, in linea con le istanze liberistiche che sempre di più mirano ad emarginare dalla vita pubblica e civile chi non sia in grado di produrre efficienza, ancorché la abbia prodotta, prima di invecchiare, per moltissimi anni. Istanze che trascurano ogni profilo di umanità, confinando l'individuo a mero meccanismo di un incalzante (e mortificante) processo produttivo ed immolandolo sull'altare di queste pressanti esigenze di risanamento della finanza pubblica che, sembra, non possano trovare soluzioni alternative a quella di elidere o contenere redditi di sopravvivenza.

6) Le norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, fra le quali quelle che reggono il sistema di tutela del lavoro, quelle contenute nella Parte Prima, quelle che approntano mezzi di sussistenza in occasioni di determinati eventi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione), rappresentano tutte, oltre che, come si è detto, la chiave di lettura del nostro ordinamento, una sorta di «impegno prioritario», come tale immodificabile nel fine e nel contenuto anche di fronte all'incalzare di «eventi esterni»: certe regole, infatti, si enunciano per essere osservate costantemente qualunque sia il contesto contingente, poiché diversamente, se cioè l'operatività dei principi fosse subordinata alle possibilità di cassa, gli stessi scadrebbero a mere enunciazioni condizionate all'esistenza di floridità.

È un po' come se diversi principi enunciati in settori diversi dal nostro, come, per esempio quello di cui all'art. 25 della Costituzione (sulla tassatività, irretroattività e tipicità della norma penale) potessero essere sacrificati in occasione di particolari manifestazioni di criminalità o di ordine pubblico e quindi si ammettesse, per contrastare detti fenomeni, la possibilità di norme penali indeterminate, retroattive od «in bianco».

Vero è, invece, il contrario: e cioè che detti principi (fra i quali quello di cui agli artt. 2, 3, 4, 36 e 38 Cost.) manifestano la loro portata ed il loro precetto proprio in contesti di crisi, imponendo al legislatore di salvaguardare i loro contenuti con priorità assoluta. Il loro rispetto, allora, rappresenta l'adempimento di obblighi che l'ordinamento si è assunto in sede costituzionale come prevalenti rispetto ad ogni altra esigenza.

Se così è, si avrà che il principio di solidarietà sociale, di eguaglianza sostanziale, di tutela della retribuzione sufficiente, di tutela dei soggetti totalmente o parzialmente privi di capacità lavorativa (come altri, quali la tutela della salute, la tutela della manifestazione della personalità in sede associativa, le garanzie dettate a protezione dei diritti personali assoluti) non possono — come oggi costantemente si fa — parametrarsi e subordinarsi ad esigenze di cassa, sia pure si cassa pubblica, quantomeno qualora l'ordinamento possa procurarsi *alimunde* quanto necessari per il risanamento dei bilanci. E questo a maggior ragione se si tiene conto della natura di diritti soggettivi pieni, quali si hanno nel rapporto previdenziale od assistenziale (o, se si vuole, di pubblico impiego), rispetto ai quali non vi è discrezionalità dell'Ente pubblico preposto all'erogazione, né tantomeno affievolimento delle posizioni soggettive in ragione dell'esistenza di mere norme di azione. Dunque, a parere di questo giudice, la ricorrente affermazione secondo la quale la tutela previdenziale può subire legittimamente interventi totalmente o parzialmente ablativi in ragione delle esigenze di finanza pubblica non è affermazione di carattere assoluto, poiché tale tutela ha funzione prioritaria di salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti ed attinenti al sostentamento di soggetti meritevoli di protezione differenziata (lo stesso fatto «storico» della ritenuta necessità di predisporre anche un rito speciale per i rapporti di lavoro e previdenziali conferma, se ce ne fosse bisogno, che la protezione dei soggetti interessati è ritenuta preminente rispetto alle tutele previste per chi si trovi a gestire il processo — e quindi il suo diritto — in posizione paritaria rispetto al suo contraddittore).

La realizzata autonomia ontologica del diritto del lavoro e previdenziale depone, allora inequivocabilmente per la volontà di approntare strumenti di tutela differenziata e questo come si è visto, è recepito nella nostra Costituzione, ancorché l'evoluzione (o l'involuzione) dei contesti sociali ed economici sembri oggi suggerire una sorta di ritorno alle regole liberistiche tipiche del contratto quale previsto dal nostro codice civile: ma si tratta di istanze che collidono irrimediabilmente con l'impostazione della Carta Fondamentale (v., per esempio, quanto affermato in Corte cost. n. 134/1994 a proposito del regime delle spese di lite nel processo previdenziale), il cui rispetto non può essere messo in discussione.

7) Non è, allora, senza ragione presumere che l'attuale pressione rivolta ai redditi posseduti da soggetti deboli, per realizzare esigenze di bilancio, obbedisca semplicemente alla constatazione di una relativa facilità di acquisizione di risorse, perché, come è all'evidenza di tutti, non è difficile dar meno di quanto si dà a chi non altro possiede se non redditi a carico di enti pubblici o non possa diversamente, come tanti altri fanno, procurarsi guadagni più o meno occulti.

Questo giudice conosce i dati dell'ammontare dell'evasione fiscale che ha consentito e consente a molti non solo di accumulare ricchezza senza collaborare alle esigenze della collettività, ma pure, secondo un effetto a cascata, di godere delle prerogative di chi consegue redditi ufficiali di modesta entità; e conosce, come chiunque se ne voglia far carico, i risultati pressoché inesistenti delle attività rivolte alla repressione del fenomeno (che, pure, potrebbe apportare alla finanza pubblica risorse ingenti).

Il fenomeno, nella sua sconcertante quotidianità, è agli occhi di tutti, ma qualche dato ufficiale non guasta: secondo le dichiarazioni del direttore del Secit (ufficio ispettivo del Ministero delle finanze) le società di capitali «nascondono» circa 70.000 miliardi l'anno di imponibile fiscale, il che corrisponde ad una evasione annua di circa 26.000 miliardi; le c.d. piccole imprese con fatturato fino ad un miliardo evadono intorno al 30%, mentre quelle con un fatturato fino a dieci miliardi evadono una percentuale pari all'1,6%. Il fenomeno delle società c.d. di comodo (fiscale) si concretizza nella nascita e nella morte annua di circa 100.000 società a responsabilità limitata (v. P.M. Impresa 2 giugno 2000, [www.artigiani.napoli.it/economia//archivio](http://www.artigiani.napoli.it/economia//archivio)).

Da più parti si sostiene, dunque, che l'evasione fiscale annua ammonti a circa 300.000 miliardi annui (v. fra le altre la nota 24 maggio 2001 dell'Ufficio Studi Cgil Lombardia, [www.lomb.cgil/segnali/evasione.htm](http://www.lomb.cgil/segnali/evasione.htm)).

Non vi sono dubbi che la scelta se operare una pressione sull'evasione o sugli accessori dei crediti previdenziali sia una scelta politica, ma neppure vi sono dubbi, a parere di questo giudice, sul fatto che la nostra Costituzione realizzi una scelta obbligata, imponendo la tutela prioritaria di soggetti deboli, rispetto alla tolleranza nei confronti di chi elude l'obbligo, pure costituzionale, di concorrere con il proprio reddito alle esigenze della collettività, di tal che l'operazione legislativa di chirurgia nei confronti dei primi appare palesemente illegittima se espressa con priorità rispetto a quella nei confronti di chi occulta i propri redditi nonostante fruisca del bene collettivo come o di più di chi adempie al proprio obbligo fiscale, magari detraendo il dovuto dal suo modestissimo reddito di pensione.

Ne consegue che la regola che esprime il divieto di liquidare anche la rivalutazione monetaria nei crediti previdenziali od assistenziali (e, qui solo accademicamente, nei crediti del pubblico dipendente) è in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, sia in ragione della violazione del sistema protezionistico relativo alla retribuzione (e, conseguentemente, alla pensione) sufficiente, sia in quanto sorretta da esigenze di contenimento della spesa pubblica in un contesto ordinamentale di radicata tolleranza nei confronti di chi sottrae deliberatamente alla collettività ingentissime risorse, da sole sufficienti a consentire la piena realizzazione dei principi di solidarietà ed eguaglianza sostanziale previsti dalla parte prima della nostra Costituzione.

8) La rilevanza della questione è *in re ipsa*.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale di Pisa, giudice del lavoro in composizione monocratica, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 24, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (ove ritenuto applicabile anche ai crediti previdenziali od assistenziali), con riferimento agli articoli 2, 3, 24, 36 e 38 Cost.*

*Dispone la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Dispone che la medesima sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Pisa, addì 12 ottobre 2001

*Il giudice del lavoro: NISTICÒ*

*Il giudice, rilevato che nell'ordinanza 12 ottobre 2001 resa nel giudizio promosso da Battini Renzo (avv. Aglioti) contro I.N.P.S. (avv. Pinto e Perani), per mero refuso dattilografico, nel dispositivo, in luogo della dizione «art. 22, legge 23 dicembre 1994, n. 724» si legge «art. 24, legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

*Dispone che nel citato provvedimento in luogo della dizione «art. 24» si legga «art. 22».*

*Ordina che il presente provvedimento correttivo sia comunicato e notificato come per legge a cura della cancelleria.*

Pisa, addì 17 ottobre 2001

*Il giudice del lavoro: NISTICÒ*

N. 957

Ordinanza emessa il 18 ottobre 2001 dal tribunale di Pisa  
nel procedimento civile vertente tra Agonici Alberto ed altro e Ministero della giustizia

**Impiego pubblico - Dipendenti pubblici (nella specie, del Ministero della giustizia) "privatizzati" - Crediti retributivi - Ritardato pagamento - Cumulo di interessi legali e rivalutazione - Omessa previsione - Violazione dei principi di uguaglianza di solidarietà sociale, di azione in giudizio, di retribuzione proporzionata ed adeguata (ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva), di tutela del lavoro e di garanzia previdenziale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 156/1991, 196/1993, 459/2000 e 136/2001.**

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 35 e 36.

## IL TRIBUNALE DI PISA

Il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 10 ottobre 2001; nella causa promossa da Agonigi Alberto + 1 (avv. Favati) contro Ministero della giustizia (Avv. Stato).

## O S S E R V A

Alberto Agonigi e Claudio Gorini, entrambi dipendenti del Ministero della giustizia in servizio presso il tribunale di Pisa, assunti sulla base del disposto della legge n. 169/1991, reclamavano i benefici retributivi di cui al d.P.R. 344/1983, con interessi e rivalutazione monetaria: con un primo ricorso limitando la domanda dal 1° luglio 1998 e con un secondo estendendola al periodo precedente, sulla base della modifica legislativa che consentiva loro di adire il giudice ordinario anche per i ratei maturati prima del 30 giugno 1998.

Nel corso del giudizio il datore di lavoro riconosceva il diritto e provvedeva a corrispondere il dovuto al ricorrente Agonigi, mentre riconosceva il diritto del ricorrente Gorini senza corrispondere il dovuto: per l'uno e per l'altro dipendente il datore di lavoro ometteva di corrispondere sia gli interessi sia la rivalutazione monetaria.

Cessata la materia del contendere sul capitale dovuto all'Agonigi, la controversia prosegue per il pagamento del capitale in favore di Gorini e per il pagamento degli accessori.

I ricorrenti hanno prodotto dei conteggi in ordine al capitale del Gorini, quantificato sulla base di parametri di provenienza del datore di lavoro e sugli interessi calcolati dalla maturazione del diritto sulla base dei canoni legali ed hanno richiesto al giudice una ordinanza *ex art. 423 c.p.c.*

Pertanto la richiesta di ordinanza provvisoria appare fondata stante il riconoscimento del diritto e la liquidità delle somme sia per quanto concerne il capitale che per quanto concerne gli interessi (provvedendosi con separata ordinanza).

Quanto, invece, alla rivalutazione monetaria vi osta l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 applicabile *ratione temporis*, al caso di specie.

Questo giudice ritiene che la disposizione normativa in questione sia da ritenere illegittima per la palese violazione di numerosi principi costituzionali sulla base delle ragioni che di seguito verranno evidenziate e posto che entrambi prestano la loro attività in regime di diritto privato, con contratto individuale di lavoro.

Come è noto, il legislatore del 1993 (e dei molti interventi successivi fino al d.l. 30 marzo 2001 n. 165), al dichiarato fine di accrescere l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni, contenere la spesa pubblica e razionalizzare l'utilizzazione delle risorse (art. 1 d.l. ult. cit.), ha proceduto ad una radicale riforma della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, riconducendolo senz'altro al modello di diritto privato e cioè del rapporto di lavoro nell'impresa ed affidando le controversie al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Nelle possibili alternative, fra le quali quella di operare sul modello già esistente, il legislatore ha optato per un intervento radicale, riservando alla legge ed all'atto amministrativo la fase organizzativa e genetica e riconducendo al rapporto contrattuale puro la fase di gestione del rapporto, con una operazione di chirurgia integrale e con il risultato della adozione di un modello diverso (cioè quello di diritto privato).

In tal modo il rapporto del pubblico dipendente «privatizzato» non può neppure definirsi come un rapporto speciale di lavoro, bensì come un rapporto di lavoro *tour cour*, posto che esso rimane regolato dalle norme codicistiche e speciali relative al rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, identica essendo la causa del contratto. Tale opinione rimane convalidata dalla immediata elisione, con gli interventi di aggiustamento della riforma, delle originaria enunciazione legislativa che stabiliva l'applicabilità delle norme civilistiche compatibilmente con la «specialità» del servizio.

Dunque il rapporto di lavoro pubblico è un rapporto di lavoro su base contrattuale come quello subordinato nell'impresa e non è un rapporto speciale, ancorché la sua regolamentazione possa passare attraverso previsioni normative, successive alla data del 13 gennaio 1994 (art. 69 d.l. cit.), che facciano esclusivo riferimento alla disciplina del rapporto con le pubbliche amministrazioni.

Ad otto anni dal primo intervento occorre conferire alla operazione legislativa un significato di effettività, per evitare il rischio che il tutto finisca per risolversi in una mera riforma nominalistica: e dunque bisognerà prendere atto che nella fase funzionale del rapporto non esiste più il provvedimento amministrativo — sostituito dall'atto di gestione — non esistono posizioni affievolite, non esiste momento conflittuale che non appartenga alla giurisdizione ordinaria; e che se un'opera di adattamento occorrerà fare, quando occorrerà, questa dovrà avere come linea guida il modello privatistico, al quale quello tradizionale dovrà sempre parametrarsi.

Solo operando in tal modo potrà conferirsi efficacia concreta alla riforma e potranno realizzarsi gli scopi prefissi, posto che il legislatore ha ritenuto che lo schema da utilizzare fosse quello del rapporto di lavoro subordinato; schema, quest'ultimo, che ha una sua collaudata struttura ed una sua sistematicità oltre che una sua precisa derivazione costituzionale costituita da tutti i principi che, direttamente od indirettamente, governano, a quel livello, il rapporto di lavoro (artt. 1, 2, 3 secondo comma, 4, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41).

Né deve sfuggire che alla integrale equiparazione del rapporto pubblico al rapporto privato ha fatto seguito una sostanziale identità di regolamentazione della previdenza pubblica e privata.

Si deve tenere per ragionevole, ancora, il principio secondo il quale, in linea di massima, se si sceglie un modello questo deve essere adottato nella sua completezza, per non correre il rischio (non del tutto teorico, come si vedrà di utilizzarne le nuove regole solo *in malam*, con ciò contravvenendo allo stesso scopo prefisso che, come si è visto, non è quello di provvedere con «un giro di vite» nei confronti dei pubblici impiegati, bensì di governarne il rapporto per ottenere efficienza e razionalizzazione.

Ma la riforma, nel suo complesso, tradisce più di un punto di estrema debolezza ed irrazionalità dove, per esempio, dichiara non applicabile al rapporto pubblico privatizzato il principio di cui all'art. 2103 c.c. sulla progressione di carriera per lo svolgimento di mansioni superiori o dove, come nel caso di specie, si può pagare la retribuzione in ritardo senza corrispondere sugli arretrati la rivalutazione monetaria; o dove, infine, esclude irragionevolmente dalla privatizzazione alcune categorie di lavoratori (magistrati, diplomatici, militari ecc.), nonostante proprio a questi ultimi siano affidati istituzionalmente compiti per i quali dovrebbe esigersi maggiore efficienza e razionalizzazione.

In una si può ragionevolmente affermare che il datore di lavoro pubblico non può da un lato adottare come un datore privato le sue determinazioni in materia disciplinare, per il trasferimento e per il licenziamento e dall'altro «recuperare» la sua veste pubblica autoritativa — o comunque non paritetica — quando si tratti di corrispondere la giusta retribuzione, quando si tratti di assegnare la giusta qualifica o quando si tratti di pagare in ritardo senza l'obbligo di corrispondere gli accessori del credito.

Non ci dovrebbero essere dubbi, infatti, sul fatto che la pubblica amministrazione — datore di lavoro, costituito contrattualmente il rapporto con il suo dipendente, non possa più spendere, nella gestione del contratto, alcun potere pubblico e che quindi la sua qualità soggettiva sia del tutto irrilevante rispetto alle regole della vicenda lavorativa.

Questa è — o dovrebbe essere — la vera novità della riforma.

Posto, allora, che la retribuzione del pubblico dipendente rappresenta un «credito di lavoro» ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la sede naturale per esaminare le conseguenze del ritardato pagamento dovrebbe essere proprio la norma processuale citata, la quale, stabilisce, come è a tutti noto, che il giudice — anche d'ufficio — quando pronuncia condanna in favore del lavoratore provvede a liquidare gli interessi sulla somma rivalutata, o comunque gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Chi scrive è dell'opinione che la regola di cui all'art. 429 c.p.c. non rappresenti una sanzione per il ritardo nel pagamento, né tantomeno, come si è sostenuto, una «sanzione processuale». Non vi è dubbio che l'obbligo di riva-

lutare il credito scaduto abbia l'effetto di scoraggiare la parte dotata di maggiore resistenza dal porre in essere manovre processuali dilatorie od approfittare dei tempi del processo; ma si tratta solo di un effetto (ancorché previsto e voluto). Al contrario la ragione del disposto dell'art. 429 c.p.c. è quella di adeguare il credito al valore attuale tenendo conto di un dato oggettivo, e questo in base alla constatazione che, trattandosi di crediti di sopravvivenza e quindi per intero destinati ai bisogni della vita, il ritardo nel pagamento comporti un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dal mancato tempestivo impiego del danaro. Si tratta, infatti, di somme sempre modeste, che diventano modestissime od insufficienti se corrisposte in ritardo. Né, al proposito, può trascurarsi che la regola è stata introdotta in uno schema processuale (legge n. 553/1973) che prevedeva — ottimisticamente — un processo che si sarebbe dovuto esaurire in 60 giorni od al massimo in settanta: sicché la rilevanza che il legislatore ha conferito alla necessità di tutela di tali crediti appare veramente massima, se si pensa alla modesta svalutazione derivante dal trascorrere dei tempi in astratto previsti dal legislatore processuale.

La regola di cui all'art. 429 c.p.c., allora, realizza una qualità intrinseca del credito di lavoro, ciò rimanendo ampiamente confermato dal corollario processuale che obbliga il giudice a liquidare la rivalutazione d'ufficio nel caso di sentenza di condanna e da quella giurisprudenza che, vigendo la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, correttamente affidava al giudice amministrativo la controversia sulla rivalutazione monetaria, ritenendola componente intrinseca ed essenziale del credito principale, e quindi escludendo la sua natura ontologicamente risarcitoria.

Più semplicemente si può, allora, dire che, secondo l'impianto del 1973, il credito di lavoro è un credito di valuta e non di valore. E si capisce anche il perché, se si pone mente all'affermazione (v. Corte cost. n. 156/1991) del suo diretto derivare dal principio di cui all'art. 36 della Costituzione.

Se, dunque, si tratta di retribuzione che deve obbedire ai criteri immediatamente precettivi di cui all'art. 36 Cost., è evidente che il ritardo nel pagamento di una somma destinata ai bisogni immediati della vita comporta la necessità di adeguare la capacità di acquisto della somma al valore del danaro al tempo del pagamento e ciò indipendentemente dai «frutti» che tale somma avrebbe potuto generare in favore del lavoratore. Insomma, siccome un milione al mese serve necessariamente per mangiare, vestirsi e pagare la pigione, il legislatore del 1973 ha ben pensato di rimediare al ritardo nella corresponsione prevedendo che quel milione diventasse la diversa e maggiore somma necessaria al lavoratore per realizzare la medesima capacità di spesa.

Dunque, una forma di tutela differenziata in favore della parte sostanzialmente e processualmente debole del rapporto.

Tutti sanno, poi, che l'art. 36 della Costituzione è norma immediatamente precettiva, e dunque la sua applicazione, ad opera del giudice, prescinde dalla determinazione delle parti od anche dalla determinazione legislativa, poiché ove il legislatore introduca una disposizione normativa che quantifichi la retribuzione *ex art. 36* in maniera insufficiente, sicuramente tale norma sarebbe incostituzionale.

Ed il legislatore del 1973 prima e la Corte costituzionale poi (v. n. 156/1991 e n. 196/1993, n. 459/2000 e n. 136/2001) hanno stabilito che non è sufficiente *ex art. 36* della Costituzione quella retribuzione o quel trattamento previdenziale od assistenziale che sia corrisposto in ritardo senza la rivalutazione delle somme e gli interessi calcolati sulla somma rivalutata.

Da ultimo la pronuncia della Corte costituzionale n. 459/2000 ha riaffermato tale principio spiegando con indiscutibile chiarezza che la regola della rivalutazione del credito del lavoratore è assistita dall'art. 36 della Costituzione.

In sintesi la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, ha affermato:

a) che il legislatore può introdurre discipline differenziate nei confronti dei crediti «deboli» ma che comunque deve rispettare i canoni dell'art. 36 della Costituzione;

b) che la regola del cumulo di interessi e rivalutazione — nel settore del lavoro privato — è imposta dalla normale destinazione della retribuzione al soddisfacimento di bisogni primari.

Come è, poi, noto la Corte nella stessa pronuncia ha tuttavia ribadito che i principi di cui sopra valgono solo per i lavoratori del settore privato, perché per quelli del settore pubblico esiste una legittima sofferenza determinata da esigenze di contenimento della spesa pubblica (e questo sulla scia di precedenti affermazioni in tema di rivalutazione nei crediti vantati nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza, Corte cost. 361/1996: v. tuttavia Tribunale di Pisa, ord. 12 ottobre 2001, Battini contro Inps, che dubita della costituzionalità dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994).

L'affermazione secondo la quale il credito debole è protetto, ai fini della sua obbligatoria rivalutabilità, dall'art. 36 della Costituzione non trae, dunque, la sua legittimazione solo dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ma anche dall'autorevolissima opinione espressa recentemente dal giudice delle leggi (v. anche Corte cost. n. 156/1991 e Corte cost. n. 459/2000).

Vale la pena, poi, a questo proposito, riportare anche la motivazione di Corte cost. n. 136/2001: qui la Corte, investita della questione di legittimità dell'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (secondo cui «le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria», ha ritenuto violato l'art. 3 della Costituzione sul presupposto che si trattasse di un trattamento irrazionalmente sfavorevole, alla luce della giurisprudenza della Corte stessa, secondo cui «il diritto del lavoratore alla retribuzione (art. 36, comma 1) esige che al credito retributivo si appresti una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, ed in particolare una disciplina privilegiata delle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva, con la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento in funzione di remora a pratiche ritardatrici del pagamento, possibili anche da parte del datore di lavoro pubblico».

Dunque l'operatore del diritto può tenere per certissima la regola secondo la quale il credito debole è, nella sostanza, da trattarsi come un credito di valuta. Con il seguente corollario: che ciò che rileva non è la condizione del datore di lavoro, bensì la condizione del lavoratore e che quindi la prospettiva di lettura della regola (costituzionale e codicistica) è dal lato del lavoratore, soggetto oggettivamente tutelato dall'ordinamento perché fruitore di un reddito di sopravvivenza.

Il principio dettato dall'art. 36 della Costituzione, poi, appartiene alla concreta realizzazione di altri principi contenuti nella Parte Prima: in particolare al dovere di solidarietà sociale (art. 2) ed al criterio di eguaglianza sostanziale (art. 3) che connotano — come linee guida e generali parametri ermeneutici — il nostro ordinamento: il combinato disposto di queste disposizioni costituzionali, infatti, sacrifica al dovere di solidarietà e di eguaglianza le ordinarie regole di «mercato», sicché, per esempio, nell'incontro di volontà fra datore (parte forte) e lavoratore (parte debole), la paga la determina, se si vuole, il mercato, ma comunque nel rispetto del limite (sociale e solidale) di cui all'art. 36.

Si ha ora che, per effetto dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il credito di lavoro del pubblico dipendente non è più assistito dalla regola del cumulo di interessi e rivalutazione, secondo un diverso criterio di assorbimento già dettato per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Dunque un credito debole quanto quello del dipendente privato non si rivaluta, ancorché l'uno e l'altro siano per definizione destinati a soddisfare i bisogni primari della vita, ed ancorché anche il credito di lavoro del pubblico dipendente è ontologicamente — e lo è sicuramente dopo la riforma del 1993 — riconducibile allo schema protettivo di cui all'art. 36 Cost.

Come è noto nel settore privato il legislatore non distingue fra diversi datori di lavoro in ragione della loro dimensione o della loro diversa capacità economica; non distingue neppure fra imprenditore e datore di lavoro non imprenditore; non distingue fra retribuzioni di modesta consistenza e retribuzioni rilevanti. Questo perché, come si è accennato, al lavoratore protetto non deve interessare la consistenza (e la possibilità) del suo debitore: quanto interessa è che il suo credito sia adeguato alle sue esigenze e tanto questo è chiaro quanto più si rifletta sul fatto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 459/2000, si è pronunciata su un credito vantato da un lavoratore nei confronti del Fondo presso l'Inps per il ritardo nel pagamento del Trattamento di fine rapporto. Evidentemente il giudice delle leggi ha tenuto presente la natura oggettiva del credito e non la qualità soggettiva del debitore (che, come ente erogatore di forme di previdenza avrebbe potuto giovare della deroga di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991).

Dunque il credito di lavoro del pubblico impiegato è oggettivamente — o, se si vuole, ontologicamente — un credito protetto dall'art. 36 della Costituzione come il credito del lavoratore dipendente da aziende private (Corte cost. n. 459/2000, Corte cost. n. 136/2001).

L'art. 22, comma 36, legge n. 724 cit., tuttavia esclude il cumulo fra interessi e rivalutazione. Dunque è in aperto contrasto con l'art. 36 Cost., perché realizza una macroscopica diversità di trattamento in situazioni perfettamente eguali ed egualmente assistite costituzionalmente (art. 3 Cost.).

Ovviamente questo giudice non ignora il reiterato ricorso — da parte del giudice delle leggi — alle «esigenze di contenimento della spesa pubblica» che giustificerebbero l'affievolimento del credito del pubblico dipendente (o del pensionato o del destinatario di trattamenti di invalidità civile). Tuttavia tale principio (meglio: tale necessità) — che non appare esplicitamente sorretto da alcuna disposizione costituzionale — non può valere fino ad elidere i principi fondamentali dettati dalla nostra costituzione in favore della parte «storicamente» debole del rapporto di lavoro, pubblico o privato che sia.

Alcune riflessioni sui principi generali del nostro ordinamento consentono, a parere di questo giudice, di ritenere in contrasto con la nostra costituzione quella norma che escluda la regola del cumulo per i crediti del lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione, sul presupposto che confinare la regola del cumulo ad una «faccenda fra privati» (Corte cost. n. 459/2000) significhi ignorare la funzione propria della retribuzione, che, come è noto, obbedisce alla *ratio* di assicurare la tutela del bisogno in favore di chi sia costretto a far fronte agli ordinari bisogni di una vita mediante il conseguimento di un reddito modesto, da chiunque provenga.

Il nostro costituente si è preoccupato di questi soggetti, assicurando loro quanto sufficiente alla dignitosa sopravvivenza. Le norme che prevedono strumenti di intervento a favore di soggetti deboli (o non più produttivi) sono tutte norme di altissimo contenuto etico e qualificano il nostro ordinamento come stato sociale, come uno Stato, cioè, che non valorizza solo la produttività dell'individuo, la sua efficienza nel mondo del lavoro, la sua dimensione «aziendalistica», ma si cura dell'individuo in tutte le sue manifestazioni, tutelandolo a se e non solo in ragione della sua capacità a concorrere alla formazione del benessere economico della Nazione. Le scelte della nostra costituzione — che riposano tutte sulle istanze di equilibrio fra ragioni produttive e ragioni individuali (v. anche art. 41 Cost.) — appaiono univoche in special modo dove si enuncia da un lato che la Repubblica è «fondata sul lavoro» e dall'altro che occorre riconoscere e garantire «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solida rietà politica, economica e sociale» (art. 2) e dove si dice che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fallo la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2).

Si tratta, come è noto, di norme contenute nella parte prima della nostra Costituzione (Principi Generali) e che, come tali, rappresentano le linee guida e soprattutto individuano le priorità, qui non essendoci dubbi che nell'eventuale concorso fra uno di questi principi ed altri — pure enunciati dalla stessa Fonte — debbano prevalere i primi; né dubbi esistono sulla natura di vere e proprie «chiavi di lettura» che deve essere affidata alle disposizioni della Parte Prima, rispetto a tutte le altre.

Ed allora riflettiamo su questo esempio: un dirigente industriale con altissima professionalità che guadagna qualche milione al mese e che ha una fortissima capacità di resistenza ed una elevata tutela approntata dalla contrattazione collettiva ha diritto alla rivalutazione monetaria anche per un mese di ritardo. Un modesto impiegato statale che percepisca una retribuzione di un paio di milioni non ha diritto alla rivalutazione monetaria: il suo datore di lavoro può ritardare di un anno, due anni, cinque anni, quanto vuole e se per avventura il tasso di inflazione si consolidasse — come oggi sembra — intorno al 3%, un ritardo di tre anni finirebbe per decurtare il dovuto di un 10% (dunque quasi una mensilità l'anno).

È evidente che così facendo, semplicemente procrastinando il pagamento dei trattamenti retributivi del pubblico dipendente, si assesterebbe la finanza pubblica ed anche in tempi brevi, ma clamorosamente calpestando una serie di regole costituzionali che approntano una tutela prioritaria in favore dei soggetti più deboli (o più sfortunati). Negare la valenza costituzionale della regola del cumulo (per effetto del disposto dell'art. 36) significa, dunque, indebolire un credito già debole o, se si vuole, di mera sopravvivenza.

Non sfugge a questo giudice che le esigenze di risanamento della finanze pubblica premano e già da qualche anno, in special modo avuto riguardo ai parametri c.d. europei, né sfugge che da più parti si va predicando che quanto occorre subito fare è ulteriormente riformare (evidentemente *in petus*) il sistema pensionistico (nonostante la «stretta» di cui alla normativa sulle pensioni di anzianità, e sulle altre, di cui alla legge n. 335/1995) e contenere la spesa sulla sanità. Nel giugno dell'anno in corso il Governatore della Banca d'Italia nella sua relazione ha fissato in questi due punti (oltre che sulla necessità di conferire ulteriore efficienza alla p.a.) le priorità assolute; ed è già di qualche anno fa l'affermazione perentoria del Ragioniere Generale dello Stato che ha indicato nella soppressione secca dei trattamenti di anzianità lo strumento idoneo ad una operazione di efficace risanamento della finanza pubblica.

Niente, ovviamente, da eccepire dal punto di vista ragionieristico e contabile, perché queste sono le priorità per chi è preposto istituzionalmente a fare i conti ed a farli quadrare.

È pure noto come a partire dalla metà degli anni novanta l'attenzione per la finanza pubblica abbia individuato la possibilità di operare ulteriori strumenti ablativi (e quindi di possibile risparmio), ancora una volta rivolgendosi a soggetti debolissimi: tutti abbiamo assistito ad una sorta di campagna di bonifica nei confronti di chi fosse titolare di un trattamento di assistenza per invalidità, sbrigativamente definiti, nel loro complesso fenomeno, come «falsi invalidi»; tutti ritenuti dall'opinione pubblica (e dal legislatore che ha previsto normativamente «revisioni straordinarie») come i responsabili di enormi buchi finanziari o profittatori improduttivi.

Ma vi è di più, perché gli operatori del diritto sanno di tutti gli altri interventi ablativi dell'ultimo decennio, fra i quali vale la pena ricordare i più clamorosi: l'estinzione per legge dei giudizi promossi da migliaia di pensionati per vedersi riconoscere i diritti patrimoniali affermati dalle note sentenze della Corte costituzionale con le sentenze 240/1994 e 394/1993 sulla c.d. cristallizzazione della integrazione al minimo ed il ricalco della reversibilità, addirittura negando il diritto agli eredi; il divieto di cumulo fra pensione di reversibilità corrisposta dall'Inps e la rendita al supersite corrisposta dall'Inail anche nel caso in cui la prima derivava dalla maturazione in vita della pensione di vecchiaia (e sulla quale ha fatto giustizia la Corte di cassazione con la sentenza n. 16135/2000); il divieto di cumulo fra trattamento Inps e trattamento Inail derivanti dal medesimo evento invalidante (in ordine al quale pende questione di legittimità costituzionale sollevata da questo giudice con l'ordinanza 27 marzo 2001), nonostante i due trattamenti tutelino eventi diversi ed originino dalla contribuzione e dal premio.

Sicché la linea di tendenza attuale del legislatore (alcune volte con l'avallo del giudice delle leggi) è quella di richiedere sacrifici sempre con maggiore frequenza ed incisività proprio a quei soggetti per i quali la Costituzione appronta strumenti finalizzati a garantire la sopravvivenza, in linea con le istanze liberistiche che sempre di più mirano ad emarginare dalla vita pubblica e civile chi non sia in grado di produrre efficienza, ancorché la abbia prodotta, prima di invecchiare, per moltissimi anni. Istanze che trascurano ogni profilo di umanità, confinando l'individuo a mero meccanismo di un incalzante (e mortificante) processo produttivo ed immolandolo sull'altare di queste pressanti esigenze di risanamento della finanza pubblica che, sembra, non possano trovare soluzioni alternative a quella di elidere o contenere proprio i redditi dei più sfortunati.

Le norme fondamentali della nostra Carta Costituzionale, fra le quali quelle che reggono il sistema di tutela del lavoro, quelle contenute nella Parte Prima, quelle che approntano mezzi di sussistenza in occasioni di determinati eventi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione), rappresentano tutte, oltre che, come si è detto, la chiave di lettura del nostro ordinamento, una sorta di «impegno prioritario», come tale immodificabile nel fine e nel contenuto anche di fronte all'incalzare di «eventi esterni»: certe regole, infatti, si enunciano per essere osservate costantemente qualunque sia il contesto contingente, poiché diversamente, se cioè l'operatività dei principi fosse subordinata alle possibilità di cassa, gli stessi scadrebbero a mere enunciazioni condizionate all'esistenza di floridità.

È un pò come se diversi principi enunciati in settori diversi dal nostro, come, per esempio quello di cui all'art. 25 della Costituzione (sulla tassatività, irretroattività e tipicità della norma penale) potessero essere sacrificati in occasione di particolari manifestazioni di criminalità o di ordine pubblico e quindi si ammettesse, per contrastare detti fenomeni, la possibilità di norme penali indeterminate, retroattive od «in bianco».

Vero è, invece, il contrario: e cioè che detti principi (fra i quali quello di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 Cost.) manifestano la loro portata ed il loro precetto proprio in contesti di crisi, imponendo al legislatore di salvaguardare i loro contenuti con priorità assoluta. Il loro rispetto, allora rappresenta l'adempimento di obblighi che l'ordinamento si è assunto in sede costituzionale come prevalenti rispetto ad ogni altra esigenza.

Se così è, si avrà che il principio di solidarietà sociale, di eguaglianza sostanziale, di tutela della retribuzione sufficiente, di tutela dei soggetti totalmente o parzialmente privi di capacità lavorativa (come altri, quali la tutela della salute, la tutela della manifestazione della personalità in sede associativa, le garanzie dettate a protezione dei diritti personali assoluti) non possono — come oggi costantemente si fa — parametrarsi e subordinarsi ad esigenze di cassa, sia pure si cassa pubblica, quantomeno qualora l'ordinamento possa procurarsi aliunde quanto necessari per il risanamento dei bilanci.

Dunque, a parere di questo giudice, la ricorrente affermazione secondo la quale la tutela previdenziale o quella del lavoratore pubblico può subire legittimamente interventi totalmente o parzialmente ablativi in ragione delle esigenze di finanza pubblica non è affermazione di carattere assoluto, poiché tale tutela ha funzione prioritaria di salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti ed attinenti al sostentamento di soggetti meritevoli di protezione differenziata (lo stesso fatto «storico» della ritenuta necessità di predisporre anche un rito speciale per i rapporti di lavoro e previdenziali conferma, se ce ne fosse bisogno, che la protezione dei soggetti interessati è ritenuta preminente rispetto alle tutele previste per chi si trovi a gestire il processo — e quindi il suo diritto in posizione paritaria rispetto al suo contraddittore).

La realizzata autonomia ontologica del diritto del lavoro e previdenziale depone, allora inequivocabilmente per la volontà di approntare strumenti di tutela differenziata e questo, come si è visto, è recepito nella nostra Costituzione, ancorché l'evoluzione (o l'involuzione) dei contesti sociali ed economici sembri oggi suggerire una sorta di ritorno alle regole liberistiche tipiche del contratto quale previsto dal nostro codice civile: ma si tratta di istanze che collidono irrimediabilmente con l'impostazione della Carta Fondamentale (v., per esempio, quanto affermato in Corte cost. n. 134/1994 a proposito del regime delle spese di lite nel processo previdenziale), il cui rispetto non può essere messo in discussione.

Non è, allora, senza ragione presumere che l'attuale pressione rivolta ai redditi posseduti da soggetti deboli, per realizzare esigenze di bilancio, obbedisca semplicemente alla constatazione di una relativa facilità di acquisizione di risorse, perché, come è all'evidenza di tutti, non è difficile dar meno di quanto si dà a chi non altro possiede se non redditi a carico di enti pubblici o non possa diversamente, come tanti altri fanno, procurarsi guadagni più o meno occulti.

Questo giudice conosce i dati dell'ammontare dell'evasione fiscale che ha consentito e consente a molti non solo di accumulare ricchezza senza collaborare alle esigenze della collettività, ma pure, secondo un effetto a cascata, di godere delle prerogative di chi consegue redditi ufficiali di modesta entità; e conosce, come chiunque se ne voglia far carico, i risultati pressoché inesistenti delle attività rivolte alla repressione del fenomeno (che, pure, potrebbe apportare alla finanza pubblica risorse ingenti).

Il fenomeno, nella sua sconcertante quotidianità, è agli occhi di tutti, ma qualche dato ufficiale non guasta: secondo le dichiarazioni del direttore del Secit (ufficio ispettivo del Ministero delle finanze) le società di capitali «nascondono» circa 70.000 miliardi l'anno di imponibile fiscale, il che corrisponde ad una evasione annua di circa 26.000 miliardi; le c.d. piccole imprese con fatturato fino ad un miliardo evadono intorno al 30%, mentre quelle con un fatturato fino a dieci miliardi evadono una percentuale pari all'1,6%. Il fenomeno delle società c.d. di comodo (fiscale) si concretizza nella nascita e nella morte annua di circa 100.000 società a responsabilità limitata (v. PM Impresa 2 giugno 2000, [www.artigiani.napoli.it/economia//archivio](http://www.artigiani.napoli.it/economia//archivio)).

Da più parti si sostiene, dunque, che l'evasione fiscale annua ammonti a circa 300.000 miliardi annui (v. fra le altre la nota 24 maggio 2001 dell'Ufficio Studi Cgil Lombardia, [www.lomb.cgil.it/segnali/evasione.htm](http://www.lomb.cgil.it/segnali/evasione.htm)).

Non vi sono dubbi che la scelta se operate una pressione sull'evasione o sugli accessori dei crediti del lavoratore pubblico (o previdenziali) sia una scelta politica, ma neppure vi sono dubbi, a parere di questo giudice, sul fatto che la nostra Costituzione realizzi una scelta obbligata, imponendo la tutela prioritaria di soggetti deboli, rispetto alla tolleranza nei confronti di chi elude l'obbligo, pure costituzionale, di concorrere con il proprio reddito alle esigenze della collettività, di tal che l'operazione legislativa di chirurgia nei confronti dei primi appare palesemente illegittima se esperita con priorità rispetto a quella nei confronti di chi occulta i propri redditi nonostante fruisca del bene collettivo come o di più di chi adempie al proprio obbligo fiscale, magari detraendo il dovuto dal suo modestissimo reddito di lavoro o di pensione.

Ne consegue che la regola che esprime il divieto di liquidare anche la rivalutazione monetaria nei crediti del pubblico dipendente è in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, sia in ragione della violazione del sistema protezionistico relativo alla retribuzione (e, conseguentemente, alla pensione) sufficiente, sia in quanto sorretta da esigenze di contenimento della spesa pubblica in un contesto ordinamentale di radicata tolleranza nei confronti di chi sottrae deliberatamente alla collettività ingentissime risorse, da sole sufficienti a consentire la piena realizzazione dei principi di solidarietà ed eguaglianza sostanziale previsti dalla parte prima della nostra Costituzione.

Ma, a parere di questo giudice, oltre agli argomenti fin qui svolti ed in parte mutuati da una diversa ordinanza di remissione in ordine ai crediti previdenziali (cit. *supra*) per la comunanza dei contenuti avuto riguardo al non condiviso principio del «contenimento della spesa pubblica», per la diversa e deteriore disciplina degli accessori per il pubblico dipendente valgono ulteriori considerazioni, in parte già accennati.

Si ha, infatti, nel nostro ordinamento che un dipendente pubblico è peggio trattato di un dipendente privato, sia per le ragioni sostanziali derivanti dall'art. 36 della Costituzione sia per ragioni processuali, poiché il risparmio della rivalutazione da parte del datore di lavoro (oggi contenuta, ma non sappiamo se negli stessi termini domani) sancisce un rilevante vantaggio processuale proprio per il datore di lavoro pubblico, in un contesto di assoluta e perfetta equiparazione dei due rapporti di lavoro, autorizzando la pubblica amministrazione «a tirarla per le lunghe» nell'intento di pagare un debito svalutato; autorizzala, altresì, «a prendersela comoda» nelle attività di ricostruzione di carriera (Corte cost. n. 136/2001) o comunque nella liquidazione del compenso dovuto al suo dipendente.

Se poi, nella sostanza, si poteva una volta affermare che questa situazione di svantaggio trovasse adeguata compensazione nelle regole che altrimenti stabilivano condizioni di maggior favore per il pubblico impiegato (si pensi alla possibilità del pensionamento anticipato, alla sostanziale non licenziabilità, alla difficilissime operazioni di mobilità orizzontale), è evidente che tutto questo oggi non può trovare ingresso argomentativi, neppure sul piano della mera suggestione. Oggi l'impiegato pubblico è in tutto equiparato all'impiegato privato, entrambi hanno lo stesso giudice e le stesse regole processuali, entrambi hanno lo stesso regime pensionistico: entrambi, dunque, in un contesto di integrale equiparazione, devono fruire del medesimo regime retributivo (e si è visto che la Corte costituzionale ha più volte affermato che gli accessori del credito sono retribuzione *ex art. 36 Cost.*).

Vi è, dunque, anche una evidentissima ed ingiustificata disparità di trattamento.

La disposizione denunciata, dunque presenta i seguenti profili di incostituzionalità:

- a) violazione dell'art. 36 della Costituzione;
- b) violazione dell'art. 3, primo e secondo comma (per la disparità di trattamento e per la mancata tutela adeguata di condizioni «di fatto» più deboli);
- c) violazione dell'art. 24 della Costituzione nella parte in cui il divieto di cumulo agevola ingiustificatamente una delle parti processuali;
- d) violazione degli artt. 2,4 e 35 Cost., per la compromissione dei criteri costituzionali di protezione del lavoro e di solidarietà sociale.

La rilevanza della questione è *in re ipsa* avendo i ricorrenti avanzato domanda di rivalutazione monetaria e comunque essendo questa liquidabile d'ufficio *ex art. 429 c.p.c.*

*P. Q. M.*

*Il tribunale di Pisa, giudice del lavoro in posizione monocratica, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 36 Cost.*

*Dispone la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Dispone che la medesima sia comunicata ai Presidenti delle Due Camere.*

Pisa, addì 18 ottobre 2001

*Il giudice del lavoro: NISTICÒ*

N. 958

*Ordinanza emessa il 5 novembre 2001 dal tribunale di Pisa  
nel procedimento civile vertente tra Genco Giuseppina e Ministero della sanità*

**Sanità pubblica - Operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da epatite - Diritto ad indennizzo come stabilito per gli operatori sanitari che, nelle stesse condizioni, abbiano contratto infezione da HIV - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Violazione di un dovere fondamentale di solidarietà sociale - Lesione del diritto alla salute e del principio di garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 118/1996, 226/2000 e 423/2000.**

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.

## IL TRIBUNALE

Il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 13 ottobre 2001; nella causa promossa da Giuseppina Genco (avv. M. Matarazzo) contro Ministero della sanità (Avv. Stato)

## O S S E R V A

Con ricorso depositato il 29 maggio 1998, Giuseppina Genco esponeva:

- 1) di essere stata dipendente della Croce Rossa Italiana, con contratto a termine dal 24 gennaio al 24 luglio 1994 in qualità di aiuto ferrista di sala operatoria, con obbligo mansionario, fra l'altro, di: «lavaggio ferri, maneggio pinze ed aghi»;
- 2) che prima dell'assunzione aveva dovuto sottoporsi alle analisi per la verifica della sana e robusta costituzione fisica;
- 3) che nel corso dello svolgimento del rapporto, nel marzo 1994, era stata sottoposta ad analisi del sangue;
- 4) che nel giugno 1994 era stata informata di essere affetta da epatite C, venendo conseguentemente allontanata dal lavoro nonostante non fossero scaduti i termini di vigenza contrattuale;
- 5) che l'I.N.A.I.L. le riconosceva la percentuale inabilitante del 25%, costituendo a suo favore la rendita relativa;
- 6) che, inoltrata domanda alla competente U.S.L. al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, la vedeva respingere poiché l'infezione sarebbe avvenuta per contatto con sangue ed emoderivati e non a causa di emotrasfusione, l'unica indennizzabile a tenore della citata legge.

Ritenuta l'interpretazione fornita dalla U.S.L. restrittiva e limitante di un diritto costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), parte ricorrente concludeva per la condanna del Ministero resistente «al risarcimento del danno ex n. 210/1992».

Si costituiva ritualmente il Ministero della sanità eccependo essenzialmente il difetto di competenza funzionale del giudice adito, in quanto sarebbe stato competente il tribunale civile ordinario e non l'adito pretore, non trattandosi di materia rientrante nell'assistenza. Ad ogni modo concludeva per il rigetto nel merito, per infondatezza della domanda poiché la legge esclude dalla sua tutela i casi di contagio da epatite virale non contratta a seguito di emotrasfusioni.

Nel prosieguo della causa, parte ricorrente prospettava, sia pure subordinatamente, eccezione di illegittimità costituzionale della norma invocata.

Questo tribunale, in accordo con la prospettazione di parte ricorrente ritiene non manifestamente infondata la questione sollevata, dovendosi dubitare della legittimità costituzionale della disciplina recata dal terzo comma dell'art. 1, legge n. 210/1992, per violazione di alcuni parametri stabiliti dalla carta fondamentale, qui di seguito esplicitati.

Per quanto attiene alla sussistenza del requisito della rilevanza, basta porre mente al fatto che parte ricorrente domanda la condanna del Ministero della sanità al pagamento dell'indennità prevista per gli emotrasfusi, pur

nella consapevolezza che la sua infezione è avvenuta non in seguito a trasfusione bensì nell'esercizio delle sue mansioni di infermiera. Va da sé che una pronuncia del giudice delle leggi di accoglimento della denunciata questione imporrebbe al giudice di merito la condanna del Ministero convenuto al pagamento del detto indennizzo.

Com'è noto, la disciplina dettata dall'art. 1, legge n. 210/92, per la parte che qui interessa, è molto lineare.

Il primo comma prevede, a carico dello Stato, un indennizzo a favore di chi abbia riportato una menomazione all'integrità psicofisica «a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana».

Il secondo comma stabilisce che «il medesimo indennizzo» spetta ai soggetti che risultano contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati. La seconda parte del medesimo comma aggiunge che lo stesso trattamento spetta agli «operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV».

Il terzo comma recita che: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali».

Scopo della legge è, dunque, quello di assicurare un trattamento assistenziale da un lato, a chi ha subito una menomazione alla propria integrità, per effetto di un ordine dell'autorità sanitaria (o di un diffuso convincimento scientifico, come è venuto più tardi a precisarsi), in merito alle vaccinazioni. Dall'altro, attingendo ad un campo che con il primo ha ben pochi punti in contatto sul piano della genesi lesiva, si è voluto applicare lo stesso trattamento alle persone che siano rimaste colpite nel medesimo bene primario, incolpevolmente perché il danno è derivato dalla somministrazione di trasfusioni, che è attività posta totalmente sotto il controllo dei pubblici poteri.

I medesimi principi di incolpevolezza della parte lesa e di sostanziale, oggettiva responsabilità dei pubblici poteri, per incuria nella vigilanza, sono posti dal legislatore alla base dell'altra estensione della tutela ai sanitari che hanno, loro malgrado, contratto l'HIV per il solo fatto di essere venuti a contatto, a causa della loro professione, con sangue infetto.

Com'è universalmente noto le epatiti rappresentano una categoria di malattie non meno gravi dell'HIV e, purtroppo, più facilmente trasmissibili e di ciò s'è fatto carico il legislatore allargando la sfera dei beneficiari della legge anche a coloro i quali presentino danni irreversibili da epatiti. Secondo il chiaro disposto legislativo, però, l'indennizzo spetta esclusivamente a chi abbia contratto l'epatite per effetto di trasfusioni.

È la mancata estensione dell'indennizzo anche agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da epatite, specularmente a quanto previsto per l'HIV, che lascia sorgere profondi dubbi di illegittimità costituzionale della disciplina.

I parametri violati appaiono dunque essere:

1) l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irrazionalità che genera disparità sostanziale di trattamento da parte della legge per identiche situazioni di fatto, posto che non è dato rinvenire apprezzabili motivi per cui la violazione all'integrità fisica degli operatori sanitari che derivi da contatto con sangue contagiato da HIV ha diritto ad indennizzo, mentre non lo ha quella degli stessi operatori sanitari quando vengano in contatto con sangue contagiato da epatite virale, sebbene sia è notorio che il rischio di entrare in contatto con l'uno anziché con l'altro è puramente casuale ed anzi, sul piano statistico è molto più frequente e, per alcuni casi, molto più letale la possibilità di contagio da epatite che non da HIV. Le situazioni sono omologhe e si prestano a quella «visione unificatrice» giustamente pretesa dalla Corte Costituzionale per lo scrutinio di legittimità in questa materia (Corte Costituzionale sentenza n. 423/00), mentre non lo sarebbero state qualora non fosse stato proprio contemplato l'indennizzo a favore dei sanitari, neppure per l'HIV, o, per contro, non fosse stata prevista l'indennizzabilità del contagio da epatite in qualunque modo contratto;

2) per ragioni sostanzialmente analoghe risulta non osservato il disposto di cui all'art. 32 Cost., in quanto, se il legislatore ha inteso tutelare la salute — sia pure nella forma indennitaria — quando violata dall'epatite ed ha inteso tutelarla anche quando lesa dall'HIV, non si vede per quale ragione il bene primario degli operatori sanitari sia meritevole di tutela se il contatto è avvenuto con HIV e non anche con epatite, della cui pericolosità s'è detto. D'altronde è ampiamente acquisito che il sistema indennitario previsto dalla legge in rassegna è certamente di miglior favore (Corte Costituzionale n. 423/00);

3) anche l'art. 2 della Costituzione non è rispettato, in quanto la ora illustrata irrazionalità del sistema esclude di fatto la solidarietà proprio rispetto a quelle situazioni in cui le lesioni ai beni primari derivano non solo

senza alcun colpevole concorso della parte lesa, quanto per effetto di pratiche inerenti all'adempimento dei doveri professionali, quali il maneggio di sangue ed emoderivati che dovrebbe essere immune da pericoli perché la circolazione dei medesimi è posta sotto diretto controllo pubblico;

4) il legislatore non ha neppure rispettato l'art. 38 Cost., in quanto in situazioni sostanzialmente equiparabili (*id est*: personale sanitario che ha contratto l'HIV o l'epatite, malattie egualmente letali, non è previsto lo stesso trattamento assistenziale, anzi per una fra esse, quella qui dedotta, il trattamento non è proprio contemplato, dimenticando che nel caso di diritti direttamente protetti dalla Costituzione è modellabile equitativamente dal legislatore soltanto la misura — che legittima un eventuale giudizio di compatibilità finanziaria (Corte Costituzionale sentenza n. 226/00) — ma gli stessi diritti non sono ablabili di fatto (Corte Costituzionale sentenza n. 118/96). Né la natura assistenziale del trattamento è dubitabile o la Corte l'ha mai dubitata (sentenza n. 226/00), anzi la considera implicita.

Per tali ragioni, dunque, questo tribunale ritiene di dover sottoporre all'esame della Corte costituzionale la legittimità dell'art. 1, comma 3, legge n. 210/92, per la parte in cui non preveda l'estensione del beneficio di cui alla medesima legge agli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da epatite

*P. Q. M.*

*Il tribunale di Pisa, giudice del lavoro in composizione monocratica, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, con riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 38 Cost.*

*Dispone la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Dispone che la medesima sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Pisa, addì 5 novembre 2001

*Il giudice:* SCHIAVONE

01C1228

N. 959

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 dicembre 2001) dal giudice di pace di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Style Car s.n.c. e Grizzly Italia S.p.a.*

**Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore - Mancata equiparazione al «consumatore» delle piccole imprese e delle imprese artigiane - Discriminazione ingiustificata e irragionevole in danno del piccolo imprenditore artigiano - sottrazione di quest'ultimo al giudice naturale precostituito per legge (nell'ipotesi di clausole che attribuiscono competenza esclusiva al giudice del luogo dove ha sede il «professionista») - Limitazione della effettività della concorrenza e della libertà di iniziativa economica.**

- Codice civile, art. 1469-*bis*, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 41.

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Amedeo Ceriolo ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile avente il n. 200/99 del Ruolo Generale promossa da: Style Car S.n.c. - attrice - avv.to M. Morini di Sanremo.

Contro Grizzly Italia S.p.A. - convenuta - avv.to M. P. Grigoletto di Sanremo e avv.to E. Squassi e avv.to E. Bussotti di Milano.

Visti gli atti, le trattazioni e i documenti prodotti dalle parti e le loro conclusioni di seguito riportate: per l'attore Style Car S.n.c. «Piacca al giudice di pace, *contrariis reiectis*, previa ogni meglio ritenuta declaratoria dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di cui alla fattura n. 22015 del 16 novembre 1998 prodotta da parte attrice e conseguentemente condannare la Grizzly Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa, danni che si quantificano in L. 1.000.000 o nella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia ma in ogni caso limitata entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite». Per la convenuta Grizzly Italia S.p.A. «Voglia l'Ill.mo giudice di pace, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: in via pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace di Milano; nel merito, dichiarare infondate le pretese avversarie e per l'effetto respingere nel miglior modo le domande della Style autocarrozeria S.n.c.; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della Style autocarrozeria degli obblighi assunti con il contratto concluso con la Grizzly Italia S.p.a. e conseguentemente condannarla all'adempimento dello stesso e quindi al pagamento del prezzo pattuito pari a L. 2.728.000, oltre interessi nella misura concordata al punto n. 8 delle condizioni generali di vendita o della diversa somma che parrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa».

Ritenuto che l'attore invoca, per sostenere la competenza territoriale di questo adito giudice, *ex art. 1469-bis*, comma 3, n. 19 c.c., la sua qualità di «consumatore». Considerato che tale qualità non può attribuirsi, neppure in via analogica, all'attore, ostandovi la puntuale definizione di «consumatore» contenuta nel comma 2 del citato articolo 1469-*bis* c.c.

Ritenuto che tale definizione, per le conseguenze che comporta nella disciplina dei contratti previsti nella normativa in esame, sia viziata di incostituzionalità nel senso che non equipara al «consumatore» le piccole imprese e quelle artigiane, come è la ditta attrice; infatti:

1) la finalità di detto articolo del c.c. e dell'intero capo XIV-*bis* del medesimo codice pare quella di tutelare la parte debole del contratto rispetto a quella con maggiore potere contrattuale. L'espressione tipica di tale preponderanza economica e, di riflesso, contrattuale è quella dei contratti per adesione, in cui le clausole negoziali sono predisposte dal «professionista» (termine che traduce malamente il termine francese «professionnel», che significa, colui che si dedica professionalmente alla produzione e vendita — prestazione di beni e di servizi). In tali tipi di contratti la parte debole non ha altra alternativa che accettare tali clausole in toto o rinunciare alla prestazione.

Pertanto, a parità di «debolezza contrattuale» appare irragionevole e ingiustificato discriminare il piccolo imprenditore e artigiano rispetto al privato consumatore.

2) anche se la questione è insorta a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo giudice, essa investe anche il merito, in quanto potrebbero, se la questione di incostituzionalità sopra delineata venga accolta, anche altre clausole risultare vessatorie.

3) per quanto riguarda specificatamente la competenza territoriale, un ulteriore profilo derivato di incostituzionalità è ravvisabile nelle clausole che attribuiscono la competenza esclusiva al giudice ove ha la sede il «professionista», infatti essendo tale accordo derogativo della competenza volto a sottrarre l'attore al giudizio del giudice ove ha la residenza o il domicilio, egli viene sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge.

4) se si considera, infine, che la normativa in esame ha recepito nella nostra legislazione una direttiva della Comunità europea che si iscrive nel più ampio disegno di realizzare nel suo ambito il libero mercato, il quale postula una effettiva concorrenza tra i soggetti economici e quindi la rimozione degli ostacoli, di fatto o di diritto, che nei vari stati membri la limitano, allora le sopra svolte osservazioni circa la disparità di trattamento tra privato consumatore - piccolo imprenditore artigiano si rivelano quanto mai pertinenti ed evocano un altro profilo di incostituzionalità, quello con l'art. 41 della Costituzione.

5) per le suesposte ragioni, la questione di incostituzionalità ravvisata appare non manifestamente infondata e la sua soluzione è imprescindibile per il presente processo, concernendo il potere di questo giudice di conoscere della vertenza non solo in senso processuale ma anche nelle statuizioni di merito, come detto sub2.

P. Q. M.

*Solleva d'ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 1469-bis c.c., comma 2, nella parte e per il motivo che non equipara al «consumatore» le piccole imprese e quelle artigiane, in relazione agli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana:*

*Vista la legge della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1 e legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sanremo, addì 5 luglio 1999.

*Il giudice di pace: CERIOLO*

01C1229

N. 960

*Ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal giudice istruttore del Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Moro Ambrogio S.p.a. e Fallimento Brenna S.r.l.*

**Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Crediti di rivalsa verso i cessionari - Riconoscimento di privilegio speciale sui beni mobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, in luogo del previgente privilegio generale sui mobili (ex art. 2752, comma terzo, cod. civ.) - Garanzia impossibilitata ad operare nel caso di crediti relativi a forniture di beni (quali energie, combustibili o materiali di rapido consumo) per loro natura non rinvenibili nel patrimonio del debitore - Disparità di trattamento fra titolari di crediti di rivalsa, a seconda che i beni ceduti siano suscettibili o meno di essere effettivamente appresi in sede esecutiva - Violazione indiretta del principio di eguaglianza - Invocato superamento della sent. n. 25/1984 della Corte costituzionale.**

- Legge 29 luglio 1975, n. 426, art. 5, nella parte in cui ha modificato l'art. 2758, comma secondo, codice civile.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4837/2000 promossa con ricorso ex art. 98 L.F. notificato in data 17 maggio 2000 a ministero dell'Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Monza da Moro Ambrogio S.p.a., elettivamente domiciliata in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 26, presso lo studio dell'avv. Cristina Carpinelli che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso, ricorrente;

Fallimento Brenna S.p.a., elettivamente domiciliato in Sesto San Giovanni, via De Zorzi n.32 presso lo studio dell'avv. Flavio Rosati che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso notificato, resistente;  
Pronuncia la seguente ordinanza.

La Ambrogio Moro S.p.a., con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 21 aprile 2000, ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Brenna S.r.l., divenuto esecutivo in data 12 aprile 2000, nel quale il credito della ricorrente, relativo a forniture di olii minerali, è stato ammesso in via chirografaria per l'importo di L. 277.358.473 con esclusione del privilegio ex art. 2758, comma 2, relativo al credito di rivalsa per I.V.A., e del privilegio ex art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, relativo al credito di rivalsa per l'accisa, in ragione rispettivamente dell'assenza dei beni sui quali esercitare il privilegio speciale per I.V.A. e della mancata evidenziazione dell'accisa nelle fatture.

Nel corso della causa la ricorrente ha sollevato le seguenti questioni di costituzionalità:

a) incostituzionalità dell'art. 2758, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 5, legge 29 luglio 1975, n. 426, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, la norma, abrogando, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il disposto dell'art. 18, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (come modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, che aveva introdotto la previsione di un privilegio generale a favore del cre-

dito di rivalsa I.V.A. per cessioni di beni) e prevedendo che i crediti di rivalsa verso i cessionari e i committenti previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sono assistiti da privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, ha creato una disparità di trattamento tra i titolari di crediti di rivalsa relativi a forniture di beni suscettibili di essere effettivamente appresi in sede esecutiva e i titolari di crediti di rivalsa relativi a forniture di beni che per loro natura; trattandosi di energie, combustibili o comunque materiali di rapido consumo, non consentono di fatto mai il realizzo del privilegio.

b) incostituzionalità dell'art. 2758, comma 2, c.c. per contrasto con l'art. 53 della Costituzione nella parte in cui, secondo l'interpretazione prevalente, ha abrogato il disposto dell'art. 18, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non assicurando così ai fornitori di beni non suscettibili di materiale apprensione in sede esecutiva un'adeguata garanzia riguardo all'effettivo recupero dell'importo pagato a titolo d'imposta sul valore aggiunto e facendo pertanto di fatto, in tali ipotesi, gravare l'imposta su soggetto diverso dal consumatore finale ossia su soggetto diverso dal portatore della capacità contributiva (espressa per l'appunto dal consumo) sulla quale il tributo si fonda;

c) incostituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 53 della Costituzione nella parte in cui, in caso d'incapienza del patrimonio del cessionario, soggetto economicamente e giuridicamente inciso dall'imposta, fa gravare sul titolare dell'ultimo depositario fiscale prima dell'immissione in consumo l'onere fiscale dell'accisa;

d) incostituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove s'interpreti la norma nel senso che soggetto passivo dell'imposta avente diritto al privilegio generale relativamente al credito di rivalsa è solamente l'ultimo depositario fiscale e non anche l'operatore intermedio tra quest'ultimo e il consumatore finale;

e) incostituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo che i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti possono essere addebitati a titolo di rivalsa e hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore solo qualora l'accisa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione, surrettiziamente introduce a carico del titolare dell'ultimo deposito fiscale prima dell'immissione in consumo una sanzione non prevista né altrimenti delineata da alcuna norma di legge tributaria o contabile, a fronte di una violazione meramente formale, inutile e parimenti non prevista da alcuna norma di legge tributaria o contabile;

f) incostituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 24, comma 1, della Costituzione nella parte in cui non prevede che il soggetto passivo dell'accisa, che non abbia separatamente evidenziato l'accisa nella fattura relativa alla cessione dei prodotti, possa provare di aver assolto l'imposta, ai fini dell'azione di rivalsa verso i cessionari, attraverso i libri contabili.

Riguardo alle questioni di costituzionalità così prospettate, si osserva:

1. — quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 2758, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 5 legge 29 luglio 1975 n. 426, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

#### *Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale*

Il credito della ricorrente a titolo di rivalsa per I.V.A. è stato ammesso in via chirografaria, con esclusione del privilegio ex art. 2758 comma 2, in quanto il combustibile oggetto delle forniture era stato ovviamente consumato nello svolgimento dell'attività produttiva e conseguentemente non è stato rinvenuto dal curatore fallimentare in sede di effettuazione dell'inventario. La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 2758, comma 2, come modificato dall'art. 5 legge n. 426/1975, o meglio dell'art. 5 legge n. 426/1975 nella parte in cui ha modificato l'art. 2758 introducendo il testo dell'attuale comma 2, determinerebbe la riviviscenza della norma precedentemente vigente e quindi il riconoscimento ai crediti di rivalsa del privilegio generale sui beni mobili di cui all'art. 2752 comma 3 c.c., con conseguente eliminazione di ogni differenza di tutela tra i titolari di crediti di rivalsa in base alla tipologia dei beni oggetto della cessione. È pertanto di tutta evidenza la rilevanza della questione nel presente giudizio.

*Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale*

Il legislatore, prevedendo che, in ogni caso, il credito di rivalsa è munito di privilegio speciale, ha omesso di considerare che, nel caso in cui il bene oggetto della cessione è rapidamente consumabile o consiste di energia, la causa di prelazione non può concretamente operare, in quanto risulta sostanzialmente (e, nel caso di energia, assolutamente) impossibile apprendere tali beni in sede di pignoramento o di redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare. Il legislatore ha quindi previsto una disciplina identica per fattispecie che, nella prospettiva dell'attuazione della causa di prelazione prescelta, risultano nettamente difformi.

È vero che sempre si possono verificare circostanze di fatto che concretamente possono inficiare un diritto e che, con riferimento specifico alla materia delle cause di prelazione, anche il privilegio generale non assicura alcuna tutela al creditore quando il patrimonio del debitore risulta incapiente e non per questo si è prospettata una disparità di trattamento tra i creditori che vengono a trovarsi in tale situazione e i creditori che possono realizzare il privilegio.

Tuttavia si tratta di circostanze meramente eventuali, che non connotano a priori la fattispecie oggetto della disciplina legislativa, mentre l'evidenziata impossibilità di apprendere materialmente determinati beni attiene alla loro stessa natura e quindi si tratta di una circostanza che è idonea a introdurre una differenziazione tipologica tra le situazioni interessate dall'intervento legislativo e, come tale, non può non rilevare in sede di verifica del rispetto del principio di eguaglianza.

Non appare pertanto dubitabile che la norma introdotta dall'art. 5 legge n. 426/1975 concretizza una violazione indiretta del principio d'eguaglianza. Né risulta sufficiente a superare la disparità di trattamento la previsione, *ex art. 26 d.P.R. 633/1972* come modificato dal d.l. n. 79/1997, della facoltà del soggetto passivo dell'imposta, nel caso di accertata incapienza patrimoniale del cessionario o committente, di emettere una nota di variazione I.V.A., considerato che tale facoltà presuppone, nell'ipotesi di fallimento, l'avvenuta approvazione del piano di riparto finale e quindi di norma può essere esercitata soltanto vari anni dopo l'insorgenza del debito.

Non parrebbero, d'altro canto, ostativi alla declaratoria di illegittimità della norma i limiti, delineati dalla stessa Corte costituzionale, riguardo l'adozione di pronunzie costituzionali additive.

La Corte ha statuito che «una decisione di tipo additivo è, in linea di principio, consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità», per cui l'intervento del giudice costituzionale risulta inammissibile «quando si profili una pluralità di soluzioni derivanti da varie possibili valutazioni» spettanti unicamente al legislatore (*cf.* Corte costituzionale n. 84/1992). La Corte ha quindi specificato tale regola, in materia di privilegi, affermando che «mentre è possibile sindacare — all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio — la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa di fattispecie identiche o omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita, certamente non consentito è utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti».

Nel caso di specie, in ragione della peculiare vicenda legislativa che ha interessato la disciplina del privilegio spettante ai crediti di rivalsa I.V.A. (caratterizzata dal fatto che il legislatore aveva a suo tempo introdotto, con la previsione del privilegio generale sui beni mobili, una disciplina idonea a superare la disparità di trattamento qui denunciata, ma «per un probabile difetto di coordinamento normativo» — *cf.* Corte cost. n. 25/1984 —, ha successivamente ripristinato il privilegio speciale), la caducazione della norma per illegittimità costituzionale non implicherebbe alcuna scelta discrezionale da parte della Corte in ordine alla definizione della nuova disciplina ma determinerebbe automaticamente, come già evidenziato, la riviviscenza della precedente normativa idonea a regolamentare compiutamente la materia eliminando la denunciata disparità di trattamento. In altri termini la Corte non verrebbe chiamata a compiere valutazioni riservate al legislatore, ma si limiterebbe, nell'ambito dei suoi poteri, a sanzionare l'incostituzionalità della norma per violazione del principio di eguaglianza.

Certamente questo intervento non si tradurrebbe in un'inclusione nella «norma attributiva di un privilegio di fattispecie identiche o omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita», ma è evidente che lo specifico limite così individuato dalla Corte attiene all'ipotesi in cui sia dedotta una violazione diretta del principio d'eguaglianza ossia un trattamento diseguale di situazioni ritenute equivalenti a cui si intenda porre rimedio estendendo l'area di applicazione del privilegio rispetto a quella delineata dal legislatore. Nel caso in esame, essendo la violazione prospettata sotto il profilo dell'uniformità di disciplina di fattispecie differenti, non si pone un problema di ammissibilità di una pronuncia additiva che estenda un determinato privilegio ad un'ipotesi non prevista dal

legislatore, dovendosi invece verificare se la declaratoria d'incostituzionalità è idonea di per sé a determinare l'eliminazione della disparità senza implicare la necessità di una scelta tra molteplici soluzioni possibili. E, per le ragioni appena indicate, la conclusione appare positiva.

Nè può ritenersi che la norma risultante da tale intervento della Corte potrebbe a sua volta essere oggetto di ulteriore censura di incostituzionalità per disparità di trattamento con riferimento alla circostanza che il privilegio generale sarebbe previsto per tutte le cessioni di beni e non invece per le prestazioni di servizi. Va infatti al riguardo rilevato che tale differenziazione di disciplina sarebbe giustificata alla luce del fatto che mentre per le cessioni di beni il cedente è tenuto ad emettere la fattura al momento della prestazione con il conseguente obbligo del versamento integrale dell'I.V.A. maturata per effetto dell'operazione, per le prestazioni di servizi l'art. 6 d.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di emettere la fattura al momento del pagamento.

Semmai la riviviscenza del privilegio generale per i crediti di rivalsa I.V.A. potrebbe destare perplessità per l'incidenza che verrebbe ad esplicare nel complessivo assetto dei privilegi ed in particolare, tenuto conto anche dell'entità di tali crediti, per ulteriore penalizzazione dei crediti chirografari. Ma si tratta di una preoccupazione che attenendo al piano della politica legislativa in materia di tutela del credito, non parrebbe poter inibire una valutazione d'illegittimità della norma vigente, spettando al legislatore eventualmente reintervenire sulla disciplina, risultante per effetto (automatico) della declaratoria d'incostituzionalità, individuando una diversa soluzione in grado di coniugare il rispetto del principio d'eguaglianza e l'esigenza di non indebolire ulteriormente la tutela delle categorie di creditori meno protette.

Alla luce di tali osservazioni si ritiene che la Corte possa diversamente considerare l'ammissibilità della sollevata questione di costituzionalità rispetto alla ormai risalente pronuncia n. 25/1984.

2. — Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 2758, comma 2, c.c. per contrasto con l'art. 53 della Costituzione

Riguardo alla prospettata incostituzionalità dell'art. 2758, comma 2, c.c. per contrasto con l'art. 53 della Costituzione si deve osservare che appare ormai acquisito per buona parte della dottrina che l'I.V.A. ha natura d'imposta sul consumo e che il consumo è l'indicatore della capacità contributiva che giustifica, ai sensi della norma costituzionale, tale imposta. D'altro canto tale ricostruzione appare pienamente coerente con la reale incidenza economica dell'I.V.A., posto che il relativo onere è sempre e integralmente traslato nella sfera del consumatore finale, e, soprattutto, con la sua disciplina giuridica, tenuto conto, al riguardo, che il ribaltamento dell'onere sul consumatore finale non è frutto del generico meccanismo economico del trasferimento dei costi d'impresa nei prezzi ma rappresenta un vero obbligo giuridico del cedente, avendo voluto il legislatore assicurare la neutralità del tributo per gli operatori economici sancendo l'inderogabilità (e quindi la non negoziabilità in sede contrattuale) della regola della rivalsa del cedente nei confronti del cessionario.

Ciò posto, non si ritiene tuttavia fondata l'eccezione d'incostituzionalità, non appearing condivisibile la tesi secondo cui il fatto che in alcune ipotesi il privilegio speciale sui beni ceduti non possa essere di fatto mai realizzato (censurabile con riferimento al principio d'eguaglianza) implicherebbe una violazione del principio della capacità contributiva. Il principio è rispettato per lo stesso fatto che il legislatore ha previsto il meccanismo della rivalsa con conseguente diritto del cedente, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, di aggredire esecutivamente l'intero patrimonio del cessionario. Il principio, infatti, non implica necessariamente l'attribuzione di un privilegio al titolare del diritto di rivalsa, rientrando la scelta dello specifico grado di tutela nella discrezionalità politica del legislatore.

D'altra parte, nei casi di grave incapienza del patrimonio del debitore, anche un privilegio generale di elevatissimo grado potrebbe risultare insufficiente ad assicurare il realizzo del credito di rivalsa e quindi, seguendo il ragionamento della ricorrente, dovrebbe pervenirsi alla conclusione dell'incostituzionalità di ogni assetto normativo che non consenta al soggetto passivo dell'imposta il recupero, nei confronti dell'erario, dell'I.V.A. pagata. Ma una siffatta conclusione non sarebbe corretta perché l'accollo in via definitiva ad un soggetto di un tributo che, in base al principio della capacità contributiva, dovrebbe gravare su altro soggetto rappresenterebbe, in un'ipotesi come quella in questione, un ragionevole bilanciamento di interessi di eguale rilevanza sul piano costituzionale, tenuto conto, da un canto, che anche il diritto dell'Erario al pagamento del tributo ha rilevanza costituzionale e che, d'altro canto, la scelta del soggetto a favore del quale eseguire la prestazione è una scelta effettuata dal soggetto passivo dell'imposta nell'esercizio della propria discrezionalità imprenditoriale. In altri termini non vi è ragione per cui la conseguenza di valutazione non prudente o comunque il normale rischio imprenditoriale relativo alla possibile inadempienza e incapienza patrimoniale degli acquirenti o dei committenti debba essere, per quanto riguarda l'I.V.A., necessariamente posto a carico dell'Erario. Si deve anche considerare che l'accollo definitivo dell'onere dell'I.V.A. a carico del cedente troverebbe giustificazione, sempre nella prospettiva del bilanciamento degli interessi configgenti, anche nell'esigenza di evitare comportamenti fraudolenti a danno dell'Erario.

Va peraltro rilevato che il legislatore, modificando con d.l. n. 79/1997 l'art. 26 d.P.R. n. 633/1972 per dare attuazione ad una direttiva C.E.E. in materia, ha attribuito al soggetto formale dell'imposta, nel caso di accertata incapacità patrimoniale del cessionario o committente, la facoltà di emettere la nota di variazione I.V.A. con conseguente possibilità (pur concretizzabile in tempi di norma alquanto lunghi) di liberarsi dall'onere del tributo. Il legislatore, attraverso la previsione della possibilità dell'emissione della nota di variazione, ha quindi introdotto un meccanismo che consente al cedente di evitare di vedersi definitivamente gravato da un tributo correlato alla capacità contributiva di altro soggetto. Ne discende, collocandosi l'art. 2758, comma 2 in tale più ampio contesto normativo, che, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono in ordine ad un diverso bilanciamento degli interessi rispettivamente del cedente e dell'Erario, è comunque da escludersi in radice ogni profilo d'incostituzionalità con riferimento all'art. 53 della Costituzione.

3. — Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Valgono sostanzialmente le considerazioni formulate al punto precedente, dovendosi tra l'altro rilevare che, in materia di accisa, il credito di rivalsa a favore del soggetto passivo dell'imposta è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2752 c.c. per cui la questione di costituzionalità è stata sollevata solo con riferimento all'ipotesi dell'incapacità patrimoniale del cessionario.

Si ritiene, quindi, che in materia di accisa, come in materia di I.V.A., il principio della capacità contributiva è rispettato per lo stesso fatto che il legislatore ha previsto il meccanismo della rivalsa, rappresentando l'accollo in via definitiva al cedente del rischio dell'incapacità patrimoniale del cessionario un ragionevole bilanciamento tra l'interesse del cedente di non vedersi gravato di un tributo correlato alla capacità contributiva di altro soggetto e l'interesse dell'Erario al pagamento del tributo.

Quanto all'asserita duplicazione dell'imposta nel caso d'impossibilità di realizzare il credito di rivalsa, non si vede come la circostanza di portare a perdita tale credito possa configurarsi, sia sotto il profilo formale sia sul piano sostanziale, come un secondo pagamento del tributo, posto che il mancato realizzo del credito di rivalsa si risolve nel non recupero dell'unico pagamento di accisa effettuato.

4. — Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Riguardo all'ulteriore profilo d'incostituzionalità *ex art. 3* della Costituzione, prospettato in relazione ad un'interpretazione della norma che identifichi il soggetto passivo dell'imposta solamente con l'ultimo depositario fiscale e quindi escluda ogni altro operatore intermedio dalla possibilità di far valere il credito di rivalsa con il privilegio *ex art. 2752 c.c.*, va rilevato che dalla lettura dell'intero T.U. ed in particolare degli artt. 1, comma 2, lettera g), 2, comma 4, 8 e 16, comma 3, si evince chiaramente che tra i soggetti passivi dell'imposta rientrano anche gli operatori che, privi della licenza per l'esercizio del deposito fiscale, acquistino i prodotti spediti in regime sospensivo previa effettuazione della prevista registrazione presso l'ufficio tecnico della finanza o previo invio a tale ufficio dell'apposita dichiarazione. Non si verifica pertanto alcuna disparità di trattamento tra i depositari fiscali e gli operatori che, assolvendo tali oneri formali, scelgono di diventare soggetti passivi dell'imposta con tutte le relative conseguenze sul piano degli obblighi contabili e dei controlli fiscali e sul piano sanzionatorio.

Del tutto giustificata appare invece la diversità di trattamento per gli operatori che, non effettuando tale scelta, non instaurano alcun rapporto con l'Erario e quindi non assumono alcuna responsabilità fiscale. Per tali soggetti l'accisa è, come per il consumatore finale, solamente una componente del prezzo che si sono civilisticamente obbligati a pagare al venditore e quindi rappresenta un normale costo d'esercizio che possono recuperare con la normale rivendita del prodotto. La loro posizione è pertanto sostanzialmente differente da quella del soggetto passivo dell'imposta.

5. — Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

Anche tale questione appare manifestamente infondata. Assorbente risulta l'osservazione che la norma non introduce una nuova sanzione in materia tributaria ma configura l'evidenziazione dell'accisa nella fattura come un onere per il cedente ai fini dell'esercizio della rivalsa e per il riconoscimento del privilegio per cui il non riconoscimento del privilegio non rappresenta la sanzione della violazione di un obbligo ma la conseguenza del mancato assolvimento dell'onere previsto.

Si deve in ogni caso osservare che il decreto legislativo è un atto con forza di legge e quindi sarebbe pienamente idoneo, anche sotto il profilo della riserva di legge, a introdurre nell'ordinamento l'obbligo di un adempimento formale in materia tributaria ed a prevedere la conseguente sanzione fiscale.

Incidentalmente, trattandosi di un profilo estraneo alla valutazione di costituzionalità in quanto rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, si può comunque rilevare che la previsione in esame non appare, come invece asserisce la ricorrente, una previsione particolarmente gravosa e priva di utilità, perché, da un canto, l'evidenziazione dell'accisa nella fattura elimina ogni possibile incertezza sull'effettivo prezzo del prodotto e, assicurando una maggiore coerenza tra il contenuto delle scritture contabili del cedente e le fatture destinate ai cessionari, risponde ad esigenze di controllo fiscale, e, d'altro canto, di fatto l'unica conseguenza negativa per il cedente è la perdita del privilegio ossia una conseguenza che concretamente rileva soltanto nel caso d'incapienza patrimoniale del cessionario (l'importo pagato a titolo d'imposta viene infatti comunque traslato in capo al cessionario sotto forma di generico credito per il prezzo anziché di credito a titolo di rivalsa).

6. — Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Insussistente appare infine la prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Con la norma in esame il legislatore non ha inteso introdurre una peculiare disciplina restrittiva della prova dell'avvenuto pagamento dell'accisa ai fini dell'azione di rivalsa, ma, come già evidenziato, sancire, sul piano del diritto sostanziale, un onere di carattere formale al cui assolvimento è subordinato la possibilità di addebitare, a titolo di rivalsa, l'importo dell'imposta pagata e soprattutto (stante il carattere meramente formale della prima conseguenza) il diritto al privilegio *ex art. 2752 c.c.*

Del tutto incongrua risulta quindi l'eccezione relativa al profilo della tutela giurisdizionale, avendo il legislatore inciso, a monte, sul piano della stessa disciplina del rapporto sostanziale tra i soggetti interessati.

D'altra parte, volendo verificare la legittimità costituzionale della previsione della norma in esame (laddove ricollega al mancato adempimento formale una conseguenza come quella della perdita del privilegio) con riferimento all'art. 53 della Costituzione, non si può, in primo luogo, che rilevare come nell'ordinamento non sono affatto infrequenti le ipotesi di diritti, anche di rilevanza costituzionale, il cui esercizio è condizionato all'assolvimento di particolari adempimenti formali senza che ciò, di per sé, abbia fatto dubitare della conformità della previsione alla norma costituzionale che fonda il diritto. In secondo luogo, anche a prescindere da questo primo assorbente rilievo, si devono richiamare le considerazioni, svolte con riferimento all'I.V.A., sull'assenza di un vincolo costituzionale, *ex art. 53 Cost.*, che imponga al legislatore, al fine della traslazione dell'imposta sul soggetto titolare della capacità contributiva, il riconoscimento di un privilegio al creditore a titolo di rivalsa;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1,*

*1) Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, legge 29 luglio 1975 n. 426, nella parte in cui ha modificato l'art. 2758 c.c., comma 2, in quanto la norma, abrogando, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il disposto dell'art. 18, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (come modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, che aveva introdotto la previsione di un privilegio generale a favore del credito di rivalsa I.V.A. per cessioni di beni) e stabilendo che i crediti di rivalsa verso i cessionari previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sono assistiti da privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, ha creato una disparità di trattamento tra i titolari di crediti di rivalsa relativi a forniture di beni suscettibili di essere effettivamente appresi in sede esecutiva e i titolari di crediti di rivalsa relativi a forniture di beni che per loro natura, trattandosi di energie, combustibili o comunque materiali di rapido consumo, non consentono di fatto mai il realizzo del privilegio;*

*2) Dichiaro manifestamente infondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente riguardo all'art. 2758, comma 2, c.c. e all'art. 16 comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504;*

*3) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*4) Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.*

Monza, addì 30 luglio 2001

*Il giudice istruttore: FONTANA*

## N. 961

*Ordinanza emessa il 21 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 dicembre 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari sul ricorso proposto da Oggiano Giovanna Maria contro Ufficio delle Entrate di Tempio Pausania.*

**Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle Commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle cause di valore superiore a lire 5.000.000 - Potere discrezionale del Presidente della Commissione di ammettere il contribuente a stare in giudizio personalmente, tenendo conto della modesta difficoltà della controversia e della sostanza delle doglianze espresse - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi inversa (cause di valore inferiore a cinque milioni, in cui può essere ordinato alla parte di munirsi di assistenza tecnica) - Lesione del «diritto sostanziale alla difesa, personale o tecnica».**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.
- Costituzione, art. 3.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Rilevato che il valore della controversia eccede L. 5.000.000 e che dovrebbe dichiararsi la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992 per non essersi la parte munita di difensore abilitato alla presentazione del gravame;

Ritenuto che alla suddetta regola è posta dalla legge una eccezione, nel senso che il Presidente della Commissione ha facoltà di imporre comunque alla parte di munirsi di difensore anche ove il valore della controversia sia inferiore a lire cinque milioni, con ciò attribuendo al predetto giudice il potere discrezionale di sindacare la difficoltà giuridica della controversia e la necessità, o meno, della assistenza tecnica in relazione alla medesima;

Rilevato, peraltro, che analogo potere discrezionale non è riconosciuto, dalla medesima normativa, in capo al presidente della Commissione, nel caso inverso, e cioè nel caso in cui la controversia, pur eccedendo i limiti di valore sopra ricordati, si presenti di facile e piana soluzione, onde la assistenza tecnica possa ritenersi superflua, avendo il contribuente sufficientemente esplicitato le ragioni del proprio atto;

Ritenuto che siffatta lacuna legislativa integra all'evidenza un caso di manifesta disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe, risolvendosi in definitiva in un danno per il cittadino il quale, pur essendosi adeguatamente difeso, dovrebbe sottostare alla dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso proprio in dipendenza della mancanza, in capo al giudice, di quel potere discrezionale che gli è invece riconosciuto nel caso inverso; onde il diritto sostanziale alla difesa, personale o tecnica che sia, ne risulta comunque irrimediabilmente leso;

Rilevato che siffatta disparità di trattamento di situazioni giuridiche analoghe integra gli estremi della violazione dell'art. 3 della Costituzione e che la questione, rilevante nel presente giudizio, non appare manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale in premessa esplicitata, nel senso che l'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992 appare illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel punto in cui non attribuisce al presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente a tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua.*

*Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale per il giudizio e manda alla segreteria per gli adempimenti di legge.*

Sassari, addì 21 aprile 2001

*Il Presidente estensore: SATTA*

01C1231

## N. 962

*Ordinanza emessa il 21 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale 7 dicembre 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari sul ricorso proposto da Oggiano Giovanna Maria contro Ufficio delle Entrate di Tempio Pausania.*

**Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle Commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle cause di valore superiore a lire 5.000.000 - Potere discrezionale del Presidente della Commissione di ammettere il contribuente a stare in giudizio personalmente, tenendo conto della modesta difficoltà della controversia e della sostanza delle doglianze espresse - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi inversa (cause di valore inferiore a cinque milioni, in cui può essere ordinato alla parte di munirsi di assistenza tecnica) - Lesione del «diritto sostanziale alla difesa, personale o tecnica».**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.
- Costituzione, art. 3.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 961/2001).*

**01C1232**GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
  - ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
  - ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
  - ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
  - ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
  - ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
  - ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
  - ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
  - ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
  - ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
  - ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
  - ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
  - ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
  - ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
  - ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
  - ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
  - ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
  - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
  - ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
  - ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
  - ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
  - ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
  - ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire		Euro	Lire
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	<b>271,00</b>	524.729	- annuale .....	<b>56,00</b>	108.431
- semestrale .....	<b>154,00</b>	298.186	- semestrale .....	<b>35,00</b>	67.769
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	<b>222,00</b>	429.852	- annuale .....	<b>142,00</b>	274.950
- semestrale .....	<b>123,00</b>	238.161	- semestrale .....	<b>77,00</b>	149.093
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	<b>61,00</b>	118.112	- annuale .....	<b>586,00</b>	1.134.654
- semestrale .....	<b>36,00</b>	69.706	- semestrale .....	<b>316,00</b>	611.861
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	<b>57,00</b>	110.367	- annuale .....	<b>524,00</b>	1.014.605
- semestrale .....	<b>37,00</b>	71.642	- semestrale .....	<b>277,00</b>	536.347
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	<b>145,00</b>	280.759			
- semestrale .....	<b>80,00</b>	154.902			

*Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	<b>0,77</b>	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	<b>0,80</b>	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	<b>1,50</b>	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	<b>0,80</b>	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	<b>0,80</b>	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	<b>0,80</b>	1.549

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	<b>86,00</b>	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	<b>0,80</b>	1.549

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	<b>55,00</b>	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	<b>5,00</b>	9.681

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	<b>253,00</b>	489.876
Abbonamento semestrale .....	<b>151,00</b>	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	<b>0,85</b>	1.646

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	<b>188,00</b>	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	<b>175,00</b>	338.847
Volume separato .....	<b>17,50</b>	33.885

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	<b>20,24</b>	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga .....	<b>7,95</b>	15.400

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 1 0 2 \*

€ **6,40**  
L. 12.392